



REGOLAMENTO MISSIONI

Indice

Articolo 1: OGGETTO E DEFINIZIONI	pag. 2
Articolo 2: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	pag. 2
Articolo 3: AUTORIZZAZIONE	pag. 2
Articolo 4: DURATA DELLA MISSIONE	pag. 3
Articolo 5: SPESE RIMBORSABILI	pag. 3
Articolo 6: DOCUMENTAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE	pag. 4
Articolo 7: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO	pag. 4
Articolo 8: RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO	pag. 6
Articolo 9: RIMBORSO SPESE DI VITTO	pag. 6
Articolo 10: ALTRE SPESE RIMBORSABILI	pag. 6
Articolo 11: MISSIONI ALL'ESTERO E TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE	pag. 7
Articolo 12: ANTICIPI DI MISSIONE	pag. 8
Articolo 13: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 8

ALLEGATO:

- TABELLA 1 - Massimali giornalieri di spesa rimborsabili per missioni in Italia	pag. 9
- TABELLA 2 - Massimali giornalieri di spesa rimborsabili per missioni all'estero con metodo analitico	pag. 10
- TABELLA 3 - Massimali giornalieri trattamento alternativo di missione all'estero	pag. 10
- TABELLA 4 - Classificazione Paesi esteri per area geografica	pag. 11

Articolo 1
OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 41 del *Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*, le modalità di conferimento e il trattamento economico degli incarichi di missione.
2. Per "missione" si intende la prestazione di un'attività di servizio, svolta nell'interesse dell'Università degli Studi di Bergamo (di seguito solo Università), al di fuori dall'ordinaria sede di servizio, in via transitoria e temporanea, sia nel territorio nazionale che all'estero, in località distanti più di 10 km dalla sede di servizio e per un periodo non inferiore alle 4 ore.
3. Per "ordinaria sede di servizio" si intende il territorio del comune in cui è compresa la sede della struttura di appartenenza o in cui il soggetto opera in forza di assegnazione da parte di organi di governo, di afferenza, di vincolo contrattuale o di svolgimento dell'attività di formazione, di ricerca o di servizio.
4. Gli spostamenti del personale dalla sede assegnata ad altre sedi di ateneo (anche situate al di fuori del comune della sede di afferenza) per ragioni di servizio, non si configurano come missioni, ma danno diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo dei mezzi pubblici.
5. Il servizio prestato al di fuori della propria ordinaria sede di servizio ma entro i limiti dei Comuni in cui sono ubicate le sedi universitarie, non si configurano come missioni, ma danno diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Articolo 2
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. La missione può essere svolta da:
 - a) personale dell'Università degli Studi di Bergamo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato;
 - b) tutti coloro che hanno un rapporto formalizzato con l'Università, in relazione alle attività oggetto del rapporto.
2. Per i soggetti indicati al punto b) del precedente comma spetta il rimborso delle sole spese documentate e non, in caso di missioni all'estero, la possibilità di optare per il trattamento alternativo di missione.
3. Il presente regolamento si applica anche al personale docente in congedo, aspettativa o fuori ruolo che, ai sensi della vigente normativa nazionale e dei Regolamenti interni all'Ateneo, può accedere o utilizzare fondi di ricerca purché le missioni siano inerenti la stessa ricerca e purché il luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui presta la sua attività. Anche in questo caso spetta il rimborso delle sole spese documentate.
4. Qualora l'incarico di missione sia conferito a persone con disabilità motoria, è ammessa la richiesta dell'interessato di avere un accompagnatore, che ha diritto al medesimo rimborso delle spese riconosciuto al titolare della missione. Di tale evenienza deve essere data opportuna evidenza nell'autorizzazione di missione. I giustificativi degli accompagnatori devono essere agli stessi intestati.
5. Il trattamento fiscale sarà applicato in relazione alla tipologia di rapporto che intercorre tra l'Università ed il beneficiario, nonché in base all'inquadramento soggettivo giuridico e fiscale di quest'ultimo.

Articolo 3
AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla missione deve essere richiesta ed approvata obbligatoriamente prima dell'inizio della stessa.
2. L'autorizzazione si rende necessaria anche nel caso in cui si tratti di missioni senza spese o con spese rimborsate da terzi.
3. L'autorizzazione a svolgere la missione è concessa a domanda dell'interessato, previa verifica della copertura della spesa, e compete:
 - al Rettore o suo delegato (inclusi Prorettori e Prorettore vicario) nel caso di missioni che interessino componenti degli organi istituzionali;
 - al Direttore del Dipartimento o Centro di Spesa autonomo o delegati cui fa capo la persona che svolge la missione;

- al Direttore Generale o suo delegato per i Responsabili di Servizio, di Presidio di Ufficio di staff;
 - ai Responsabili di Servizio/Presidio/Ufficio di staff per il personale afferente a ciascun Servizio/Presidio/Ufficio di staff;
4. Le missioni compiute dal Rettore, dal Prorettore vicario, dai Prorettori, dal Direttore Generale, dai Direttori di Dipartimento, di Centro di Ateneo e di Scuola di Ateneo nell'espletamento delle loro funzioni di Organi di Ateneo non sono soggette ad alcuna autorizzazione, in quanto tali soggetti assumono direttamente la responsabilità in ordine all'opportunità della missione. Resta comunque l'obbligo per gli stessi di sottoscrivere il relativo incarico di missione secondo le modalità individuate dall'Ateneo e di verificare la copertura finanziaria.
 5. Per le missioni dei componenti degli Organi di governo, **di controllo**, di Comitati o Commissioni, l'incarico è implicito all'atto della loro convocazione.
 6. È inoltre richiesta l'autorizzazione del titolare dei fondi su cui graverà la spesa qualora sia un soggetto diverso da quelli indicati al precedente comma 3.
 7. I Direttori di Dipartimento, prima di concedere l'autorizzazione alla missione al personale docente e ricercatore, devono valutare la compatibilità con gli incarichi didattici del docente, ivi compresi quelli attribuiti su corsi di studio di responsabilità di altro dipartimento, al fine di garantire il buon andamento dell'attività didattica.
 8. Qualora la missione sia autorizzata e liquidata da altra Amministrazione non potrà essere richiesto il rimborso delle medesime spese di missione già rimborsate da altri.
 9. Chi effettua la missione è l'unico responsabile della corretta compilazione della richiesta di autorizzazione e della rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 4

DURATA MISSIONE

1. Ai fini del calcolo della durata della missione, si considera il tempo compreso tra l'ora di partenza dal comune sede di servizio e l'ora di rientro nella medesima sede. È ammissibile la partenza (o l'arrivo) dal luogo di residenza/dimora abituale solo se questa è più vicina al luogo della missione e comunque quando è economicamente più conveniente per l'Università.
2. Se la destinazione della missione corrisponde al Comune di residenza o abituale dimora del dipendente non sono riconosciute spese di missione, anche se dista più di 10 chilometri dalla sede di servizio.
3. Il soggetto inviato in missione deve rientrare giornalmente in sede qualora la località della missione non disti più di 90 minuti di viaggio dalla sede di servizio, con il mezzo più veloce. Il mancato rientro giornaliero in sede, debitamente motivato e certificato, e quindi la permanenza nel luogo di missione, è ammesso quando economicamente più conveniente o per ragioni organizzative o di opportunità collegate all'oggetto della missione.
4. Per le missioni effettuate sul territorio nazionale, nella medesima località e senza soluzione di continuità, non possono essere effettuati rimborsi per più di 240 giorni in un anno solare. Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all'estero.
5. In caso di partenza anticipata o rientro posticipato, per i giorni non rientranti nell'oggetto della missione è ammesso il rimborso delle sole spese di viaggio necessarie per raggiungere e rientrare dal luogo sede della missione.

Articolo 5

SPESE RIMBORSABILI

1. Il trattamento economico di missione prevede il rimborso analitico delle spese documentate relative a:
 - viaggio e trasporto;
 - alloggio;
 - vitto;
 - eventuali altre spese direttamente connesse allo svolgimento della missione elencate al successivo art. 10.

2. Per le sole missioni all'estero superiori ad un giorno svolte dal personale dipendente dell'Università, l'interessato può scegliere tra il rimborso analitico o il rimborso forfettario descritto al successivo art. 11.
3. Le spese sostenute all'estero in valuta diversa dall'euro saranno rimborsate al cambio rilevabile dagli appositi siti internet specializzati e in vigore alla data del primo giorno di missione. Per missioni di durata superiore a 15 giorni si applica il cambio medio del periodo.
Se tali spese di missione sono pagate con carta di credito, può essere rimborsato l'importo addebitato risultante dall'estratto conto della carta di credito, che deve essere consegnato come documentazione di missione.
4. Al soggetto incaricato che, per gravi motivi di salute, di famiglia o di servizio, opportunamente documentati e sostenuti da una dichiarazione personale, non ha potuto compiere la missione possono essere rimborsate le spese da lui sostenute per le quali non sia stato possibile ottenere il rimborso da chi le ha incassate, ovvero le eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi.
5. Il personale inviato in missione per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata ed il personale di supporto o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato (nel limite massimo del personale indicato al gruppo A).

Articolo 6

DOCUMENTAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE

1. Il rimborso delle spese avviene dietro presentazione dei documenti in originale che evidenzino le tipologie di spesa e il riferimento alla persona titolare del diritto al rimborso. Sono ammessi anche scontrini fiscali non indicanti il nominativo che ha effettuato la spesa a condizione che essa sia stata sostenuta nei luoghi e nel tempo di svolgimento della missione.
2. Qualora la documentazione di spesa sia carente di alcuni elementi di riscontro o redatta in lingua diversa da italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco, spetta all'interessato fornire dichiarazione sugli elementi necessari per la liquidazione.
3. Nel caso di unica ricevuta per più soggetti, deve essere specificata la quota di cui si chiede il rimborso; in assenza l'importo totale è diviso in parti uguali tra il numero di persone e verrà liquidato l'importo risultante, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
4. In caso di furto o smarrimento dei biglietti di viaggio e pernottamento nominativi, non altrimenti riproducibili, il rimborso dei medesimi è ammesso dietro presentazione:
 - di copia della denuncia all'autorità competente, in caso di furto; di dichiarazione di responsabilità resa dall'interessato, in caso di smarrimento;
 - di documentazione probatoria rilasciata dal vettore o dall'agenzia o dall'esercente l'attività alberghiera con l'indicazione dei servizi erogati.

In caso di furto o smarrimento della documentazione attestante le spese di vitto e altre spese non nominative non è ammesso il rimborso, salva la possibilità di produrre idonea documentazione, anche non fiscale, comprovante la spesa, previa dichiarazione di responsabilità di smarrimento del documento originale resa dall'interessato

Articolo 7

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

1. Le spese di viaggio sono quelle sostenute per gli spostamenti necessari per raggiungere la località della missione e per il rientro.
2. Le spese di trasporto sono quelle sostenute per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento della missione e quelle per raggiungere stazioni, aeroporti e porti.
3. Il personale inviato in missione è tenuto ad usare i mezzi ordinari di trasporto e la scelta del mezzo deve rispondere a criteri di efficienza ed economicità.
4. Sono **mezzi ordinari**:
 - a) aereo;
 - b) treno;
 - c) mezzi pubblici urbani ed extraurbani (bus, metro, tram, ecc.);

- d) altri mezzi in regolare servizio di linea (traghetto, nave, ecc.);
5. Sono **mezzi straordinari**:
- taxi;
 - mezzo noleggiato;
 - mezzo proprio (numero di targa da dichiarare).
6. L'impiego di mezzi di trasporto straordinari è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione, salvo casi eccezionali, non prevedibili ed opportunamente motivati per i quali è consentita la ratifica a posteriori, e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- sciopero dei mezzi ordinari;
 - esiste una convenienza economica; a tale fine l'interessato deve indicare nella richiesta ogni elemento utile di comparazione;
 - il luogo della missione non è servito da mezzi ordinari;
 - esiste una particolare esigenza di servizio o un motivo di salute o una necessità dichiarata di raggiungere rapidamente il luogo della missione o di rientrare rapidamente alla sede di servizio per motivi istituzionali;
 - necessità di trasportare materiali o strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per lo svolgimento del servizio;
 - la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi;
 - incompatibilità degli orari dei mezzi ordinari con le esigenze della missione, in particolare nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 7:00;
 - per motivi di sicurezza in paesi esteri in cui la situazione è notoriamente rischiosa.
7. Fatta salva la giustificazione di cui sopra, in caso di missioni all'estero è previsto dalla legge (D.M. MAE 23.2.2011) un limite massimo giornaliero rimborsabile di € 25,00 per l'uso del taxi per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni. Detto limite può essere superato:
- per motivi di sicurezza nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 7:00 o in paesi esteri in cui la situazione è notoriamente rischiosa;
 - per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti verso le sedi di svolgimento delle missioni nei limiti della spesa sostenuta e documentata.
8. Regole di rimborso delle spese di viaggio:
- il rimborso delle spese di viaggio avviene dietro presentazione del biglietto proveniente dal vettore contenente sempre la tratta percorsa, l'importo e la data. Per i voli aerei è richiesta la carta d'imbarco o documento equivalente;
 - se i biglietti di viaggio urbano o extraurbano sono privi del prezzo, occorre allegare una stampa aggiornata scaricabile dal sito internet dell'azienda di trasporti che ha fornito il servizio;
 - il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando l'aereo spetta nel limite della classe economica. Tale limitazione non si applica ai voli transcontinentali superiori alle 5 ore;
 - in caso di acquisto di biglietti on line, occorre presentare il biglietto elettronico/conferma di prenotazione intestato al richiedente, con indicata la tratta percorsa, l'importo e la data di viaggio, nonché la carta d'imbarco. Deve essere inoltre accompagnato da una dichiarazione attestante che la spesa è stata effettivamente pagata o altro documento che certifica il pagamento;
 - l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata:
 - al rilascio di una dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che l'Università è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso;
 - al possesso della copertura assicurativa prevista dall'art. 8 del D.P.R. 319/90;
 - in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio o noleggiato il tasso alcolico tollerato è quello degli autisti di mezzi pubblici ossia pari a zero;**
 - il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando il mezzo proprio verrà effettuato, eccetto che per il personale contrattualizzato, in base ad un'indennità chilometrica corrispondente al numero dei km spettanti da sede a sede moltiplicato per il valore di 1/5 della benzina ed alla presentazione della documentazione giustificativa dei pedaggi autostradali. È inoltre rimborsabile la spesa per il

parcheggio entro il limite giornaliero di € 15,49 in Italia o € 25,82 all'estero (limite massimo non tassato per legge);

- la percorrenza chilometrica viene calcolata in base al percorso per raggiungere le località oggetto di missione e ritorno così come autocertificato dall'interessato e rilevabile dal sito ufficiale www.viamichelin.it, fermo restando verifica da parte degli uffici competenti;
- al personale contrattualizzato autorizzato, per motivate esigenze, ad utilizzare il mezzo proprio viene riconosciuto, in considerazione dei limiti posti dalla normativa vigente (art. 6, comma 12 della Legge 30/7/2010 n. 122), un rimborso pari all'importo equivalente del prezzo del biglietto previsto per i viaggi in treno o altro mezzo pubblico per la medesima tratta;
- qualora non vi sia la linea ferroviaria o altro mezzo pubblico per confronto, al personale contrattualizzato autorizzato all'uso del mezzo proprio potrà essere rimborsato l'importo ottenuto moltiplicando il numero dei km spettanti per il valore di 1/5 della benzina. Non sono rimborsabili invece né il pedaggio, né il parcheggio;
- il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando automezzi noleggiati verrà effettuato su presentazione di fattura/ricevuta fiscale del noleggiatore e delle ricevute dei pedaggi autostradali. È inoltre rimborsabile la spesa per il parcheggio entro il limite giornaliero di € 15,49 in Italia o € 25,82 all'estero (limite massimo non tassato per legge). Sarà rimborsato lo scontrino dell'importo pagato per il carburante utilizzato, nel limite dell'importo ottenuto moltiplicando il numero dei km spettanti per il tragitto da sede a sede per il valore di 1/5 della benzina.

Articolo 8

RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO

1. Le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione di idonea documentazione in originale intestata al richiedente, nei limiti previsti negli allegati al presente Regolamento.
2. Le spese per il pernottamento possono includere anche la prima colazione, la mezza pensione o la pensione completa che devono essere specificate nella ricevuta. Nel caso in cui il costo della prima colazione non sia incluso nel pernottamento, è ammesso il rimborso che concorre al raggiungimento del limite previsto per il rimborso delle spese di vitto. Nel caso di mezza pensione o di pensione completa si ha diritto al rimborso dei pasti sempre nei limiti giornalieri stabiliti del presente Regolamento.
3. È ammesso il rimborso della camera singola o doppia uso singola.
4. È consentito il rimborso delle spese di pernottamento in residenze o appartamento se risulta più conveniente rispetto al costo previsto in alberghi nella medesima località e nello stesso periodo. In tal caso deve essere presentata per il rimborso la quietanza di locazione conforme alla vigente normativa fiscale.
5. Il rimborso è suddiviso in base al numero degli occupanti indicati nella documentazione.

Articolo 9

RIMBORSO SPESE DI VITTO

1. Sono ammesse a rimborso le spese di vitto relativamente a pasti consumati esclusivamente nella località di missione o lungo il percorso, nei limiti previsti negli allegati al presente Regolamento.
2. Il rimborso delle spese di vitto, compresi i piccoli pasti, avviene previa presentazione in originale di idonea documentazione dalla quale si evince che l'esercizio è abilitato al servizio di ristorazione o comunque alla vendita di generi alimentari. Dalla documentazione deve risultare la ragione sociale, la natura della spesa, il luogo, la data e l'importo pagato.

Articolo 10

ALTRE SPESE RIMBORSABILI

1. Sono ammesse al rimborso inoltre le spese per:
 - iscrizioni a convegni (intesa come eccezione nel solo caso in cui l'Università non sia in grado di anticipare il pagamento): dietro presentazione di fattura quietanzata o di un documento originale quietanzato rilasciato dalla segreteria organizzativa del convegno. Qualora la quota d'iscrizione sia

comprensiva del vitto e/o del pernottamento, ciò deve risultare dal documento presentato al rimborso e non possono essere rimborsate all'incaricato ulteriori spese sostenute allo stesso titolo. In mancanza di tale dettaglio, sarà cura del richiedente farsi rilasciare una dichiarazione integrativa dalla segreteria organizzativa del convegno. Dovrà essere sempre presentata copia del programma, locandina o brochure che pubblicizza il convegno o corso di formazione.

- costi obbligatori sostenuti per lo svolgimento delle missioni all'estero, ove la destinazione lo richiedesse:
 - visti consolari: è consentito il rimborso dell'intero ammontare delle spese per i visti consolari e delle spese di intermediazione;
 - vaccinazioni: è consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni previste per il Paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale;
 - mance: è consentito il rimborso delle spese per mance sostenute presso ristoranti ove obbligatorie, nella misura massima del 10% del valore del pasto, purché indicate espressamente dal gestore nel documento di spesa;
 - tasse di soggiorno;
 - tasse aeroportuali;
 - diritti di agenzie viaggi;
 - extra bagaglio, solo se giustificato per motivi di servizio.
2. Sono rimborsabili altre spese strettamente riferibili alla missione diverse da quelle elencate al precedente comma 1, entro il limite giornaliero di € 15,49 in Italia o € 25,82 all'estero (limiti massimi non tassati per legge). In tale limite è da ricomprendere anche l'eventuale spesa di parcheggio di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
 3. Il rimborso delle spese sopraccitate potrà avvenire a seguito di presentazione di apposita documentazione in originale. Resta confermato quanto previsto all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
 4. NON sono ammesse a rimborso:
 - multe, ammende, sanzioni interamente a carico del singolo dipendente o collaboratore;
 - spese di soggiorno riferibili a ulteriori giorni di permanenza non giustificati nell'incarico di missione;
 - ogni altra spesa non strettamente riferibile alla missione.
 5. NON sono ammessi rimborsi di alcun tipo per eventuali accompagnatori estranei alla missione i cui oneri, rischi e responsabilità restano a carico degli stessi.
 6. L'acquisto dei beni e servizi strumentali alla missione deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo in materia di approvvigionamenti.

Articolo 11

MISSIONI ALL'ESTERO E TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE

1. Per le missioni all'estero, il solo personale dipendente può optare per il trattamento alternativo di missione (rimborso forfettario). Per tutti gli altri incaricati a svolgere missioni all'estero è previsto il solo rimborso analitico delle spese documentate.
2. Il trattamento alternativo di missione non è applicabile alle missioni svolte nell'ambito di progetti finanziati da enti esterni le cui regole di rendicontazione non ammettono rimborsi forfettari.
3. In caso di scelta del rimborso forfettario, oltre alle spese di viaggio, è rimborsato un importo, stabilito dalla normativa vigente, a titolo di vitto, alloggio e trasporto dei mezzi pubblici, urbani e taxi, secondo i limiti massimi giornalieri indicati in allegato.
4. Il rimborso forfettario è ammesso nel caso di missioni superiori ad un giorno, incluso il tempo di viaggio, e compete per ogni 24 ore compiute di missione. Per missioni di durata inferiore alle 12 ore non spetta alcun importo. Per missioni di durata superiore alle 12 ore continuative è corrisposta una somma pari alla metà di quelle determinate in allegato.
5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di indennità forfettaria, non compete alcun rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta e deve essere dichiarata la struttura presso cui l'incaricato ha alloggiato.
6. Il rimborso forfettario non spetta se si usufruisce di alloggio offerto dall'Ateneo, da Enti o Organizzazioni italiane o estere. In tali casi spetta il rimborso analitico delle spese di missione.

7. Al rimborso forfettario viene applicata la disciplina fiscale a norma di legge.

Articolo 12 ANTICIPI DI MISSIONE

1. Per le missioni in Italia o all'estero è possibile richiedere una anticipazione di un importo pari al 75% delle spese di viaggio, vitto e alloggio presunte, comprovate da idonea documentazione, o dell'indennità forfettaria spettante, in caso di scelta del trattamento alternativo di missione.
2. La richiesta di anticipo dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della missione.
3. Il soggetto che ha richiesto ed ottenuto l'anticipo di missione, una volta terminato l'incarico, è tenuto a presentare con la massima tempestività, e comunque non oltre 30 giorni dall'effettuazione ed entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione.
4. Qualora la missione non venga svolta, la restituzione dell'anticipo deve avvenire con la massima tempestività e non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto avere inizio la missione. In caso di mancato rimborso, l'anticipo sarà trattenuto da altro rimborso missione o dal primo pagamento utile.
5. Qualora al rientro dalla missione l'importo anticipato ecceda le spese effettivamente sostenute, la differenza dovrà essere restituita dall'interessato entro 30 giorni dalla notifica da parte degli uffici amministrativi. In caso di mancato rimborso, l'anticipo sarà trattenuto da altro rimborso missione o dal primo pagamento utile.

Articolo 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente Regolamento per la disciplina delle missioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme nel tempo vigenti in materia.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento e possono essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. I parametri e i valori previsti nel presente Regolamento o riportati nell'allegato che sono definiti da specifiche normative, saranno soggetti ad automatico adeguamento in conformità alle disposizioni di riferimento e loro modifiche, integrazioni e/o sostituzioni.
5. La gestione operativa delle attività amministrative connesse alle missioni avviene esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura informatica presente sul portale dell'Ateneo, salvo i casi in cui questa non possa essere utilizzata.
6. Contratti, convenzioni e accordi con soggetti terzi possono prevedere trattamenti di missione o modalità di rimborso spese diverse da quelle indicate nel presente regolamento, ma non possono derogare alle procedure di autorizzazione. Tali trattamenti di missione possono essere applicati alle missioni con copertura a carico dei relativi finanziamenti, fatta salva la normativa italiana in materia contributiva e fiscale.
7. Il diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione si prescrive, ove non richiesto, nel termine di 5 anni dal compimento della missione e comunque dopo l'avvenuta rendicontazione delle spese sostenute.
Per le missioni con copertura a carico di progetti finanziati da terzi che prevedono l'obbligo di presentazione di rendiconti intermedi e/o finali, il diritto alla corresponsione del trattamento di missione si prescrive nei termini per la predisposizione dei rendiconti previsti dai singoli progetti.

ALLEGATO

TABELLA 1 MASSIMALI GIORNALIERI DI SPESA RIMBORSABILI PER MISSIONI IN ITALIA						
	ALLOGGIO	VITTO			TRENO	AEREO
		fino a 4 ore	da 4 a 8 ore	più di 8 ore		
GRUPPO A Docenti, Ricercatori anche a tempo determinato, Dirigenti, componenti di Organi	€ 240,00	€ 0,00	€ 41,00	€ 82,00	1 ^a classe	classe economica
GRUPPO B Personale tecnico- amministrativo a tempo indeterminato e determinato, Collaboratori linguistici, altri soggetti incaricati	€ 172,00	€ 0,00	€ 41,00	€ 82,00	2 ^a classe	classe economica
GRUPPO C Rettore, Prorettore vicario, Prorettori, Delegati del Rettore e Direttore Generale (solo per missioni compiute nell'espletamento di tali funzioni spese su fondi dell'amministrazione centrale)	-	€ 0,00	-	-	1 ^a classe	classe economica

TABELLA 2							
MASSIMALI GIORNALIERI DI SPESA RIMBORSABILI PER MISSIONI ALL'ESTERO CON METODO ANALITICO							
AREA (Paesi aree dettagliati in Tabella 4)	ALLOGGIO		VITTO (*)		TRENO		AEREO
	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPI A e B
A	-	-	€ 60,00	€ 40,00	-	-	-
B	-	-	€ 60,00	€ 40,00	-	-	-
C	-	-	€ 60,00	€ 45,00	-	-	-
D	-	-	€ 70,00	€ 60,00	-	-	-
E	-	-	€ 80,00	€ 65,00	-	-	-
F	-	-	€ 85,00	€ 70,00	-	-	-
G	-	-	€ 95,00	€ 75,00	-	-	-
TUTTE LE AREE	€ 250,00	€ 200,00	-	-	1^ classe	2^ classe	classe economica (classe business solo per voli transcontinentali di durata > 5 ore)

(*) limiti definiti con D.M. Ministero Affari esteri del 23/3/2011

TABELLA 3	
MASSIMALI GIORNALIERI TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE ALL'ESTERO (*)	
AREA (Paesi aree dettagliati in Tabella 4)	PERSONALE DIPENDENTE
A	€ 120,00
B	€ 120,00
C	€ 120,00
D	€ 125,00
E	€ 130,00
F	€ 140,00
G	€ 155,00

(*) limiti definiti con D.M. Ministero Affari esteri del 23/3/2011. Indennità non tassate fino all'importo di € 77,47; la differenza concorre a formare il reddito ed è tassata con le aliquote stipendiali.

TABELLA 4	
CLASSIFICAZIONE PAESI ESTERI PER AREA GEOGRAFICA (*)	
AREE	PAESI
A	Afghanistan, Australia, Botswana, Bulgaria, Burundi, Cipro, Comore, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Grecia, Iran, Malta, Mozambico, Nauru Rep., Papua Nuova Guinea, Portogallo, Romania, Ruanda, Siria, Spagna, Somalia, Uganda, Ungheria, Zimbabwe.
B	Azerbaijan, Angola, Armenia, Bangladesh, Bielorussia, Canada, Ceca Repubblica, Cile, Cina Rep. Popolare, Costa Rica, Cuba, Egitto, Estonia, Finlandia – Helsinki, Giamaica, Georgia, Guatemala, Figi, Finlandia, Honduras, India, Irlanda, Iraq, Islanda, Kazakistan, Kenia, Kiribati, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Lituania, Madagascar, Malawi, Maldive, Maurizio, Messico, Moldavia, Monaco (Principato), Namibia, Nepal, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Polonia, Russia - Federazione Russa, Salomone, Samoa, Seicelle, Slovacchia, Spagna – Madrid, Sri Lanka, Sudafricana Repubbl., Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan Vanuatu, Zambia
C	Albania, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bhutan, Birmania, Benin, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Cina Taiwan, Colombia, Danimarca, Dominica, Domicana Repubblica, Corea del Nord, Corea del Sud, Croazia, Cambogia, Ecuador, El Salvador, Filippine, Francia, Giordania, Gran Bretagna, Grenada, Haiti, Hong Kong, Indonesia, Israele, Liberia, Macedonia, Malaysia, Marocco, Mongolia, Nicaragua, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Russia - Fed. Russa Mosca, Saint – Lucia, Saint - Vincente e Grenadine, Serbia e Montenegro, Singapore, Slovenia, Sudan, Svezia, Thailandia, Tunisia, Turchia.
D	Algeria, Belgio, Brasile, Burkina, Camerun, Capo Verde, Centrafricana Repubbl., Ciad, Congo, Congo (ex-Zaire), Costa D'Avorio, Francia – Parigi, Gabon, Gambia, Ghana, Gran Bretagna – Londra, Guinea, Guinea – Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Laos, Libia, Lussemburgo, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao-Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Suriname, Trinidad e Tobago, Togo, Venezuela, Viet Nam.
E	Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio – Bruxelles, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Kuwait, Oman, Qatar, Stati Uniti D'America, Yemen
F	Germania, Stati Uniti - New York, Stati Uniti – Washington, Paesi Bassi
G	Austria – Vienna, Giappone – Tokio, Liechtenstein, Libano, Germania – Berlino, Germania – Bonn, Svizzera, Svizzera – Berna, Svizzera - Ginevra

(*) da D.M. Ministero Affari esteri del 23/3/2011.

Allegato al punto 3.4 - programmazione 2018 – 2019 aggiornata

	Centro/Dipartimento	Descrizione procedura	Criterio di aggiudicazione	Modalità di affidamento	RUP	Durata contrattuale	Importo stimato	Fonte risorse finanziarie	Proposte di Tempistiche di svolgimento *
1a)	Orientamento e Programmi Internazionali	Noleggio, personalizzazione grafica, montaggio e smontaggio di stand per manifestazioni	Minor prezzo/ Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura negoziata sotto soglia (in precedenza svolta con RDO su MEPA)	Elena Gotti	Almeno Biennale	€110.000 (sul biennio, di cui €30.000 per Erasmus Days + €80.000 per Open Days e Career Days)	- progetto Unibgintern18 o 19 per €30.000; - progetto Orientamento18 o 19 per €24.000; - progetto Careerday18 o 19 per €56.000	Primo bimestre 2018. La necessità è quella di avere gli stand per la prima data di Open Day il 24 marzo 2018
1b)	Orientamento e Programmi Internazionali	Stampa dei manifesti, delle brochure dell'offerta formativa (in italiano, inglese, russo, cinese), delle brochure sui servizi ai disabili e ai DSA, delle brochure sui programmi internazionali	Minor prezzo/ Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura negoziata sotto soglia (in precedenza svolta con RDO su MEPA)	Elena Gotti	Almeno Biennale	€60.000 (sul biennio, di cui €50.000 per Orientamento e Programmi Internazionali+ €10.000 per CCL/CIS)	COAN 04.41.02.05 (no progetto) Progetto CCLCIS Commerciale	Primo bimestre 2018. La necessità è quella di avere gli stand per la prima data di Open Day il 24 marzo 2018
1c)	Orientamento e Programmi Internazionali	Organizzazione delle missioni all'estero del Rettore, dei prorettori e dei delegati per le attività di orientamento e internazionalizzazione	Minor prezzo	Procedura negoziata sotto soglia (in precedenza svolta con RDO su MEPA)	Elena Gotti	Almeno Biennale	€60.000 sul biennio	Progetto PROMDID18	Dopo verifica condizioni MEPA
1d)	Orientamento e Programmi Internazionali	affidamento di servizi di design e comunicazione istituzionale inerenti la promozione dell'università degli	Offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso	Procedura negoziata sotto soglia	Elena Gotti	3 anni	€ 100.000	Budget anno 2019	Gennaio 2019

Allegato al punto 3.4 - programmazione 2018 – 2019 aggiornata

		studi di Bergamo (anni 2019-2021)							
2	Servizio diritto allo studio	Affidamento della gestione del servizio di orientamento e supporto all'offerta abitativa rivolta a: studenti stranieri iscritti all'Università di Bergamo nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale; studenti iscritti ai corsi curricolari; visiting professors a.a. 17/18 – 18/19 - 19-20	Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura negoziata sotto soglia	Vittorio Mores	3 anni	€ 200.000	Budget Servizio diritto allo studio	Febbraio 2018
2b)	Servizio diritto allo studio	Concessione caffetteria Dalmine	Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura negoziata sotto soglia	Vittorio Mores	3 anni	€ 60.000	Budget Servizio diritto allo studio	Entro marzo 2018
3a)	Centro per le tecnologie didattiche	Servizio di supporto tecnico specialistico per il nuovo portale di Ateneo e siti federati presso l'Università degli Studi di Bergamo	Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura negoziata sotto soglia	Vittorio Mores	01.4.2018-31.3.2021	€219.849,78+IVA	Budget Centro per le tecnologie	Entro marzo 2018
4a)	servizi Tecnici alla Didattica	Manutenzione centrali telefoniche	Minor prezzo	adesione a convenzione Consip CT7	Francesco Lanorte	4 anni	€ 219.334,45	conto 01.11.02 conto 04.41.01	Entro dicembre 2018

Allegato al punto 3.4 - programmazione 2018 – 2019 aggiornata

4b)	servizi Tecnici alla Didattica	Adeguamento continuità elettrica sala server via dei Caniana ed aule informatiche via dei Caniana e via Pignolo	Minor prezzo - sulla base del Progetto esecutivo	Procedura negoziata previa indagine di mercato (sotto soglia)	Francesco Lanorte		€ 74.000	Budget servizi tecnici alla didattica	entro giugno 2018
5a)	Servizi amministrativi generali	Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti meccanici	Offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso	Procedura aperta	William Del Re	4 anni	€854.000	budget servizi amministrativi generali	entro settembre 2018
5b)	Servizi amministrativi generali	Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti antincendio	Offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso	Procedura aperta	William Del Re	4 anni	€350.000	budget Servizi amministrativi generali	entro settembre 2018
5c)	Servizi amministrativi generali	Tinteggiature sedi varie	prezzo più basso	Procedura negoziata previa indagine di mercato (sotto soglia)	William Del Re	2 anni	€ 150.000,00	-€ 100.000 budget Servizi amministrativi generali - €50.000 budget servizio diritto allo studio	Entro settembre 2018
5d)	Servizi amministrativi generali	Buoni pasto elettronici		adesione alla convenzione consip	William Del Re	3 anni	€ 602.800	budget Servizi amministrativi generali	Entro ottobre 2018

Allegato al punto 3.4 - programmazione 2018 – 2019 aggiornata

6	Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico	Affidamento del servizio di supporto alla partecipazione a specifici bandi (Euro progettazione)	Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura negoziata sotto soglia comunitaria	William Del Re	3 anni	€ 75.000	Budget del Servizio Ricerca e TT (anni 2018 – 2019 – 2020)	Entro il 30/06/2018
7a)	Dipartimento Ingegneria e Scienze applicate	Fornitura di Nodi di calcolo	Offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso	Procedura negoziata (sotto soglia)	William Del Re		€ 50.000	Fondi nel budget del DISA	Entro luglio 2018
7b)	Giunta servizio laboratori ingegneria	Servizio assistenza tecnica in laboratorio, manutenzione ordinaria attrezzature	Offerta economicamente più vantaggiosa	Procedura aperta	William Del Re	4 anni a partire dal 1.1.19	€ 310.600 (al netto di IVA) + € 6.000 (netto di IVA) per rischi interferenziali	Budget Centro Lab. 2019	Entro dicembre 2018

*Le tempistiche di svolgimento dovranno essere compatibili con la programmazione della Centrale Acquisti

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE
DI UN MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI I LIVELLO IN**

**“Gestione della Fabbrica Intelligente
Percorso executive in Smart Manufacturing management e Digital Transformation”**

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio, 19 – c.a.p. 24129 Bergamo, codice fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167, rappresentata dal Rettore pro – tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto

E

Servizi Confindustria Bergamo S.r.l., con sede in Bergamo, Via Clara Maffei, 3, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 00431200161, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Bergamo al n. 149067, capitale sociale pari a Euro 7.900.000,00, qui rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Paolo Piantoni, domiciliato per la carica presso la sede legale della società e munito degli occorrenti poteri (d'ora innanzi “**Servizi Confindustria**”)

premesse

- 1) che i DDMM n. 509 del 11.03.1999 e n. 270 del 22.10.2004 “Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” consentono alle Università italiane di rilasciare i titoli in esso previsti;
- 2) che i sopracitati Decreti ministeriali prevedono la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali saranno rilasciati i titoli di Master universitario di primo o di secondo livello;
- 3) che il Centro di Ateneo School of Management (SdM) si occupa, per l'Università degli Studi di Bergamo, dello sviluppo e della realizzazione di corsi post laurea, quali Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e Master Universitari di I e II livello;
- 4) che l'art. 6 “*Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale*” dello Statuto dell'Università prevede che:

“Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università, ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato.

L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero.

L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

L'Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

L'Università, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati: • accordi per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario; • accordi che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni; • accordi per i dottorati di lingua straniera; • accordi per attività di ricerca; • accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri; • accordi per prestazioni professionali rivolte all'esterno e all'interno; • accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca, volta anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio.

L'Università riconosce e promuove la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.”

- 5) che Servizi Confindustria Bergamo S.r.l. è una società di servizi che si occupa nell'ambito della formazione nonché dell'innovazione e del trasferimento tecnologico anche della gestione, dell'organizzazione, dello sviluppo e della promozione di progetti e di laboratori di ricerca scientifica, di didattica, di trasferimento tecnologico nonché di gestione avanzata e innovativa dei processi produttivi, con particolare riferimento ai nuovi scenari tecnologici e alla cosiddetta "Industria 4.0", anche attraverso la collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca nonché gli istituti superiori e universitari;
- 6) che le Parti, nel pieno rispetto di quanto previsto alla premessa 4), vogliono collaborare al fine di progettare e gestire, ciascuno per le attività connesse alla specifica e ordinaria attività esercitata nonché per quanto di propria competenza con riferimento alla proprie qualifiche e organizzazioni interne, e comunque in coerenza con le finalità da ciascuna Parte perseguite nell'ambito della propria attività tipica un Master universitario, di I livello in "Gestione della Fabbrica Intelligente - Percorso executive in Smart Manufacturing management e Digital Transformation", per l'anno accademico 2018/19 (il "**Master**");
- 7) che con il presente accordo (l' "**Accordo**"), l'Università e Servizi Confindustria, intendono meglio definire la propria collaborazione ai termini e alle condizioni nel proseguo indicate stabilendo le attività, i ruoli, le competenze e le responsabilità delle Parti con riferimento al Master, così da meglio definirne la gestione e l'organizzazione nonché il suo funzionamento tecnico gestionale,.;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Premesso che l'istituzione e l'attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti fissati nel numero di 12 (dodici) le parti, con il presente atto, disciplinano le modalità dell'organizzazione e gestione del Master nei termini che seguono.

Servizi Confindustria si impegna con riferimento al Master a curarne:

- la promozione nell'ambito delle proprie competenze e attività;
- la programmazione con riferimento all'attività didattica;
- la gestione amministrativa, in nome e per conto dell'Università, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riscossione delle quote di iscrizione dei partecipanti, il conferimento degli incarichi di docenza ai professionisti individuati e selezionati dalla Commissione Master, la liquidazione di tutte le spese connesse al Master stesso così come disposte nel budget approvato della Commissione master;

Servizi Confindustria si impegna sin d'ora inoltre a:

- garantire la disponibilità di spazi presso le proprie sedi, in conformità al calendario didattico, per il regolare svolgimento delle attività formative previste dal Master;
- nominare un proprio responsabile per lo svolgimento dell'incarico di tutor d'aula dotato dell'esperienza adeguata e delle necessarie competenze tecniche e qualifiche professionali.

Le Parti espressamente riconoscono che restano di esclusiva competenza e responsabilità dell'Università, che potrà porle in essere anche tramite il suo braccio operativo SdM:

- l'istituzione e l'attivazione del Master tramite decreto del Rettore ai sensi del DPR 162/1982;
- il coordinamento del Master in tutte le sue fasi;
- la promozione del Master, nell'ambito delle proprie competenze e attività;
- la gestione delle immatricolazioni e delle carriere degli studenti partecipanti;
- la gestione delle fasi operative, dal calendario didattico alla gestione di lezioni, aule e stage, coordinate dal tutor d'aula;
- la gestione della fase di chiusura del Master con la connessa valutazione circa il positivo superamento della prova finale e comunque il positivo riconoscimento giuridico del titolo di studio acquisito dagli studenti partecipanti;
- il rilascio del titolo di studio conseguente alla partecipazione e positivo superamento della prova finale di cui al Master con relativa consegna di pergamena attestativa;
- la direzione del corso;
- la disponibilità di spazi presso le proprie sedi, in conformità al calendario didattico, per il regolare svolgimento delle attività formative previste dal Master.

Il funzionamento del Master è disciplinato dal Regolamento Didattico approvato da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo, che si considera qui integralmente richiamato.

Articolo 2

Direttori e Commissione di Master

Il funzionamento del corso di Master universitario è assicurato dai Direttori individuati tra i docenti dell'Università di Bergamo nei professori Gianluca D'Urso e Roberto Pinto e da una Commissione di Master nominata dagli organi di Ateneo e composta da n. 9 docenti di ruolo dell'Università di Bergamo e da n. 3 delegati di Servizi Confindustria Bergamo s.r.l., in rappresentanza delle tre aree didattiche in cui si articola il master.

I Direttori curano il corretto svolgimento delle attività didattiche, presiedono la Commissione di Master, convocano le riunioni, curano l'esecuzione dei deliberati ed esercitano tutte le attribuzioni che gli sono riservate dal Regolamento didattico del corso e dal presente Accordo.

La Commissione di Master è l'organo collegiale di riferimento del corso che delibera in merito:

- al riconoscimento di crediti pregressi;
- all'idoneità dei titoli conseguiti all'estero;
- alla predisposizione della programmazione didattica del master e della copertura degli insegnamenti, per quanto non già definito nel presente atto;
- al budget del corso.

Art. 3

Struttura didattica del corso

Il Master in "Gestione della Fabbrica Intelligente - Percorso executive in Smart Manufacturing management e Digital Transformation" forma figure professionali in grado di interagire con le nuove tecnologie 4.0, specializzandosi sulla tematica dell'innovazione di prodotto, processo e modelli di business, e attuare, così, la trasformazione digitale di un'azienda.

Il Master è costituito da un totale 1500 ore, di cui n. 368 ore di formazione in aula (tenute da docenti universitari ed esperti dei settori coinvolti), n. 250 ore di stage/progetto di ricerca, n.100 ore di elaborazione di tesi finale e n. 782 ore di formazione individuale, con il riconoscimento di 60 Crediti Formativi Universitari.

Sedi delle attività formative saranno l'Università di Bergamo e le strutture di Servizi Confindustria Bergamo s.r.l.

Gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono indicati all'articolo 2 del Regolamento didattico.

Il piano didattico del corso prevede i seguenti insegnamenti:

- SSD Ing-Ind 35/Ing-Ind 17, Gestione dell'innovazione e dei progetti di innovazione, 40 ore, 5 cfu
- SSD Ing-Ind 35, Evoluzione dei business model e analisi degli investimenti, 32 ore, 4 cfu
- SSD Secs-P 10, Progettazione organizzativa e gestione risorse umane, 40 ore, 5 cfu
- SSD Ing-Inf 04/ Ing-Inf 01/Ing-Inf 05, Le tecnologie abilitanti dell'industria 4.0, 48 ore, 6 cfu
- SSD Ing-Ind 15, Sviluppo nuovo prodotto (New Product Development), 52 ore, 6,5 cfu
- SSD Ing-Ind 16/Ing-Ind 17, Gestione delle tecnologie e dei sistemi di produzione (Technology and Operations management), 52 ore, 6,5 cfu
- SSD Ing-Ind 17/ Ing-Ind 35, Gestione della logistica industriale e delle filiere logistiche (Logistics and Supply chain management), 52 ore, 6,5 cfu
- SSD Ing-Ind 17/Secs-P 08, Gestione delle attività di servizi post-vendita (Service management), 52 ore, 6,5 cfu

I docenti universitari coinvolti per la copertura degli insegnamenti sono elencati di seguito:

- Prof. Gianluca D'Urso - Professore Associato SSD ING-IND/16 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle tecnologie e dei sistemi di produzione (Technology and Operations management)"
- Prof. Sergio Cavalieri Professore Ordinario SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle tecnologie e dei sistemi di produzione (Technology and Operations management)"
- Prof. Matteo Kalchschmidt - Professore Ordinario SSD ING-IND/35 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per gli insegnamenti "Gestione dell'innovazione e dei progetti di innovazione", "Evoluzione dei business model e analisi degli investimenti" e "Progettazione organizzativa e gestione risorse umane"
- Prof.ssa Giuditta Pezzotta - RTD B SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle attività di servizi post-vendita (Service management)"
- Prof. Sergio Cavalieri Professore Ordinario SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione delle attività di servizi post-vendita (Service management)"
- Prof. Roberto Pinto - Professore Associato SSD ING-IND/17 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Gestione della logistica industriale e delle filiere logistiche (Logistics and Supply chain management)"
- Prof. Fabio Previdi - Professore Ordinario SSD ING-INF/04 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Le tecnologie abilitanti dell'industria 4.0"
- Prof. Daniele Regazzoni - Professore Associato SSD ING-IND/15 presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione per l'insegnamento "Sviluppo nuovo prodotto (New Product Development)"

Ulteriori collaboratori interni ed esterni all'Università di Bergamo saranno individuati dalla Commissione di Master.

L'approvazione del presente Accordo da parte dell'Università degli Studi di Bergamo, vale come autorizzazione agli incarichi in essa previsti per i docenti sopra indicati.

Gli incarichi di docenza non previsti nel presente Accordo verranno autorizzati con atti successivi.

Art. 6

Condizioni economiche

Nell'ambito della collaborazione, le Parti riconoscono e l'Università sin d'ora autorizza Servizi Confindustria all'effettuazione di tutti i pagamenti e alla liquidazione di tutte le spese direttamente e indirettamente connesse alla gestione amministrativa del Master, di cui alla più generica organizzazione e gestione dello stesso oggetto del presente Accordo, unicamente tramite bonifici da un conto corrente che Servizi Confindustria appositamente dedicherà al progetto di organizzazione e gestione del Master e sul quale confluiranno le quote di iscrizione degli studenti partecipanti al Master stesso.

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti al Master e, quindi, contestualmente alla sua istituzione e attivazione, le Parti riconoscono la titolarità di Servizi Confindustria a trattenere a titolo definitivo dal conto corrente succitato la somma di € 10.000 (diecimila/00) quale rimborso forfettario

dei costi sostenuti per le attività di gestione e organizzazione connesse alla collaborazione di cui al presente Accordo

Le Parti riconoscono che ulteriori € 10.000 (diecimila/00) saranno contestualmente trasferiti da Servizi Confindustria all'Università sul conto corrente, che la stessa comunicherà alla società entro XX giorni dall'attivazione del Master, a copertura dei costi di struttura dell'Università stessa, nella gestione delle attività previste dal presente Accordo.

Con riferimento alla differenza fra le quote di iscrizione dei partecipanti al Master e tutti i costi direttamente ed indirettamente connessi allo stesso – così come condivisi fra le Parti tramite apposita rendicontazione che le stesse si impegnano a porre in essere entro 30 (trenta) giorni dal termine della prova finale del Master – e liquidati da Servizi Confindustria, le Parti riconoscono sin d'ora che il 50% oltre IVA di tale somme sarà trattenuto a titolo definitivo da Servizi Confindustria per le attività di gestione e organizzazione di cui alla collaborazione del presente Accordo, entro un mese dall'attività di rendicontazione succitata, mentre l'ammontare restante, entro il medesimo termine, sarà versato da Servizi Confindustria all'Università a fronte della titolarità, attivazione e istituzione del Master stesso.

Resta inteso fra le Parti che le spese di promozione del corso, sostenute autonomamente dalle stesse in una fase di avvio del Master, indipendentemente dall'attivazione dello stesso, saranno ripartite in egual misura fra le Parti.

Art. 7

Durata dell'accordo

Il presente Accordo decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e termina con la conclusione della rendicontazione delle attività di tutti i costi direttamente e indirettamente connessi al Master, così come previsto dal precedente articolo 6. Le Parti quindi sin d'ora riconoscono che le attività di organizzazione e di gestione poste in essere da Servizi Confindustria a fronte della attività di collaborazione di cui al presente Accordo dovranno ritenersi concluse con il termine delle attività di rendicontazione così come definite nel paragrafo precedente.

Art. 8

Risoluzione e recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverla consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

In ogni caso il recesso e la risoluzione potranno decorrere solo dall'anno accademico successivo e dovranno essere portati a conclusione gli impegni assunti fino all'ultimo anno accademico di vigenza dell'Accordo.

Art. 9

Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari (compresa l'applicazione dei contenuti del codice etico previsto dalla 231/01) e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 21/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 del D.M. 363/98). Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. 626/94 sono a carico del soggetto al vertice dell'ente gestore o della persona da costui espressamente designata.

Art. 10 Codice Etico

Nell'esecuzione del presente Accordo, ciascuna Parte prende atto del fatto che l'altra ha adottato un proprio codice etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "Codice Etico"), quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, dichiarando di essere pienamente edotta riguardo allo stesso. Ciascuna Parte s'impegna ad agire in osservanza del Codice Etico dell'altra Parte e a non porre in essere comportamenti a questo non conformi.

Ciascuna Parte nell'esecuzione del presente Accordo, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e responsabili si impegna: (i) al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico dell'altra, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; (iii) ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'altra Parte di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'Accordo che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2011.

Resta inteso che qualsiasi caso di violazione di una Parte del Codice Etico dell'altra, nonché da parte di uno qualsiasi dei propri amministratori, dipendenti, consulenti, responsabili e collaboratori, darà diritto all'altra di risolvere immediatamente il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art.11 Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679, prestano il proprio consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento funzionali all'esecuzione del presente Accordo, come da informative che saranno oggetto di reciproca consegna fra le stesse. Le Parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti menzionati all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 ed ai seguenti articoli del Reg. (UE) 2016/679: art. 15 - Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione, Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21 - Diritto di opposizione.

Per l'Università di Bergamo il Responsabile della protezione dei dati personali è la G.R.C. Team S.r.l.
Per Servizi Confindustria Bergamo S.r.l., il Responsabile della protezione dei dati personali è Fabrizio Pessina.

Art. 12

Normativa di riferimento

Il presente Accordo supera, sostituisce e/o annulla tutti i precedenti accordi, scritti o verbali relativi all'oggetto dell'Accordo, restando esclusa altresì l'applicazione di qualsiasi condizione generale di contratto predisposta unilateralmente da una delle Parti relativamente al medesimo oggetto e possibile oggetto.

L'Accordo potrà essere modificato e/o integrato unicamente tramite nuovi accordi scritti debitamente firmati e scambiati tra le Parti.

Il presente Accordo è retto e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta in via amichevole dalle Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione del presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previste nell'Accordo stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di trattative e che, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 13

Spese

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente Accordo sono equamente ripartiti fra le Parti.

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131. Le spese relative sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Letto e sottoscritto a Bergamo, in data prot. n.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
IL RETTORE PRO-TEMPORE
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO s.r.l.
(Dott. Paolo Piantoni)

ALLEGATO AL PUNTO 3.5 NR. 2

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Accademia della Guardia di Finanza, con sede in Bergamo, via dello Statuto n. 21, in persona del Generale Comandante Gen. D. dott. Virginio Pomponi, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, “Accademia della Guardia di Finanza”);

e

Università degli Studi di Bergamo, con sede in Bergamo, via Salvecchio, n. 19, C.F. 80004350163, partita IVA 01612800167, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Remo Morzenti Pellegrini munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, “Università di Bergamo”);

e

LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Magnifico Rettore pro tempore prof. Andrea Prencipe (di seguito, per brevità, “LUISS”);

e

Università degli Studi Milano-Bicocca, con sede in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, partita I.V.A. 12621570154, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Maria Cristina Messa munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto (di seguito, per brevità, “Università Milano-Bicocca”);

premessato che

- a. l’Accademia della Guardia di Finanza è un Istituto Superiore di formazione militare che ha come missione l’alta formazione e la specializzazione del personale della Guardia di Finanza nell’area giuridica, economica e finanziaria;
- b. L’Università di Bergamo, l’Università di Milano-Bicocca, l’Università autonoma Luiss sono Atenei aventi quale fine primario l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l’organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell’innovazione.
- c. Accademia della Guardia di Finanza, LUISS, Università di Bergamo, Università Milano-Bicocca (le “Parti”) con il presente protocollo d’intesa (il “Protocollo di intesa”), intendono individuare le aree di comune interesse nell’ambito delle quali attivare un’ampia collaborazione;

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2
Oggetto

Con il presente Protocollo di intesa le Parti, prendendo le mosse dai comuni obiettivi di valorizzazione delle rispettive competenze, intendono promuovere una collaborazione nella attivazione e gestione di un programma di Master in “*Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato*”, mettendo a disposizione i propri docenti e i propri esperti per l’erogazione di attività formative così come stabilite nel Regolamento del master (di cui al successivo art. 5 del presente Protocollo di Intesa) e per la partecipazione al Comitato Direttivo di cui all’art. 4 del presente Protocollo di Intesa.

Al termine del Master, ai partecipanti che rispetteranno i requisiti richiesti dal bando di ammissione, l’Università di Bergamo rilascerà il Diploma di Master Universitario di II livello in “*Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato*” ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, art.3, c.9.

Art. 3
Sede

Il Master avrà sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo e sede didattica presso la sede dell’Accademia della Guardia di Finanza che provvederà a mettere a disposizione strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi.

Art. 4
Comitato direttivo

Per l’organizzazione e la gestione del Master oggetto del presente Protocollo di intesa, verrà costituito un Comitato direttivo composto dai seguenti referenti delle Parti:

(i) per l’Accademia della Guardia di Finanza:

-
-

(ii) per LUISS:

-
-

(iii) per Università di Bergamo:

-
-

(iv) per Università Milano Bicocca:

- Oliviero Mazza
- Carlo Ruga Riva

Variazioni dei referenti del Comitato di indirizzo dovranno essere comunicate alle altre Parti in forma scritta.

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- predisporre e approvare il Regolamento del Master;
- organizzare e coordinare il Master curando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione didattica del Master, la predisposizione del *budget*, la gestione dei rapporti con i partecipanti, la proposta delle coperture degli insegnamenti; la determinazione del trattamento economico dei docenti; l'individuazione dei tutor deputati a svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

Art. 5

Regolamento del Master

Il Master sarà disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo per disciplinare:

- gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
- l'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
- i requisiti di ammissione, le modalità di selezione dei partecipanti e il numero minimo e massimo degli iscritti ai fini dell'attivazione del Master;
- i requisiti di frequenza e il calendario delle lezioni;
- le condizioni per il conseguimento del titolo;
- l'entità del contributo di iscrizione al corso ed eventuali criteri di rateizzazione;
- eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale della tassa di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio
- i criteri per l'individuazione del corpo docente;
- le risorse di docenza e le strutture disponibili;
- il piano finanziario.

Art. 6

Gestione organizzativa e amministrativo-contabile

La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del Master è affidata a all'Università di Bergamo.

Art. 7

Durata e rinnovo

Il presente accordo di collaborazione ha validità ed efficacia dalla sottoscrizione per due edizioni di corso e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 8

Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 9

Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro competente per le controversie che coinvolgono l'Università sede amministrativa (Università di Bergamo).

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 11

Riservatezza

Le parti si obbligano, anche per i propri dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente contratto, a non divulgare senza autorizzazione scritta della controparte, se non in forza di obblighi di legge, ogni e qualsiasi informazione ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici inerente alla proprie attività, incluso il presente protocollo di intesa.

Articolo 12

Promozione dell'immagine

Al fine di tutelare e promuovere l'immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2 dell'Accordo stesso, previo consenso espresso delle Parti,

Art. 13

Referenti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:

Accademia della Guardia di Finanza
c.a. Capo 1° Servizio - Ufficio Addestramento
e Studi
via dello Statuto nr. 21, 24128 Bergamo
Tel 035404111
e mail: cerimoniale.accademia@gdf.it

Università di Bergamo
c.a. prof.....
Presso Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bergamo
Via Moroni 255-24127 Bergamo
Tel 0352052254
e mail

LUISS Guido Carli
c.a. prof.
Viale
Tel
e mail

Università Milano-Bicocca
c.a. prof. Oliviero Mazza
Presso Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
20126 Milano
Tel
e mail oliviero.mazza@unimib.it

Art. 14
Modifiche

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le parti.

Per l'Accademia della G.d.F.

Per l'Università degli Studi di Bergamo

Per l'Università LUISS Guido Carli

Per l'Università degli Studi Milano-Bicocca



CUS BERGAMO

ASD Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta
Sede Legale Università degli Studi di Bergamo
Via Salvecchio 19 24129 Bergamo www.unibg.it/cus
C.F. 80033000169 P.I. 03285030163
Uffici e Impianti Via Verdi 56 24044 Dalmine (Bg)
Tel e Fax 035 372819 Email cus@unibg.it

Spett.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BERGAMO

VIA SALVECCHIO 19
24129 BERGAMO

Bergamo, 01.09.2018

Oggetto: Sistemazione e ampliamento dell'ingresso degli impianti sportivi universitari

Con la presente facciamo seguito all'autorizzazione concessa dall'Università, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11.07.2017, per la realizzazione di uno spazio bar presso gli impianti sportivi universitari di Via Verdi 56 a Dalmine e l'attivazione del relativo servizio. Come noto, a ciò non si è potuto dare corso in quanto non è risultata d'interesse per il mercato la richiesta di anticipare il canone dei sei anni previsti, importo d'altra parte necessario per la realizzazione della struttura senza oneri diretti a carico dell'Università. In linea generale le imprese interessate, pur disponibili a corrispondere canoni annui molto più elevati di quello messo a gara (Euro 15.000), non intendevano o non erano in grado di anticipare il canone di sei anni.

Tenendo conto di quanto appena delineato, il progetto di ampliamento e sistemazione dell'ingresso del CUS a Dalmine è stato rivisto, prevedendo ora, invece di uno spazio bar da affidare ad un gestore esterno, di un adeguato spazio, attualmente non esistente, di accoglienza / ristoro (da attrezzare con macchine automatiche). In tale contesto è altresì previsto un affaccio della reception, lo spostamento dei bagni del pubblico (attualmente al di là dei cancelletti) nonché la realizzazione, sfruttando un attuale magazzino, di uno studio medico con le caratteristiche per effettuare le visite di idoneità sportiva agonistica. E' stata infine preventivata la sistemazione dei pavimenti dell'ingresso e dei corridoi, delle facciate esterne su Via Verdi (con la creazione di finestre nella sala corsi 1 che attualmente non ha aperture verso l'esterno) nonché l'inserimento di piante su tutto il fronte di Via Verdi. L'intervento nel suo complesso consentirebbe di venire più compiutamente incontro alle esigenze degli utenti, rivisitando l'area di ingresso sia da un

punto di vista estetico che da quello della sicurezza, dando un nuovo volto al fronte degli impianti e contemporaneamente eliminando ogni problema di sosta temporanea di auto nell'attuale spazio antistante l'ingresso, che diverrebbe esclusivamente pedonale. In questo senso è stato redatto il progetto di cui all'Allegato, per un costo complessivo di Euro 339 mila, Iva inclusa. Il Comune di Dalmine, in linea con quanto praticato negli ultimi interventi, non richiederebbe alcun tipo di onere sull'intervento.


Ricordiamo che negli ultimi anni il CUS ha effettuato investimenti sugli immobili di Dalmine di proprietà dell'Università per un totale complessivo di Euro 2.884.739,79. Tali investimenti, finanziati attraverso appositi mutui, comportano rilevanti esborsi per il CUS (Euro 211.746,77 nello scorso anno) che, in aggiunta alla sempre crescente richiesta di servizi da parte della popolazione universitaria, precludono al CUS la possibilità di finanziare in proprio ulteriori investimenti.

Pertanto chiediamo di volere cortesemente considerare la realizzazione dell'intervento in oggetto, che completerebbe in via definitiva l'impianto di Dalmine. Si significa che i costi per la progettazione esecutiva, essendo un'evoluzione del precedente progetto, sono già stati regolati dal CUS, che è parimenti disponibile a provvedere agli oneri di direzione lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento, nell'intento di mantenere l'unitarietà con la progettazione. In tal modo il costo dell'intervento risulterebbe ridotto delle spese tecniche di Euro 31 mila, Iva inclusa, ammontando quindi a circa Euro 308 mila, Iva inclusa.

Restando a disposizione, ringraziamo e porgiamo i più cordiali saluti.

**Il Presidente del Comitato per lo Sport
dell'Università degli Studi di Bergamo
DELEGATO DEL RETTORE PER LO SPORT**

(Prof. Francesco Lo Monaco)



**CUS
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
BERGAMO**

Il Presidente

(Dott. Claudio Bertoletti)



Committente

ASD CUS BERGAMO
Università degli Studi di
Bergamo
via Salvecchio, 19
24129 Bergamo

Progetto esecutivo

Nuovo ingresso Centro
Universitario Sportivo a
Dalmine

Elenco elaborati

Committente

ASD CUS BERGAMO
Università degli Studi di
Bergamo
via Salvecchio, 19
24129 Bergamo

Progetto esecutivo

Nuovo ingresso Centro
Universitario Sportivo a
Dalmine

**Quadro economico
di riferimento**

Quadro economico di riferimento

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	Strutture	€ 65.000,00
A2	Impianti elettrici meccanici e idraulici	€ 26.929,36
A3	Opere edili	€ 108.003,20
A4	Serramenti	€ 12.388,00
	Importo delle opere a base d'appalto	€ 212.320,56
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00
A)	Importo totale delle opere	€ 214.320,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B2	IVA 10%	€ 21.432,06
	Spese tecniche	€ 25.718,47
	IVA sulle spese tecniche	€ 5.658,06
	Spese tecniche IVA inclusa	€ 31.376,53
B3	Allacciamenti servizi pubblici	€ 2.000,00
B4	Imprevisti	€ 2.000,00
B5	Riqualificazioni	
	Esterni/Riqualificazione fronte sud	€ 30.745,20
	Interni/Pavimentazioni corridoio	€ 31.210,00
	IVA 10%	€ 6.195,52
	Riqualificazioni IVA inclusa	€ 68.150,72
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 124.959,31
	TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO	€ 339.279,87

indice

A	3
I criteri utilizzati	3
Inserimento sul territorio	5
Caratteristiche dei materiali prescelti	5
Opere strutturali	5
Materiali	5
Opere di rivestimento	6
B	6
Gli aspetti ambientali.	6
C	7
Cave e discariche	7
D	7
Il superamento delle barriere architettoniche.	7
E	7
Le reti ed i sottoservizi.	7
F	7
Variazioni rispetto al progetto preliminare.	7
G	7
Valorizzazione architettonica ed ambientale	7
H	8
Aggiornamento del Cronoprogramma	8



A

I criteri utilizzati

Il Centro Sportivo dell'Università degli Studi di Bergamo a Dalmine, in Via Verdi 56, è dotato di una ricca varietà di strutture che ospitano lo svolgimento di numerose attività sportive ma è carente per quanto riguarda gli spazi di accoglienza di chi sosta nel Centro per accompagnare gli utenti o solo per attendere di cominciare le attività in calendario.

Nel corso degli anni il Centro ha consolidato la sua funzione di luogo attrattivo ed aggregativo e la prospettiva di garantire anche la funzione legata all'accoglienza è stata colta pensando di rigenerare anche gli spazi dell'ingresso e consentire a questo una riqualificazione.

L'area adiacente all'ingresso e agli spogliatoi confina attualmente con un'area attrezzata. L'intervento proposto vuole garantire agli utenti un punto di accesso e di accoglienza strutturato ed in grado di garantire i servizi per chi attende.

Questo spazio diventa un ambito "polmone", in quanto permette la piacevole attesa per gli utenti che desiderano entrare nel centro. L'intero progetto si articola e definisce in relazione ad alcune considerazioni di uso contemporaneo e stagionale delle strutture esistenti e di nuova formazione.

L'ingresso diventerà uno spazio su cui si affacciano contemporaneamente l'entrata al centro e le relative strutture di accoglienza e ristoro.

Con la realizzazione del nuovo ingresso si prevede anche di attuare sistemazioni esterne ed interne tese a riqualificare e riorganizzare i percorsi di accesso alle attività sportive. In particolare all'esterno si punta a razionalizzare e dare maggiore sicurezza all'ingresso, separando il percorso pedonale da quello carrabile.

Si prevede inoltre di rendere il fronte esterno più rappresentativo delle attività che si svolgono all'interno aprendo verso via verdi una apertura che dia luce diretta ad una delle palestre più utilizzate del centro nonché di intervenire sulla riqualificazione della pavimentazione interna oggi particolarmente compromessa.

Un filare di alberi su via Verdi concluderà le sistemazioni esterne.

Nell'ambito dei lavori di sistemazione e ampliamento è prevista anche la realizzazione di una struttura idonea all'utilizzo come studio professionale per la medicina sportiva, come dall'allegata planimetria.

La superficie dello studio è di mq 30 più i servizi

L'impianto elettrico verrà realizzato secondo la norma tecnica CEI 64 - 8/7 sez.710.

Lo studio medico sarà costituito da

- Sala d'attesa
 - Superficie di pertinenza > mq 9,00
 - RAI > 1/10
- Sala visita mq 18
 - RAI 0,100
 - Pareti rivestite fino a 1,80 di materiale lavabile
 - Lavandino con comando non manuale
- Locale spogliatoio mq 6,60
 - Ventilazione meccanica
 - Pareti rivestite fino a 1,80 di materiale lavabile
- Bagno accessibile dalla sala d'attesa ad uso disabile

Inserimento sul territorio

Il padiglione cerca innanzitutto di rispettare l'identità naturale e architettonica del luogo in cui va a collocarsi.

Ha una forma monolitica e si inserisce all'interno della piccola piazza d'ingresso, conferendole una nuova valorizzazione dal punto di vista visivo.

Allo scopo di non invadere in maniera eccessiva lo spazio già limitato della piazza, il padiglione è stato incastonato. La forma della pianta è determinata dalla disposizione dell'area di accesso degli spazi interni; l'interno è rivestito in legno e si apre verso il pubblico nella piazza come un luogo aggregativo.

La struttura si sviluppa solo al solo piano terra avente altezza massima pari a circa 3,50 m. e con slp totale pari a circa 200 mq di cui circa 150 mq interni e destinati a sala d'attesa e centro medico sportivo, 10 mq destinati a bussola d'ingresso, e 30 mq esterni e mostra chiaramente anche la vocazione estiva senza però venir meno alle necessità di utilizzo nelle stagioni invernali, mediante ampie vetrate e affacci diretti sull'esterno.

Caratteristiche dei materiali prescelti

Opere strutturali

Scelte

progettuali

La struttura dell'edificio è stata progettata scegliendo una disposizione ed una tipologia in grado di perseguire i seguenti obiettivi:

1. riduzione dei costi una maglia strutturale semplice e ben distribuita;
2. utilizzazione di tipologie costruttive e di materiali di facile reperibilità con conseguente riduzione dei costi;

Materiali

● Fondazioni

1. Calcestruzzo con classe di resistenza C25/30

2. Acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C

3. per tutte le strutture in acciaio:
Acciaio da carpenteria metallica S275J

Il terreno di fondazione, come si evince dalle relazioni geologiche in possesso della committenza ha qualità geotecniche non critiche. Si procederà quindi alla realizzazione di un dado di fondazione di 60*40.

● Strutture in elevazione
Le strutture in elevazione saranno costituite pareti e solaio in pannelli fornitura e posa di setti portanti in c.a.:

● Pareti e solaio copertura in ca 160 mm (resistenza al fuoco REI 60)

- Pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete rosso incollate a strati incrociati, con colla poliuretana Purbond HB 110, a zero emissione di formaldeide, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva
- Resistenza al fuoco delle strutture:
Tutte le strutture avranno una classe di resistenza al fuoco REI 60.
- Impianto di climatizzazione
Vedi relazione allegata.
- Impianto elettrico
Vedi relazione allegata.

Opere di rivestimento

I pannelli di finitura saranno in pannelli in alluminio aggraffato.

Pannelli in lastre di alluminio:

- Fornitura e posa in opera di lastre in alluminio tipo Prefalz PREFA®, aventi le seguenti caratteristiche: lega 3005 (AlMn1Mg0,5) secondo norma EN 573/EN 1396; stato fisico H41 secondo norma EN 485; carico rottura Rm130-170 Mpa; carico di snervamento Rp0,2>100 Mpa; allungamento a rottura A50 > 6%. Spessore dei nastri 0,70 mm, larghezza utile in opera 430mm oppure 570mm in funzione dello sviluppo del coils.
Lastre preverniciate in coil coating.
Colore a scelta secondo la scheda cromatica PREFA attualmente valida in finitura goffrata o liscia. La quantità di fissaggi dovrà rispondere alle normative UNI10372, e in ogni caso dovrà essere sufficiente a sopperire le azioni di trazione dovute ai venti.
- Fornitura e posa in opera pannelli in magesite. Pannello ecologico, ignifugo, resistente all'acqua e agli urti. Resistenze al fuoco e all'umidità.
- Fornitura e posa di un materiale composito costituito da una miscela di particelle di legno e cemento compresso e secco. Una delle caratteristiche naturali del prodotto è che il suo aspetto non è omogenea e che mostra i punti di varie tonalità. Il pannello tipo Viroc è prodotta in diversi colori. Può essere calibrato/levigato (per le applicazioni che richiedono tolleranze più strette). Una volta calibrata, le particelle di legno restano visibili sulla superficie del pannello.

B

Gli aspetti ambientali.

Progetto proposto prevede l'utilizzo della bioarchitettura pertanto nuovo edificio concepito in modo da garantire una qualità abitativa complessiva, intesa come capacità di interagire in modo non importante con l'ambiente circostante, di consentire elevate distanze consumi energetici intrecci di garantire un costante livello di benessere interno delle situazioni climatiche diverse.

Materiali isolanti proposti sono tutti caratterizzati dalla elevata sostenibilità della competitività del progetto si prevede utilizzo di pannelli in lana di roccia 12 mm.

Per questo motivo le state caratterizzate con materiali sistemi costruttivi importanti studiati appositamente le pareti e coperture saranno ventilate e sarà predisposto stazione di pannelli fotovoltaici.

C

Cave e discariche

Non essendo previste demolizioni il poco materiale da scavo verrà conferito a discariche autorizzate nel raggio di 10 km. Essendo il materiale inerte previsto per la realizzazione del vespaio costituito da vetro cellulare la provenienza sarà da centri di riciclo autorizzati.

Riguardo al materiale di scavo che non troverà adeguato utilizzo in loco sarà previsto il deposito in apposite discariche autorizzate.

D

Il superamento delle barriere architettoniche.

Essendo l'intervento al piano terra non sono presenti barriere.

E

Le reti ed i sottoservizi.

La rete dei sottoservizi intercettata per l'allacciamento alle reti pubbliche..

F

Variazioni rispetto al progetto preliminare.

G

Valorizzazione architettonica ed ambientale

L'Amministrazione universitaria vede nell'attuazione di quest'opera l'opportunità di ispirare azioni al fine di un migliore e più efficace raggiungimento degli obiettivi del centro, migliorandone la fruibilità delle aree fluviali.

Relativamente al grado di flessibilità e reversibilità dell'intervento si sottolinea che: l'intervento nel suo complesso è perfettamente reversibile. E' infatti stata adottata una tecnologia a secco che consente di poter "smontare" il manufatto.







UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
CONTRATTUALISTICA

ALLEGATO AL PUNTO 4.3

SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

In data 21 settembre 2018 (prot. n. 144620/IX5) è stato redatto lo schema di Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 e l'elenco annuale opere pubbliche 2019 che sono costituiti dai seguenti elaborati:

- SCHEDA A – SCHEMA QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
- SCHEDA B – SCHEMA ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
- SCHEDA C – SCHEMA ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
- SCHEDA D – SCHEMA ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
- SCHEDA E – SCHEMA INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Il presente schema, che sarà adottato nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del 25 settembre 2018, sarà esposto all'Albo informativo dell'Ateneo per almeno sessanta giorni prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio d'Amministrazione unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.



SCHEDA A: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	31.376,53			31.376,53
Stanziamanti di bilancio	4.747.902,47	6.485.090,67		11.232.993,14
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	4.779.279,00	6.485.090,67		11.264.369,67

Il referente del programma
 Il Direttore Generale
 F.to Dott. Marco Rucci

SCHEDA B: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

cup	Descrizione opera	Determinazione dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompleta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
1																	
2																	
3																	
4																	



SCHEDA E: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice unico di intervento - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO INTERVENTO	FINALITA'	Livello di priorità	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli amb (S/N)	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o pro
			Cognome	Nome								Codice AUSA	Denominazione	
	F59D16000940005	Ex Centrale Enel in Dalmine - Ristrutturazione del fabbricato e costruzione nuovo edificio	Lanorte	Francesco	3.000.000,00	5.440.090,67	Miglioramento e incremento di servizio		N	N	Progetto esecutivo			
		Sistemazione e ampliamento dell'ingresso degli impianti sportivi universitari in Dalmine	Lanorte	Francesco			Miglioramento e incremento di servizio		N	N	Progetto esecutivo			
		Intervento di adeguamento generale impianti, ampliamento sala esterna, restyling complessivo della mensa universitaria di Dalmine	Lanorte	Francesco	55.000,00	355.000,00	Miglioramento e incremento di servizio		N	N	Relazione tecnica con stima di massima			
		Via dei Caniana in Bergamo - sicurezza antincendio: Rifacimento impianto rivelazione incendi	Lanorte	Francesco	255.000,00	255.000,00	Miglioramento e incremento di servizio		N	N	Relazione tecnica con stima di massima			
		Edifici sedi universitarie - efficientamento energetico: - Rosate sostituzione refrigeratori - Salvecchio riqualificazione centrale termica - Caniana riqualificazione sistemi di pompaggio - Moroni sostituzione serramenti - Varie sedi sostituzione corpi illuminanti	Lanorte	Francesco	980.000,00	980.000,00	Miglioramento e incremento di servizio		N	N	Relazione tecnica con stima di massima			
		Edifici sedi universitarie - sicurezza coperture	Lanorte	Francesco	145.000,00	145.000,00	Miglioramento e incremento di servizio		N	N	Relazione tecnica con stima di massima			
		Edifici sedi universitarie - riqualificazione facciate e manti di tenuta: - via Pignolo restauro facciate - Edificio A Dalmine rifacimento impermeabilizzazioni	Lanorte	Francesco	120.000,00	750.000,00	Miglioramento e incremento di servizio		N	N	Relazione tecnica con stima di massima			
TOTALE					4.555.000,00	7.925.090,67								

REGOLAMENTO DI ATENEUM PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO E PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI EX ART 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 240/210

TITOLO I

ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRIENNALI IN SEGUITO A VALUTAZIONE DEL MERITO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni, le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale/istituzionale dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Bergamo ed è finalizzato all'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento nelle progressioni triennali di cui al D.P.R. 15/12/2011, n° 232 emanato ai sensi dell'art. 8, della citata Legge 240/2010.
2. Ai fini del presente Regolamento per data di primo inquadramento nelle progressioni triennali si intende quella:
 - a) in cui hanno preso servizio i Professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010 citata ovvero quella da cui decorre l'opzione di cui all'art. 4 - Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011 citato;
 - b) da cui, i Professori e Ricercatori assunti secondo le modalità del regime previgente alla Legge 240/2010 citata, decorre la rimodulazione applicata ai sensi dell'art. 2 - Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, del D.P.R. 232/2011.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 232/2011 per i Professori ed i Ricercatori a tempo indeterminato di cui ai commi precedenti l'attribuzione delle classi stipendiali successive a quella di primo inquadramento, decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, non è automatica ma è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della conseguente valutazione da effettuarsi secondo i tempi ed i modi di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Avvio della procedura di valutazione individuale di Ateneo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione individuerà tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) gli aventi diritto alla valutazione nel corso dell'anno (c.d. valutabili).
2. Allo scopo di cui al precedente comma, l'Amministrazione verificherà, la data di maturazione del triennio avendo cura di considerare eventuali assenze che comportino interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio utile nonché anzianità riconosciute in sede di primo inquadramento. Pertanto ai fini del calcolo del triennio l'Amministrazione dovrà considerare servizio utile anche tutti i periodi di assenza, debitamente giustificati, che le norme di stato giuridico, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa, equiparano a servizio effettivo, nonché eventuali anzianità maturate alla data di primo inquadramento.
3. Al termine della verifica l'Amministrazione:
 - a) darà comunicazione ai valutabili, pubblicandone l'elenco nell'area riservata del portale di Ateneo (c.d. *MyPortal*) e indicando per ognuno di essi la data di termine di maturazione del triennio;

- b) pubblicherà moduli e istruzioni da utilizzare per sottoporsi alla procedura di valutazione; c) darà avviso a tutti i Professori e Ricercatori a tempo indeterminato dell'avvenuta pubblicazione, tramite comunicazione con e-mail istituzionale onde consentire le opportune verifiche e l'eventuale richiesta di chiarimenti, entro 10 giorni, in ordine all'esclusione dall'elenco.
4. L'Amministrazione, entro ulteriori 10 giorni effettuerà le conseguenti verifiche e ne comunicherà gli esiti.
 5. I valutabili, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, potranno presentare istanza per l'attribuzione della classe successiva unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto, nonché apposita autocertificazione relativa all'assolvimento degli obblighi didattici, di ricerca e gestionali/istituzionali oggetto di valutazione.
 6. La relazione di cui al precedente comma dovrà dare conto delle attività prestate nei tre anni precedenti a quello di maturazione del diritto, con le seguenti precisazioni:
 - a) per le attività didattiche e gestionali/istituzionali occorrerà fare riferimento al triennio accademico, costituito da tre anni accademici completi, rammentando che l'anno accademico, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre.
 - b) per le attività di ricerca occorrerà invece fare riferimento al triennio solare.
 7. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze l'Amministrazione le trasmetterà con la relativa documentazione alla Commissione di cui al successivo articolo, corredandole anche di un prospetto di riepilogo dello Stato giuridico ed economico relativo ai trienni accademico e solare utili alla maturazione del diritto.

Art. 3

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da cinque Professori ordinari, due dei quali con funzioni di supplente, scelti tra i non valutabili nell'anno di mandato.
2. La Commissione è nominata con Decreto rettorale e dura in carica, nell'anno solare di designazione, fino all'espletamento della procedura di valutazione, che deve concludersi entro 45 giorni dall'inizio della sua attività.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno tre componenti ed è integrata in caso di legittimo impedimento dei titolari dai supplenti, può svolgere la propria attività con modalità telematica.
5. Al termine dei lavori, la regolarità degli atti della Commissione è attestata dal Rettore.
6. La Commissione, ai sensi del successivo art. 6, decide anche dei reclami in ordine ai giudizi negativi.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8, Legge 240/2010, sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione della progressione triennale le attività didattiche, di ricerca e gestionali/istituzionali effettivamente assolte nel triennio utile alla maturazione del diritto ed individuato come da precedente art. 2, comma 6, lettere a) e b).
2. La Commissione opera le proprie valutazioni sulla base di quanto autocertificato dai valutabili, procedendo in misura non inferiore al 10%, a campione, ad accertarne la veridicità.
3. La Commissione valuta le singole istanze presentate tenendo conto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, dei criteri di seguito individuati.
 - a) attività didattica e integrativa:
 - i) aver assolto, come risulta autocertificato in sede di presentazione dell'istanza ed eventualmente verificato ai sensi del precedente comma 2, dai Registri delle attività didattiche, organizzative e istituzionali, i compiti didattici istituzionali, previsti dal "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari", assegnati dal proprio o da altro Dipartimento dell'Ateneo;
 - ii) aver compilato e consegnato i predetti Registri nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Ateneo;

b) attività di ricerca:

- i) aver pubblicato e inserito nell'Archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (c.d. Aisberg) almeno due prodotti scientifici, come definiti dall'ANVUR, o in alternativa una monografia, che sarebbero stati considerati utili ai fini della valutazione VQR immediatamente antecedente alla valutazione;
- ii) Il requisito di cui al precedente punto è ridotto ad un prodotto per Rettore, Prorettore vicario, Prorettori delegati, Direttori di Dipartimento, Presidenti di strutture didattiche interdipartimentali;

c) attività gestionali/istituzionali:

- i) aver presenziato ad almeno il 70% dei Consigli di Dipartimento di appartenenza, tenuto conto delle assenze giustificate e/o consentite alla luce delle norme di stato giuridico (vedi art. 2, comma 2). Aver comunque presenziato ad almeno il 20% dei Consigli del Dipartimento di appartenenza. Per la verifica di cui al precedente comma 2, del calcolo della percentuale delle presenze, che formano oggetto di autocertificazione, fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso i Presidi dei singoli Dipartimenti;
- ii) il requisito di cui al presente punto c) si considera soddisfatto, senza ulteriori accertamenti, per quei valutabili che, nel triennio, abbiano ricoperto per almeno due anni i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore delegato, Senatore accademico, Membro del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Delegato del Rettore, Presidente del Consiglio di Corso di studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Presidente di strutture didattiche interdipartimentali, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del centro per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

4. Nei casi di assenza, equiparati dalle norme di stato giuridico a servizio effettivo, la Commissione valuterà i compiti riducendoli in modo proporzionale all'assenza.
5. In ogni caso la progressione triennale non potrà essere attribuita a quei Professori o Ricercatori a tempo indeterminato che, pur considerati valutabili:
 - a) nei tre anni di riferimento siano stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con una sanzione superiore al richiamo verbale o a sanzione per violazione del codice etico;
 - b) sulla base della rilevazione dell'opinione degli studenti, siano state riscontrate dagli organi competenti a loro carico, per due anni accademici nel triennio di riferimento, gravi manchevolezze (quali, ad esempio, ma non solo, ripetute assenze a lezione, manifesto disinteresse per la didattica) o comportamenti gravemente scorretti (quali, ad esempio, ma non solo, atteggiamenti sessisti, discriminatori o prevaricatori, insolenze e turpiloquio).

Art. 5

Approvazione atti e comunicazione dei risultati della valutazione

1. Alla conclusione dei lavori la Commissione trasmette gli atti al Rettore che, con proprio Decreto, li approva entro 15 giorni.
2. Il Decreto è pubblicato su *MyPortal*, insieme all'elenco provvisorio di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione individuale con l'indicazione delle ragioni.

Art. 6

Reclamo

1. Fermo restando il diritto ad impugnare, in sede giurisdizionale, il giudizio espresso dalla Commissione, l'interessato può presentare reclamo motivato alla Commissione stessa entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3. Sul reclamo la Commissione si esprime entro 10 giorni; in seguito sarà pubblicato, su *MyPortal*, il Decreto rettorale contenente l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 7

Attribuzione della progressione triennale

1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone con proprio Decreto l'attribuzione della progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011 citato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, coloro che hanno riportato un giudizio negativo possono ripresentare la domanda, di attribuzione della progressione triennale, l'anno successivo.
3. I valutabili che non abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal presente Regolamento possono presentare istanza l'anno successivo.
4. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni triennali dovranno confluire nel Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 8

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, l'Amministrazione può stabilire dandone tempestiva comunicazione modalità diverse di avvio del procedimento di valutazione, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.
2. Il requisito di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) si applica a partire dalle valutazioni da espletarsi dall'anno 2021.

TITOLO II

VALUTAZIONE AI SENSI DEI COMMI 7 E 8 DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9

Definizione delle modalità per l'autocertificazione e la verifica delle attività svolte dai professori e dai ricercatori.

1. I professori e i ricercatori possono chiedere, autocertificando il possesso dei requisiti con apposito modulo presente su MyPortal, al Rettore la valutazione della propria attività. La valutazione avrà esito positivo se:
 - a) per quanto riguarda l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, nell'ultimo anno accademico concluso, i dati autocertificati sono conformi a quanto risulta dal Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali che il Direttore di Dipartimento ha validato come previsto all'art. 33, comma 7 del Regolamento didattico di Ateneo;
 - b) i risultati della ricerca sono conformi ai criteri previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016 e precisamente: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e:
 - i) aver per i professori di prima fascia avere il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - ii) aver per i professori di seconda fascia e i ricercatori avere il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

FONDO DIRIGENTI UNIBG PER L'ANNO 2018

Fondo anno 2010	€ 135.810,44
Decurtazione ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 - stabilizzazione riduzioni operate ai sensi dell'art. 9, c. 2bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010	€ 0,00
Riduzione operata ai sensi dell'art. 23, c. 2 del D.lgs. 75/2017 - rispetto limite Fondo 2016	€ 0,00
TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2018	€ 110.835,57
Importo del fondo necessario a finanziare le posizioni dirigenziali attualmente ricoperte	€ 95.389,03

Fondo rideterminato, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2011 previa certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti del 20.10.2011.

Non si operano decurtazioni in quanto nel 2014 non è stato superato il limite del 2010 e nessun dirigente è cessato.

Al netto dell'intera quota riferita ad un dirigente ex ISU cessato nel corso dell'anno 2010 (cfr. delibera CdA 25.11.2011).

DESTINAZIONI DEL FONDO	
Retribuzione di posizione – parte fissa	€ 24.311,22
Retribuzione di posizione – parte variabile	€ 52.000,00
Retribuzione di risultato (25% della posizione attribuita, soggetta a valutazione)	€ 19.077,81
TOTALE DESTINAZIONI FONDO ANNO 2018	€ 95.389,03



FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C E D PER L'ANNO 2018 E FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA CATEGORIA EP ANNO 2018 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 63 E 65 DEL CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 SIGLATO IN DATA 19.4.2018 E DALL'ART. 23 DEL D.LGS. 75/2017

1. PREMESSA

A partire dal 1.1.2018 la disciplina che regola la costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- **Art. 63 del CCNL** del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, siglato in data 19.4.2018:
“A decorrere dall’anno 2018, è istituito il nuovo “Fondo risorse decentrate” finanziato, in prima applicazione, dalle risorse stabili del precedente Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale, di cui all’art. 87 del CCNL 16/10/2008, come certificate dal Collegio dei revisori.”
Segue al comma 2 un’elencazione delle risorse che incrementano stabilmente il fondo, fra cui in particolare alla lett. d) sono previsti incrementi stabili *“delle risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, ove le stesse siano stanziolate dalle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche”*.
Al successivo comma 3 sono specificate le risorse variabili che possono incrementare il fondo, fra cui, alla lett. f) le *“risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, qualora le stesse siano stanziolate dall’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B, C e D per l’attivazione di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari”*.
Inoltre il comma 4 del medesimo articolo prevede che *“Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art. 65 le amministrazioni devono comunque applicare tutte le disposizioni di legge di contenimento che ne limitino complessivamente la crescita [...]”*.
- **Art. 65 del CCNL** sopra citato, in particolare il comma 3, lett. f) ai sensi del quale è possibile incrementare, con risorse variabili, il Fondo in oggetto *“delle risorse di cui all’art. 87, comma 2, del CCNL 16/10/2008, qualora le stesse siano stanziolate dall’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per l’attivazione di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari”*.
- **Art. 23 del D.lgs. 75/2017** *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in particolare il comma 2 che dispone che “[...]a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”*.

Ai sensi delle disposizioni normative sopra riportate il Fondo dell’anno 2018 dovrà essere costituito nel rispetto del limite di legge che corrisponde al limite soglia dei Fondi accessori 2016, con riferimento sia al



fondo del personale delle categorie B, C e D sia al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della categoria EP, che sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.5.2016 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 7.7.2016.

I fondi per il trattamento accessorio dell'anno 2016 sono stati incrementati ai sensi dell'art. 87 comma 2 del CCNL 16.10.2018 di un importo pari a € 105.000: un importo pari a € 100.000 è stato destinato al Fondo del personale di categoria B, C e D e un importo pari a € 5.000 al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale della categoria EP.

2. FONDI ACCESSORI ANNI PRECEDENTI

Le risorse incrementative dei Fondi dell'anno 2016, pari a € 105.000, sono state portate ad incremento dei Fondi accessori già a partire dall'anno precedente in quanto, a partire dall'anno 2015, sono cessate le misure di contenimento previste dal D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 ed è stato pertanto possibile integrare i fondi accessori, utilizzando le fonti contrattuali che lo consentivano, nei limiti previsti dalla legislazione allora vigente ossia sostanzialmente il rispetto del limite soglia di cui all'art. 67, comma 5, del D.L. 112/2008, che ha modificato l'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006):

“A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento”.

2

La medesima legge finanziaria prevedeva la possibilità di incrementare l'ammontare complessivo dei fondi con gli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali (art. 1, comma 191).

Nel documento denominato “Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2015: incremento delle risorse per l'ampliamento dell'organico e per l'attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione”, presentato al Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 10.12.2015 e successivamente al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2015, si dava conto degli elementi a sostegno di un'integrazione dei fondi accessori, analizzando i due percorsi che giustificavano la richiesta di risorse incrementative:

- a) l'ampliamento dell'organico a decorrere dall'anno 2006 fino all'anno 2015, a cui è corrisposta una proposta di incremento di risorse di natura stabile per un ammontare complessivo pari a € 80.000, calcolato sulla base del numero di unità aggiuntive che hanno insistito sul fondo dell'anno 2014 moltiplicato per l'importo medio pro-capite del fondo accessorio 2014;
- b) il recupero di risorse dal processo di riorganizzazione, le cui economie, di natura variabile, sono state quantificate in € 105.000 calcolando il costo delle unità di personale ricavate dal processo di riorganizzazione (6 dipendenti, 4 di categoria D e 2 di categoria C) che sono state ricollocate in nuovi servizi.

Entrambe le proposte si basavano sui presupposti di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL del 16.10.2008, la cui disciplina oggi è regolata dall'art. 63 del CCNL citato in premessa, ai sensi del quale era prevista la possibilità per le amministrazioni di valutare l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri



del trattamento economico accessorio del personale, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, a cui non si poteva far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportavano un incremento stabile della dotazione organica.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2015, ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi per l'integrazione del Fondo sia con risorse stabili, in considerazione del significativo incremento dell'organico e quindi della riduzione dell'importo pro-capite del Fondo, sia con risorse variabili derivanti dal processo di riorganizzazione. Stante però la normativa allora vigente che consentiva l'incremento dell'ammontare complessivo dei fondi, oltre i limiti del fondo dell'anno 2004 ridotto del 10%, solo con gli importi fissi del contratto nazionale e, sussistendo un orientamento interpretativo che non consentiva di ritenere che le risorse di cui all'art. 87 comma 2 potessero essere ricondotte a quelle di cui all'art. 1 comma 191 L. 266/2005, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare il Fondo delle sole risorse variabili esprimendo però una valutazione favorevole a computare nel Fondo le risorse di natura stabile non appena il quadro normativo, legislativo e contrattuale, lo avesse consentito in modo più chiaro e coerente con il sistema.

3. FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C E D ANNO 2018

Ad oggi, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL citato in premessa, è espressamente prevista la possibilità di incrementare con risorse stabili i Fondi, entro il limite soglia dell'anno 2016, considerato che l'art. 63 comma 2, lett. d) stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, possano incrementare stabilmente le risorse dei fondi per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici accessori a carico degli stessi, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche.

Il medesimo articolo inoltre, al comma 3 lett. f), prevede anche la possibilità di incrementare i fondi con risorse variabili per far fronte al maggior impegno richiesto al personale per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione dei programmi comunitari.

Pertanto, prendendo a riferimento il documento presentato per l'incremento del fondo accessorio dell'anno 2015 e aggiornando i dati in esso contenuti, si dà conferma dell'aumento del personale tecnico-amministrativo nei termini di seguito riportati (data di riferimento 1° gennaio di ciascun anno):

Personale Unibg	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tecnici e amministrativi	170	186	193	208	207	209	208	209	209

Personale Unibg	2015	2016	2017
Tecnici e amministrativi	209	213	215

L'importo del fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, negli anni 2006 (primo anno di blocco del fondo) e 2017, è riportato nella tabella seguente:



ANNO	IMPORTO FONDO CON RISORSE STABILI	IMPORTO PEO	NUMERO PTA DI RUOLO al 1.1. (ESCLUSI EP)	IMPORTO MEDIO PRO-CAPITE (lordo PEO)
2006	€ 323.695,21	€ 67.725,80	165	€ 2.372,25
2017	€ 216.766,81	€ 239.032,74	206	€ 2.212,62

Il personale dipendente di ruolo, dall'anno 2006 ad oggi, è aumentato di 41 unità. L'importo medio pro-capite del fondo 2017 è pari a circa € 2.212,62, pertanto l'importo che consentirebbe di incrementare stabilmente il Fondo per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici accessori a carico degli stessi, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche, è pari a circa € 91.000.

Per quanto attiene al processo di riorganizzazione di cui si è dato conto nella relazione sopra citata e anche nelle relazioni per l'incremento dei fondi 2016 e 2017, si è messo in evidenza come l'aggregazione di alcuni servizi abbia consentito un miglioramento della produttività marginale della struttura, recuperando unità di personale necessarie per rispondere alle nuove esigenze connesse allo sviluppo delle attività dell'Ateneo e ai cambiamenti normativi. Le risorse finanziarie recuperate sono state quantificate in base al costo delle unità di personale reimpiegate nelle nuove attività. Ad oggi si ritiene che si siano esauriti gli effetti di "risparmio" derivanti dalla riorganizzazione, seppur appare chiaro che le attività dell'Ateneo siano in continuo aumento.

Negli ultimi anni infatti sono stati attivati nuovi servizi e sono stati accresciuti quelli esistenti: dal 2014 per esempio sono stati potenziati tutti i servizi rivolti agli studenti, anche a fronte del notevole incremento delle iscrizioni. Altri servizi rivolti agli studenti sono stati creati ex novo, quali per esempio il servizio per la ricerca dell'alloggio o il servizio di accoglienza delle matricole. Inoltre negli ultimi anni è stata incrementata notevolmente l'offerta didattica, anche in lingua inglese, e sono aumentate le opportunità di studio all'estero per gli studenti. Sono stati ampliati anche gli spazi a disposizione dell'Ateneo, sia per lo svolgimento delle attività didattiche sia per uffici di docenti e personale.

Inoltre, a dicembre dell'anno 2017, è stato approvato un documento contenente le linee di sviluppo e miglioramento della struttura amministrativa per il triennio 2017/2019 i cui primi interventi sono stati attuati all'inizio dell'anno corrente: dal 1 aprile 2018 è stata modificata la modalità di gestione del supporto amministrativo ai Centri di ricerca di Ateneo superando la concentrazione presso una specifica unità organizzativa e assegnando le funzioni ad alcuni Presìdi e Servizi in relazione all'area disciplinare prevalente del personale docente e ricercatore che svolge funzioni di ricerca. Tale operazione è stata progettata ed attuata per ragioni di efficienza organizzativa e razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle complessive attività gestite. Nel prossimo futuro si prevede di dar corso agli interventi organizzativi che si propongono di snellire il primo livello gerarchico di responsabilità, rispetto al disegno organizzativo attuale, in modo da diminuire il numero di responsabili che riportano direttamente alla Direzione generale. A tal fine è prevista la creazione di macro strutture con l'aggregazione delle strutture amministrative in funzione del tipo di servizio erogato. Per esempio la creazione della direzione servizi agli studenti, che includerà l'attuale Servizio studenti, il Servizio per il diritto allo studio e il Servizio orientamento e programmi internazionali. Il secondo livello gerarchico tenderà progressivamente ad assumere una più ampia autonomia decisionale e organizzativa, nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento delle prime linee.

Queste misure sono volte ad accrescere l'efficienza della struttura amministrativa necessaria per poter far fronte all'aumento degli indicatori di volume e alle continue evoluzioni del quadro normativo anche in



considerazione del sottodimensionamento dell'organico visti i limiti assunzionali per le Università, introdotti dall'anno 2009 e tuttora vigenti. Infatti fino al 2009 è stato possibile rispondere alla crescita dell'Ateneo anche con l'ampliamento dell'organico. Dal 2009 fino al 2015 invece il numero di dipendenti è rimasto immutato ed è stato quindi necessario procedere alla razionalizzazione e alla riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa al fine di incrementare la produttività, come documentato nelle relazioni di incremento dei fondi sopra citate; dal 2016 c'è stato un incremento del personale, seppur sotto-dimensionato rispetto alle esigenze.

Tutto questo ha comportato, inevitabilmente, un maggior impegno per il personale già dipendente. A fronte anche del costante impegno profuso dal personale tecnico amministrativo la situazione finanziaria dell'Ateneo, nonostante il sotto finanziamento statale di cui si dà costantemente conto in tutte le relazioni di accompagnamento dei Bilanci preventivi e di esercizio, è tale da consentire di chiudere anche per il 2017 l'esercizio con oltre 12 milioni di euro di utile non vincolato.

Tutto ciò premesso appare pertanto ipotizzabile poter corrispondere al maggior impegno richiesto ai dipendenti con uno stanziamento di risorse di natura variabile per un importo pari a € 55.000.

A sostegno della proposta di incremento delle risorse del "**fondo risorse decentrate**" per le categorie B, C e D, anche di natura variabile oltre che di natura stabile, di seguito si riportano alcuni indicatori che permettono di comprendere come le risorse del nostro Ateneo, in termini di personale e di finanziamenti, anche in confronto con quelle degli altri Atenei, siano decisamente sotto-dimensionate. Un dato di fondamentale importanza è il rapporto fra il numero di studenti rispetto al numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo, nonché il rapporto fra il numero di docenti e personale tecnico amministrativo:

Indici	Bergamo	Atenei piccoli	Atenei del Nord-Ovest	Italia
Docenti / CdS Totali 2015-2016	10,26	12,73	12,44	12,13
PTA/Docenti	0,69	1,10	0,94	1,01
PTA / CdS Totali 2015-2016	7,06	14,02	11,69	12,21
PTA / Immatricolati 2015-16	0,040	0,129	0,121	0,147
PTA / Iscritti 2015-16	0,013	0,036	0,030	0,034

Da quanto esposto appare con evidenza come nel corso del periodo in esame si siano realizzati i presupposti individuati sia dall'art. 63, c. 2 lett. d) del CCNL del 19.4.2018, per destinare una quota incrementativa di risorse stabili nella costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio, sia dall'art. 63, comma 3, lett. f) del CCNL medesimo e, per il Fondo del personale EP, dall'art. 65, comma 3 lett. f), per destinare una quota incrementativa di risorse variabili nella costituzione del fondo, vista l'attivazione di nuovi servizi e il potenziamento di alcuni di quelli esistenti che hanno richiesto un maggior impegno al personale amministrativo.

Pertanto si ritiene di costituire il Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e il Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale EP nei seguenti termini:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

- individuando come stabili, a seguito dell'ampliamento dell'organico avvenuto tra il 2006 e il 2017, risorse per un importo pari a € 91.000, calcolato sulla base dell'importo medio pro-capite del Fondo erogato nel 2017;
- stanziando risorse variabili in considerazione del maggior impegno richiesto al personale, per un importo pari a:
 - € 50.000 per il Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D, che, per il rispetto del limite del Fondo 2016, saranno effettivamente assegnabili al fondo per un importo pari a € 4.334,16;
 - € 5.000 per il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP, di cui all'art. 65 del CCNL citato in premessa che, per il rispetto del limite del Fondo 2016, saranno effettivamente assegnabili al fondo per un importo pari a € 2.518,81.

Pertanto il Fondo risorse decentrate per il 2018 è costituito come da tabella allegata (allegato 1) alla presente relazione e il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP è costituito come da tabella allegata (allegato 2).

Bergamo, 21 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Marco Rucci)
f.to Marco Rucci

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA CATEGORIA EP ANNO 2018		
Fondo anno 2004		€ 58.023,69
Decurtazione del fondo ex art. 1 comma 189 L. 266/2005 come modificato dall'art. 67 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008		€ 5.802,37
TOTALE FONDO AL 2004		€ 52.221,33
CCNL 28.03.2006 BE 2004/2005	art. 5 comma 1 - 0,50% monte salari 2003 a decorrere dal 31.12.2005 e a valere dal 2006	€ 940,01
	art.10 comma 1 lettera f) - incremento dotazione organica o servizi - istituzione nuove posizioni e adeguamento precedenti posizioni di responsabilità	€ 35.074,38
CCNL 16.10.2008 QN 2006/2009 BE 2006/2007	art. 90 comma 2 - 0,50% monte salari 2005 a decorrere dall'1.10.2007	€ 1.575,42
ADDENDI: risorse stabili ex art. 65, c. 2 CCNL 19.4.2018:		
Quota RIA dipendenti cessati, art. 63, c. 2 lett. a) - considerate cessazioni EP dall'anno 2016		€ 2.481,18
Stabile incremento della dotazione organica ex art. 87, c. 2 CCNL 16.10.2008, art. 65, c. 2 lett c) - vedi delibera CdA del 22.3.2016		€ 22.000,00
Decurtazione ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 - stabilizzazione riduzioni operate ai sensi dell'art. 9, c. 2 <i>bis</i> D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010		€ 0,00
TOTALE FONDO STABILE 2018		€ 114.292,32
Addendi - risorse variabili ex art. 65 comma 3 CCNL 19.4.2018:		
Risorse derivanti da attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione ex art. 87, c. 2 CCNL 16.10.2008, art. 65, c. 3 lett f)		€ 5.000,00
Somme non utilizzate Fondo anno precedente: FONDO 2017 (confronta determinazione Resp. Servizi Amministrativi Generali Rep. n. 290/2018 del 13.4.2018)		€ 491,51
TOTALE FONDO ANNO 2018		€ 119.783,83
Riduzione operata ai sensi dell'art. 23, c. 2 del D.lgs. 75/2017 - rispetto limite Fondo 2016		€ 2.481,19
TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2018		€ 117.302,64



ALLEGATO N.1 AL PUNTO 6.14

FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C E D PER L'ANNO 2018 E FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA CATEGORIA EP ANNO 2018 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 63 E 65 DEL CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 SIGLATO IN DATA 19.4.2018 E DALL'ART. 23 DEL D.LGS. 75/2017

1. PREMESSA

A partire dal 1.1.2018 la disciplina che regola la costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- **Art. 63 del CCNL** del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, siglato in data 19.4.2018:
“A decorrere dall’anno 2018, è istituito il nuovo “Fondo risorse decentrate” finanziato, in prima applicazione, dalle risorse stabili del precedente Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale, di cui all’art. 87 del CCNL 16/10/2008, come certificate dal Collegio dei revisori.”
Segue al comma 2 un’elencazione delle risorse che incrementano stabilmente il fondo, fra cui in particolare alla lett. d) sono previsti incrementi stabili *“delle risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, ove le stesse siano stanziolate dalle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente Fondo, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche”*.
Al successivo comma 3 sono specificate le risorse variabili che possono incrementare il fondo, fra cui, alla lett. f) le *“risorse di cui all’art. 87 comma 2 del CCNL 16/10/2008, qualora le stesse siano stanziolate dall’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria B, C e D per l’attivazione di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari”*.
Inoltre il comma 4 del medesimo articolo prevede che *“Nella costituzione del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art. 65 le amministrazioni devono comunque applicare tutte le disposizioni di legge di contenimento che ne limitino complessivamente la crescita [...]”*.
- **Art. 65 del CCNL** sopra citato, in particolare il comma 3, lett. f) ai sensi del quale è possibile incrementare, con risorse variabili, il Fondo in oggetto *“delle risorse di cui all’art. 87, comma 2, del CCNL 16/10/2008, qualora le stesse siano stanziolate dall’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per l’attivazione di nuovi servizi o l’accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari”*.
- **Art. 23 del D.lgs. 75/2017** *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in particolare il comma 2 che dispone che “[...]a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”*



Ai sensi delle disposizioni normative sopra riportate il Fondo dell'anno 2018 dovrà essere costituito nel rispetto del limite di legge che corrisponde al limite soglia dei Fondi accessori 2016, con riferimento sia al fondo del personale delle categorie B, C e D sia al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della categoria EP, che sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.5.2016 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 7.7.2016.

I fondi per il trattamento accessorio dell'anno 2016 sono stati incrementati ai sensi dell'art. 87 comma 2 del CCNL 16.10.2018 di un importo pari a € 105.000: un importo pari a € 100.000 è stato destinato al Fondo del personale di categoria B, C e D e un importo pari a € 5.000 al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale della categoria EP.

2. FONDI ACCESSORI ANNI PRECEDENTI

Le risorse incrementative dei Fondi dell'anno 2016, pari a € 105.000, sono state portate ad incremento dei Fondi accessori già a partire dall'anno precedente in quanto, a partire dall'anno 2015, sono cessate le misure di contenimento previste dal D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 ed è stato pertanto possibile integrare i fondi accessori, utilizzando le fonti contrattuali che lo consentivano, nei limiti previsti dalla legislazione allora vigente ossia sostanzialmente il rispetto del limite soglia di cui all'art. 67, comma 5, del D.L. 112/2008, che ha modificato l'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006):

“A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento”.

La medesima legge finanziaria prevedeva la possibilità di incrementare l'ammontare complessivo dei fondi con gli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali (art. 1, comma 191).

Nel documento denominato “Fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2015: incremento delle risorse per l'ampliamento dell'organico e per l'attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione”, presentato al Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 10.12.2015 e successivamente al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2015, si dava conto degli elementi a sostegno di un'integrazione dei fondi accessori, analizzando i due percorsi che giustificavano la richiesta di risorse incrementative:

- a) l'ampliamento dell'organico a decorrere dall'anno 2006 fino all'anno 2015, a cui è corrisposta una proposta di incremento di risorse di natura stabile per un ammontare complessivo pari a € 80.000, calcolato sulla base del numero di unità aggiuntive che hanno insistito sul fondo dell'anno 2014 moltiplicato per l'importo medio pro-capite del fondo accessorio 2014;
- b) il recupero di risorse dal processo di riorganizzazione, le cui economie, di natura variabile, sono state quantificate in € 105.000 calcolando il costo delle unità di personale ricavate dal processo di riorganizzazione (6 dipendenti, 4 di categoria D e 2 di categoria C) che sono state ricollocate in nuovi servizi.



Entrambe le proposte si basavano sui presupposti di cui all'art. 87 comma 2 del CCNL del 16.10.2008, la cui disciplina oggi è regolata dall'art. 63 del CCNL citato in premessa, ai sensi del quale era prevista la possibilità per le amministrazioni di valutare l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, a cui non si poteva far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportavano un incremento stabile della dotazione organica.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.12.2015, ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi per l'integrazione del Fondo sia con risorse stabili, in considerazione del significativo incremento dell'organico e quindi della riduzione dell'importo pro-capite del Fondo, sia con risorse variabili derivanti dal processo di riorganizzazione. Stante però la normativa allora vigente che consentiva l'incremento dell'ammontare complessivo dei fondi, oltre i limiti del fondo dell'anno 2004 ridotto del 10%, solo con gli importi fissi del contratto nazionale e, sussistendo un orientamento interpretativo che non consentiva di ritenere che le risorse di cui all'art. 87 comma 2 potessero essere ricondotte a quelle di cui all'art. 1 comma 191 L. 266/2005, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare il Fondo delle sole risorse variabili esprimendo però una valutazione favorevole a computare nel Fondo le risorse di natura stabile non appena il quadro normativo, legislativo e contrattuale, lo avesse consentito in modo più chiaro e coerente con il sistema.

3. FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C E D ANNO 2018

Ad oggi, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL citato in premessa, è espressamente prevista la possibilità di incrementare con risorse stabili i Fondi, entro il limite soglia dell'anno 2016, considerato che l'art. 63 comma 2, lett. d) stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, possano incrementare stabilmente le risorse dei fondi per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici accessori a carico degli stessi, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche.

Il medesimo articolo inoltre, al comma 3 lett. f), prevede anche la possibilità di incrementare i fondi con risorse variabili per far fronte al maggior impegno richiesto al personale per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione dei programmi comunitari.

Pertanto, prendendo a riferimento il documento presentato per l'incremento del fondo accessorio dell'anno 2015 e aggiornando i dati in esso contenuti, si dà conferma dell'aumento del personale tecnico-amministrativo nei termini di seguito riportati (data di riferimento 1° gennaio di ciascun anno):

Personale Unibg	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tecnici e amministrativi	170	186	193	208	207	209	208	209	209

Personale Unibg	2015	2016	2017
Tecnici e amministrativi	209	213	215

L'importo del fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, negli anni 2006 (primo anno di blocco del fondo) e 2017, è riportato nella tabella seguente:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO



ANNO	IMPORTO FONDO CON RISORSE STABILI	IMPORTO PEO	NUMERO PTA DI RUOLO al 1.1. (ESCLUSI EP)	IMPORTO MEDIO PRO-CAPITE (lordo PEO)
2006	€ 323.695,21	€ 67.725,80	165	€ 2.372,25
2017	€ 216.766,81	€ 239.032,74	206	€ 2.212,62

Il personale dipendente di ruolo, dall'anno 2006 ad oggi, è aumentato di 41 unità. L'importo medio pro-capite del fondo 2017 è pari a circa € 2.212,62, pertanto l'importo che consentirebbe di incrementare stabilmente il Fondo per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici accessori a carico degli stessi, derivanti da stabili incrementi delle dotazioni organiche, è pari a circa € 91.000.

Per quanto attiene al processo di riorganizzazione di cui si è dato conto nella relazione sopra citata e anche nelle relazioni per l'incremento dei fondi 2016 e 2017, si è messo in evidenza come l'aggregazione di alcuni servizi abbia consentito un miglioramento della produttività marginale della struttura, recuperando unità di personale necessarie per rispondere alle nuove esigenze connesse allo sviluppo delle attività dell'Ateneo e ai cambiamenti normativi. Le risorse finanziarie recuperate sono state quantificate in base al costo delle unità di personale reimpiegate nelle nuove attività. Ad oggi si ritiene che si siano esauriti gli effetti di "risparmio" derivanti dalla riorganizzazione, seppur appare chiaro che le attività dell'Ateneo siano in continuo aumento.

Negli ultimi anni infatti sono stati attivati nuovi servizi e sono stati accresciuti quelli esistenti: dal 2014 per esempio sono stati potenziati tutti i servizi rivolti agli studenti, anche a fronte del notevole incremento delle iscrizioni. Altri servizi rivolti agli studenti sono stati creati ex novo, quali per esempio il servizio per la ricerca dell'alloggio o il servizio di accoglienza delle matricole. Inoltre negli ultimi anni è stata incrementata notevolmente l'offerta didattica, anche in lingua inglese, e sono aumentate le opportunità di studio all'estero per gli studenti. Sono stati ampliati anche gli spazi a disposizione dell'Ateneo, sia per lo svolgimento delle attività didattiche sia per uffici di docenti e personale.

Inoltre, a dicembre dell'anno 2017, è stato approvato un documento contenente le linee di sviluppo e miglioramento della struttura amministrativa per il triennio 2017/2019 i cui primi interventi sono stati attuati all'inizio dell'anno corrente: dal 1 aprile 2018 è stata modificata la modalità di gestione del supporto amministrativo ai Centri di ricerca di Ateneo superando la concentrazione presso una specifica unità organizzativa e assegnando le funzioni ad alcuni Presidi e Servizi in relazione all'area disciplinare prevalente del personale docente e ricercatore che svolge funzioni di ricerca. Tale operazione è stata progettata ed attuata per ragioni di efficienza organizzativa e razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle complessive attività gestite. Nel prossimo futuro si prevede di dar corso agli interventi organizzativi che si propongono di snellire il primo livello gerarchico di responsabilità, rispetto al disegno organizzativo attuale, in modo da diminuire il numero di responsabili che riportano direttamente alla Direzione generale. A tal fine è prevista la creazione di macro strutture con l'aggregazione delle strutture amministrative in funzione del tipo di servizio erogato. Per esempio la creazione della direzione servizi agli studenti, che includerà l'attuale Servizio studenti, il Servizio per il diritto allo studio e il Servizio orientamento e programmi internazionali. Il secondo livello gerarchico tenderà progressivamente ad assumere una più ampia autonomia decisionale e organizzativa, nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento delle prime linee.

Queste misure sono volte ad accrescere l'efficienza della struttura amministrativa necessaria per poter far fronte all'aumento degli indicatori di volume e alle continue evoluzioni del quadro normativo anche in



considerazione del sottodimensionamento dell'organico visti i limiti assunzionali per le Università, introdotti dall'anno 2009 e tuttora vigenti. Infatti fino al 2009 è stato possibile rispondere alla crescita dell'Ateneo anche con l'ampliamento dell'organico. Dal 2009 fino al 2015 invece il numero di dipendenti è rimasto immutato ed è stato quindi necessario procedere alla razionalizzazione e alla riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa al fine di incrementare la produttività, come documentato nelle relazioni di incremento dei fondi sopra citate; dal 2016 c'è stato un incremento del personale, seppur sotto-dimensionato rispetto alle esigenze.

Tutto questo ha comportato, inevitabilmente, un maggior impegno per il personale già dipendente. A fronte anche del costante impegno profuso dal personale tecnico amministrativo la situazione finanziaria dell'Ateneo, nonostante il sotto finanziamento statale di cui si dà costantemente conto in tutte le relazioni di accompagnamento dei Bilanci preventivi e di esercizio, è tale da consentire di chiudere anche per il 2017 l'esercizio con oltre 12 milioni di euro di utile non vincolato.

Tutto ciò premesso appare pertanto ipotizzabile poter corrispondere al maggior impegno richiesto ai dipendenti con uno stanziamento di risorse di natura variabile per un importo pari a € 55.000.

A sostegno della proposta di incremento delle risorse del "**fondo risorse decentrate**" per le categorie B, C e D, anche di natura variabile oltre che di natura stabile, di seguito si riportano alcuni indicatori che permettono di comprendere come le risorse del nostro Ateneo, in termini di personale e di finanziamenti, anche in confronto con quelle degli altri Atenei, siano decisamente sotto-dimensionate. Un dato di fondamentale importanza è il rapporto fra il numero di studenti rispetto al numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo, nonché il rapporto fra il numero di docenti e personale tecnico amministrativo:

Indici	Bergamo	Atenei piccoli	Atenei del Nord-Ovest	Italia
Docenti / CdS Totali 2015-2016	10,26	12,73	12,44	12,13
PTA/Docenti	0,69	1,10	0,94	1,01
PTA / CdS Totali 2015-2016	7,06	14,02	11,69	12,21
PTA / Immatricolati 2015-16	0,040	0,129	0,121	0,147
PTA / Iscritti 2015-16	0,013	0,036	0,030	0,034

Da quanto esposto appare con evidenza come nel corso del periodo in esame si siano realizzati i presupposti individuati sia dall'art. 63, c. 2 lett. d) del CCNL del 19.4.2018, per destinare una quota incrementativa di risorse stabili nella costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio, sia dall'art. 63, comma 3, lett. f) del CCNL medesimo e, per il Fondo del personale EP, dall'art. 65, comma 3 lett. f), per destinare una quota incrementativa di risorse variabili nella costituzione del fondo, vista l'attivazione di nuovi servizi e il potenziamento di alcuni di quelli esistenti che hanno richiesto un maggior impegno al personale amministrativo.

Pertanto si ritiene di costituire il Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e il Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale EP nei seguenti termini:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

- individuando come stabili, a seguito dell'ampliamento dell'organico avvenuto tra il 2006 e il 2017, risorse per un importo pari a € 91.000, calcolato sulla base dell'importo medio pro-capite del Fondo erogato nel 2017;
- stanziando risorse variabili in considerazione del maggior impegno richiesto al personale, per un importo pari a:
 - € 50.000 per il Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D, che, per il rispetto del limite del Fondo 2016, saranno effettivamente assegnabili al fondo per un importo pari a € 4.334,16;
 - € 5.000 per il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP, di cui all'art. 65 del CCNL citato in premessa che, per il rispetto del limite del Fondo 2016, saranno effettivamente assegnabili al fondo per un importo pari a € 2.518,81.

Pertanto il Fondo risorse decentrate per il 2018 è costituito come da tabella allegata (allegato 1) alla presente relazione e il Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP è costituito come da tabella allegata (allegato 2).

Bergamo, 21 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Marco Rucci)
f.to Marco Rucci

Costituzione Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D - anno 2018

Fondo 2004 ex-art. 1, comma 189, Legge 266/2005	€ 348.608,65
Adeguamento ex. art. 41 del CCNL 27.01.2005 BE 2002/03 a decorrere da 1.1.2003	€ 10.622,90
Decurtazione del 10% ex art. 67 D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008	€ 35.923,16
TOTALE FONDO AL 2004	€ 323.308,40
Adeguamento ex art. 5 del CCNL 28.03.2006	€ 7.567,93
Adeguamento previsto dall'art. 87 comma 1 lett c) CCNL 16.10.2008	€ 17.120,81
Quota ex ISU - a seguito ad affidamento all'Università degli Studi di Bergamo delle funzioni inerenti la gestione degli interventi per lo studio universitario precedentemente di competenza dell'ISU, disciolto con Legge Regionale 13/12/2004, n.33 - ex art. 87, c. 2 CCNL 16.10.2008	€ 11.894,75
Addendi - risorse stabili ex art. 63 comma 2 CCNL 19.4.2018:	
Quota RIA dipendenti cessati, art. 63, c. 2 lett. a) - considerate cessazioni fino a 1.1.2018	€ 12.391,21
Stabile incremento della dotazione organica ex art. 87, c. 2 CCNL 16.10.2008, art. 63, c. 2 lett d)	€ 91.000,00
Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria dei dipendenti <u>CESSATI</u> , art. 63, c. 2, lett e) - considerate cessazioni fino a 1.1.2018	€ 45.796,55
Differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria per <u>PASSAGGI DI CATEGORIA</u> , art. 63, c. 2, lett e) - considerati passaggi fino a 1.1.2018	€ 51.394,62
TOTALE	€ 560.474,26
Detrazioni:	
Quota trasferita al capitolo stipendi del personale di Ateneo per il pagamento delle progressioni economiche all'interno della categoria (art. 88 CCNL) per gli anni dal 2004 al 2010	€ 239.032,74
Decurtazione ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 - stabilizzazione riduzioni operate ai sensi dell'art. 9, c. 2bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010	€ 0,00
TOTALE FONDO STABILE 2018 AL NETTO DEL CARICO STORICO DELLE PROGRESSIONI	€ 321.441,52
Addendi - risorse variabili ex art. 63 comma 3 CCNL 19.4.2018:	
Rateo RIA dipendenti cessati, art. 63, c. 3 lett. d) - considerate cessazioni fino a 1.1.2018	€ 250,77
Rateo differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria dei dipendenti <u>CESSATI</u> , art. 63, c. 3 lett. d) - considerate cessazioni fino a 1.1.2018	€ 2.128,15
Rateo differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria per <u>PASSAGGI DI CATEGORIA</u> , art. 63, c. 3 lett. d) - considerati passaggi fino a 1.1.2018	€ 276,55
Risorse derivanti da attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione ex art. 87, c. 2 CCNL 16.10.2008, art. 63, c. 3 lett f)	€ 50.000,00
Somme non distribuite FONDO 2017:	
risparmio derivante dalla fase di distribuzione del FONDO 2017 (confronta determinazione DG Rep. n. 287/2018 del 12.4.2018)	€ 1.561,57
Risparmio su FONDO STRAORDINARIO 2018	da quantificare a consuntivo
TOTALE FONDO ANNO 2018 AL NETTO DEL CARICO STORICO DELLE PROGRESSIONI	€ 375.658,56
Riduzione operata ai sensi dell'art. 23, c. 2 del D.lgs. 75/2017 - rispetto limite Fondo 2016.	€ 45.665,84
TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2018	€ 329.992,72

ALLEGATO AL PUNTO 7.3

Repertorio numero

Raccolta numero

DONAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo,

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, e alla presenza delle testi note e idonee signore

Rossi Silvana, nata a Seriate (BG) il 6 febbraio 1962, residente in Seriate, via Basse n.4/A e

Tironi Eliana, nata a Bergamo il 28 settembre 1974, residente ad Almenno San Salvatore, via Val d'Imagna n.3,

sono presenti i signori

Pizzigoni arch. Attilio, nato a Bergamo il 10 ottobre 1947, codice fiscale PZZ TTL 47R10 A794A, residente a Bergamo, via Monte Ortigara n.25,

(di seguito anche solo "donante");

Morzenti Pellegrini prof. Remo, nato a Clusone (BG) l'11 agosto 1968, codice fiscale MRZ RME 68M11 C800F e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente subito detto, docente

universitario, che interviene al presente atto nella sua qualità di Rettore e, come tale, legale rappresentante dell'Ente:

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO"

con sede legale in Bergamo (BG), via Salvecchio n.19, codice fiscale 80004350163 - Partita IVA 01612800167, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di legge e dello statuto vigente ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 2018, in copia autentica al presente allegata sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale,

(di seguito anche solo "donataria").

Ente di diritto italiano e comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e quanto al prof.Remo Morzenti Pellegrini, espressa qualifica e poteri io notaio sono certo.

P r e m e s s o

- che il signor arch.Attilio Pizzigoni ha manifestato la volontà di donare all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO, a riconoscimento che l'Istituzione sta lavorando positivamente in una crescita di cultura e di civiltà che la vede sempre più unita su obiettivi comuni con l'intera comunità bergamasca, quattro bassorilievi in bronzo opera di Giacomo Manzù (cm.26/27

x 96/98) - "Fregio per il Monumento ai Fratelli Calvi in Piazza Matteotti a Bergamo", 1933, fusione in bronzo, 1/3, di cui è unico proprietario;

- che il donante sottolinea la vicenda di queste opere di Giacomo Manzù all'interno della complessa realizzazione di un monumento cittadino particolarmente significativo sia nella storia sociale e politica della città e del Paese, sia urbanisticamente per la sua strategica collocazione nella piazza municipale, sia architettonicamente per la singolarità della progettazione, dei materiali e dei riferimenti compositivi, ma soprattutto perchè rappresenta un momento particolarmente felice di collaborazione creativa tra un numeroso gruppo di artisti bergamaschi tra i quali anche suo padre Pino (Giuseppe) Pizzigoni (nato a Bergamo il 9 giugno 1901 e deceduto il 27 marzo 1967). Si tratta quindi di una testimonianza storica che va letta nella sua autorialità collettiva e in quanto tale capace di celebrare una storia comune, di artisti tra loro anche molto diversi, provenienti da formazioni e linguaggi non omogenei, ma che hanno qui collaborato in modo significativo. Giacomo Manzù, infatti, è l'artista che ben rappresenta questa situazione anche perchè, più degli altri, ha raggiunto fama e notorietà internazionale,

ma nella sua opera sta anche il ricordo dei contributi che diedero gli altri artisti: Nino Galizzi, Costante Coter, Francesco e Massimo Minotti, Giacomo Manzoni (omonimo di Manzù), Attilio Nani e Tobia Vescovi;

- che per il donante la vicenda è significativa e carica di valori personali e affettivi, poichè i quattro fratelli Calvi (Natale, Attilio, Santino e Giannino), erano cugini primi dell'architetto Pino Pizzigoni. La loro vicenda è poi entrata in narrazioni importanti della tradizione non solo storica ma anche letteraria italiana, comparando nei racconti di Emilio Gadda sulla Grande Guerra o nelle pagine con cui Gabriele D'Annunzio celebrò la loro mamma Clelia Pizzigoni;

- che motivazioni civiche e personali si integrano nel gesto di questa donazione che non deve essere interpretata come atto della munificenza privata di un singolo, ma come testimonianza dei tanti gesti di eroismo e di umanità, di valore artistico e di dolore materno di contenuti che riguardano la storia cittadina e italiana come la storia più personale del donante, al quale tuttavia non va altro riconoscimento se non quello di averne conservato un segno per affidarlo alla memoria collettiva;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO, in seduta del 2018, ha espresso parere favorevole all'accettazione della donazione assumendosi l'impegno di esporre le opere oggetto di donazione in modo permanente all'interno dell'Aula Magna - ex Chiesa di Sant'Agostino al fine di consentire la fruibilità da parte della cittadinanza oltre all'impegno di realizzare una piccola pubblicazione in occasione della giornata di inaugurazione dell'allestimento delle opere;

tutto ciò premesso

confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, alla continua presenza delle testi, il signor

arch. Attilio Pizzigoni

qui intervenuto,

d o n a

all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

che, come rappresentata, con vivo apprezzamento per il gesto munifico, accetta, quattro bassorilievi in bronzo opera di Giacomo Manzù (cm.26/27 x 96/98) - "Fregio per il Monumento ai Fratelli Calvi in Piazza Matteotti a Bergamo", 1933, fusione in bronzo, meglio descritti nella relazione tecnica che viene al

presente allegata sotto "B" a formarne parte integrante e sostanziale.

Gli effetti traslativi della presente donazione decorrono da oggi così come da oggi decorre il possesso di diritto.

Per la donazione vengono determinati i seguenti

PATTI E CONDIZIONI

1. La donazione è effettuata a favore dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO con impegno della donataria, a conferma dell'apprezzamento per quanto ricevuto in donazione, di esporre le opere donate nell'Aula Magna - ex Chiesa di Sant'Agostino.

2. L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO assume l'ulteriore preciso impegno di mantenere quanto oggetto di donazione in unica allocazione anche se nel tempo si rendesse necessaria la rimozione di parte del materiale donato per eventuali restauri o in genere interventi manutentivi così che venga comunque garantita la pubblica fruizione, la valorizzazione e l'ottima conservazione di quanto donato.

3. L'Ente donatario avrà cura che venga evidenziata in modo adeguato la provenienza delle opere donate segnalandone il donante.

4. L'Ente donatario avrà cura di far mettere a disposizione del

donante arch.Attilio Pizzigoni copia dell'atto di donazione completa degli allegati.

5. Il donante arch.Attilio Pizzigoni dichiara di essere l'unico ed esclusivo proprietario di quanto forma oggetto di donazione, sul quale non gravano pesi e vincoli in genere, prestando al riguardo ogni più ampia garanzia, anche di evizione e anche in relazione ad eventuali diritti di natura ereditaria.

6. Ai soli fini repertoriali il valore complessivo delle opere oggetto di donazione si enuncia in Euro 100.000,00 (centomila/00).

A norma dell'art.55 secondo comma e dell'art.3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n.346 il presente atto è escluso dall'imposta di donazione ed è pertanto da registrare gratuitamente.

7. Le spese e le imposte inerenti e conseguenti al presente atto sono poste a carico dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO.

Le parti contraenti, sempre alla continua presenza delle testi, dichiarano di essere già pienamente a conoscenza dei sopra richiamati allegati e chiedono pertanto che degli stessi se ne ometta la lettura.

Richiesto io notaio ho steso il presente atto e, presenti le
testi, ne ho dato lettura ai signori intervenuti, i quali, a mia
domanda, dichiarano di approvarlo e in conferma con le testi e
con me lo sottoscrivono alle ore

Consta di due fogli dattiloscritti a norma di legge e di
regolamento, sotto mia cura da persona di mia fiducia su cinque
pagine intere e fin qui di questa sesta.



BOZZA CONTRATTO DI

COMODATO

Contratto di comodato temporaneo tra Comune di Bergamo e Università degli Studi di Bergamo, avente per oggetto l'opera di Giacomo Manzù "Giulia e Mileto in carrozza", di proprietà del Comune di Bergamo.

FRA

- Il Comune di Bergamo con sede a Bergamo piazza Matteotti 27 - C.F. 80034840167, legalmente rappresentato da Massimo Chizzolini, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Bergamo autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto di comodato

E

- L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito detta anche Università, con sede a Bergamo in via n..... C.F. legalmente rappresentata da, nato a.....il nella sua qualità di e Legale Rappresentante autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto di comodato

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Comune di Bergamo, in quanto ente proprietario, concede in comodato temporaneo all'Università degli Studi di Bergamo l'opera:

*"Giulia e Mileto in carrozza", 1966 ca. - bronzo, cm 155 (h) x 335 x 100
di Giacomo Manzù (Bergamo 1908 - Ardea 1991)*

L'Università si impegna ad esporre l'opera in spazio aperto al pubblico nel **cortile sede dell'Università in via Pignolo n....**) e a garantire una costante disponibilità dell'opera nella collocazione individuata, ponendola in evidenza e custodendola con la massima diligenza (art. 1804 Codice Civile), secondo la normativa vigente.

Art. 2.

Il comodato avrà durata di **nove** anni dalla data del presente atto e sarà formalmente rinnovabile per un ulteriore periodo di **nove** anni, ove non intervenga diversa volontà delle parti.

Art. 3.

Tutte le spese per il trasferimento dell'opera presso la sede dell'Università in via Pignolo **n.....** e per il rientro dell'opera in Comune alla scadenza del comodato, o qualora l'Università receda dal contratto prima della scadenza, sono a carico dell'Università stessa.

L'Università è obbligata a restituire l'opera alla scadenza del termine convenuto, salvo rinnovo. Qualora, prima di tale termine sopravvenisse un urgente e imprevisto bisogno per il Comune di Bergamo, il Comune stesso potrà esigere la restituzione immediata dell'opera (art. 1809 Codice Civile). Solo in questo caso le spese del trasferimento dell'opera saranno a carico del Comune di Bergamo.

Art. 4.

Per ogni spostamento che si rendesse necessario dovrà sempre essere chiesto e ottenuto il preventivo consenso del Comune di Bergamo e l'autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.

Art. 5.

L'opera dovrà essere protetta da furti e danni, oltre che mediante le normali coperture assicurative dello stabile, da una polizza specifica "da chiodo a chiodo" (valore assicurativo dell'opera euro 50.000,00) per tutto il tempo di permanenza dell'opera stessa presso l'Università. Le suddette polizze verranno attivate a cura e spese del comodatario.

Art. 6.

All'atto della presa in consegna dell'opera da parte dell'Università verrà redatta una scheda conservativa firmata da ambo le parti. Nel periodo concordato di comodato, l'opera verrà visionata e monitorata periodicamente da un responsabile scientifico del Comune di Bergamo.

Art. 7.

La proprietà del Comune di Bergamo risulterà da apposita didascalia da apporre nei pressi dell'opera, recante il logo del Comune di Bergamo, nonché la seguente dicitura: "Comodato Comune di Bergamo".

Art. 8.

La riproduzione dell'opera, per motivi di studio, ricerca o commerciali, verrà autorizzata dal Comune di Bergamo, secondo modalità di volta in volta concordate con l'Università.

Art. 9.

Per quanto altro non previsto nel presente atto le parti fanno rinvio alle disposizioni di legge in tema di comodato volontario (art. 1803-1812 Codice Civile).

Art. 10.

Per la definizione di eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente il Foro di Bergamo.

Bergamo, lì 2018

Comune di Bergamo
Il Dirigente
Massimo Chizzolini

.....

Università degli Studi di Bergamo
Il Legale Rappresentante

.....

.....

CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER LA COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO CONGIUNTO IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

TRA

Il Gruppo SMI Spa SpA, con sede legale in Bergamo, Via Monte Grappa n. 7, C.F. e P. IVA IT03942700166, rappresentata da Paolo Nava, in qualità di Presidente (di seguito denominata "Gruppo SMI");

E

L'Università Degli Studi Di Bergamo, con sede in via Salvecchio 19, 2419 Bergamo, C.F. 80004350163 e P.IVA 01612800167 ai fini del presente atto rappresentata dal Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rappresentante Legale (di seguito denominata "Università");

PREMESSO

- Che il Gruppo SMI è uno dei leader mondiale nella progettazione e costruzione di sistemi ad alta tecnologia di imbottigliamento e confezionamento di bottiglie PET;
- Che tra i principali prodotti rientranti nelle linee di produzione Il Gruppo SMI rientrano le linee di imbottigliamento, le soffiatrici e riempitrici per bottiglie pet, le confezionatrici (in film, in vassoi, in multipack di cartoncino, in scatole wrap-around e combinate), i palettizzatori (sistemi automatici di palettizzazione) e i nastri trasportatori;
- Che il Gruppo SMI è costantemente impegnato ad integrare le esigenze dei clienti e del mercato nello sviluppo dei propri prodotti e nel miglioramento della qualità, considerando l'innovazione un fattore chiave per il costante miglioramento del sistema di produzione della società stessa;
- Che il Gruppo SMI, si propone di collaborare con istituti scientifici, Università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale, anche mediante l'apporto coordinato di reciproche risorse, per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo della automazione industriale e innovazione digitale;
- Che il Gruppo SMI ha interesse a valorizzare il proprio patrimonio intellettuale, operare nell'ambito della qualità di sistema, favorire l'attuazione del trasferimento tecnologico e l'applicazione dei risultati di ricerca;
- Che il Gruppo SMI intende offrire il proprio sostegno alle attività di ricerca e formazione didattica e professionale degli studenti e collaboratori universitari;
- Che lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell'innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi sia di operatori del sistema delle imprese sia dell'Università;
- L'Università ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo socio-economico del territorio;
- Che l'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca
- Che l'Università vanta esperienza e conoscenza nel campo dell'automazione industriale e innovazione digitale, in particolare nell'ambito dei sistemi di produzione;
- Che è intenzione delle Parti individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche, che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
- Che è scopo delle Parti ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca e di lavoro impegnati nelle suddette progettualità, attraverso anche la creazione di un laboratorio congiunto e la combinazione delle conoscenze proprietarie;
- Che le Parti intendono porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento di programmi di ricerca, in collaborazione o su commissione, e/o di attività di supporto alla didattica;
- È altresì, interesse delle Parti potenziare la formazione didattica e professionale dei soggetti aventi con l'Università un rapporto di apprendimento o addestramento (Studenti, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Collaboratori di ricerca e simili);
- Che è interesse delle Parti avviare fin da subito una collaborazione scientifica e di ricerca nell'ambito della automazione industriale e innovazione digitale

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Obiettivi della convenzione

Il Gruppo SMI e l'Università ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca, innovazione e della formazione, talché le attività dell'Università e di Il Gruppo SMI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento al campo della automazione industriale e innovazione digitale

Articolo 2

Ambiti e modalità della cooperazione

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università e Il Gruppo SMI si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 1 tramite:

- A) La costituzione di un laboratorio congiunto denominato "*Laboratorio congiunto di automazione industriale e innovazione digitale*" ("*Joint Lab of industrial automation and digital innovation*"), per la conduzione e gestione esecutiva di programmi di ricerca di comune interesse, con il mutuo utilizzo delle rispettive strutture e attrezzature tecnologiche e risorse umane, secondo le specifiche di cui in All. 1.
- B) L'istituzione di un apposito *Comitato Tecnico Scientifico* (CTS), secondo le specifiche di cui in All. 2.
- C) La definizione degli ambiti della cooperazione, da realizzarsi attraverso la stipula di specifici accordi attuativi relativi alle fattispecie di seguito dettagliate, rimettendo al CTS le modalità e i contenuti degli stessi, autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne:
- attività di collaborazione scientifica da realizzare previa stipulazione di accordi attuativi secondo il modello di cui all'Allegato 3 della presente convenzione
 - supporto alla didattica e alla formazione professionale
 - partecipazione a bandi nazionali e internazionali, secondo le modalità previste dai bandi stessi
 - attività di ricerca/consulenza/formazione commissionata, da realizzare secondo il modello di contratto di cui all'Allegato 4 della presente convenzione

Inoltre, le Parti, allo scopo del completamento dei percorsi formativi universitari, di accrescere il curriculum formativo e le capacità e competenze di ricerca del personale collaboratore e/o avente con l'Università un rapporto di apprendimento o addestramento (Studenti, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Collaboratori di ricerca e simili), ma anche al fine di fornire l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali, convengono di consentire a detto personale di partecipare alle attività di studio e di ricerca di cui sopra alle condizioni di cui nel presente atto.

Infine, le Parti, con il presente atto, intendono favorire l'aggiornamento professionale e delle competenze specifiche del personale in servizio presso le rispettive strutture relativamente al settore di ricerca di interesse.

Ai fini del presente accordo, il Gruppo SMI si riserva di estendere la partecipazione alle attività di cui nel presente accordo, e quindi, gli effetti del presente accordo, a tutte le Aziende che fanno parte del Gruppo SMI, assumendosi ogni responsabilità in nome e per conto delle stesse. Le stesse Aziende del Gruppo SMI potranno essere titolari e controparti degli accordi attuativi.

Articolo 3

Disciplina degli accordi attuativi

Gli accordi attuativi per le attività di collaborazione scientifica congiunta, saranno stipulati secondo il modello di cui all'Allegato 3 e sono stipulati dalle rispettive strutture competenti, secondo la disciplina regolamentare interna di ciascuna delle parti. Detto accordo attuativo sarà di volta in volta concordato preventivamente con il Gruppo SMI.

Per le attività di Supporto alla didattica e alla formazione professionale", le parti rinviano a successivi specifici accordi.

Per le attività di cui alla lettera c) "Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario" si rinvia a quanto prevede il bando per il caso specifico.

Gli accordi attuativi per le attività di interesse prevalente del Gruppo SMI (, saranno stipulati secondo il modello di cui in Allegato 4 e saranno stipulati dalle rispettive strutture competenti, secondo la disciplina regolamentare interna di ciascuna delle parti. **Detto accordo attuativo** sarà di volta in volta concordato preventivamente con il Gruppo SMI.

Articolo 4 - Riservatezza, proprietà e diffusione dei risultati

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi (ad esclusione delle aziende del Gruppo SMI) i piani, i dati, le informazioni, le elaborazioni ed i risultati forniti e/o conseguiti nell'ambito della presente convenzione quadro senza la preventiva autorizzazione dell'altra. Eventuali risultati scaturenti dalla presente convenzione quadro, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione

Riguardo alla segretezza, alla proprietà intellettuale (proprietà industriali ed opere dell'ingegno) e alla pubblicazione dei risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, le parti concordano di rinviare agli specifici accordi attuativi.

Articolo 5 – Oneri finanziari

La presente convenzione quadro non comporta oneri finanziari diretti per le Parti.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o di formazione professionale sono indicati nell'All. 1.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività sulla base concessioni finanziarie a sostegno della ricerca, sono rimesse al bando competitivo e ai relativi accordi ed allegati.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione di eventuali attività commissionata da IL Gruppo SMI all'Università sono rimessi all'accordo tra le parti.

Eventuali contributi di Il Gruppo SMI per Borse per Attività di Ricerca, per Dottorati e/o per Assegni di Ricerca saranno regolati dalle parti in appositi successivi accordi attuativi.

Articolo 6 – Uso del nome e marchio delle Parti

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale o di personale collaboratore impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Nel caso che nel corso della presente convenzione o negli accordi attuativi le Parti intendessero avvalersi di personale non dipendente a ciò debitamente e appositamente autorizzato e questo non risultasse coperto da idonea polizza assicurativa, la partecipazione di detto personale alle attività potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Per quanto non previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, i singoli accordi attuativi regoleranno le specifiche coperture assicurative, le responsabilità civili e quelle per infortunio.

Articolo 8 – Salute e sicurezza del lavoro

Per le attività direttamente connesse all'attuazione della presente convenzione quadro, le parti richiamano l'applicazione del D.Lgs. 81/08.

Per quanto non previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, i singoli accordi attuativi regoleranno specificatamente la Salute e Sicurezza del lavoro.

Articolo 9 – Risoluzione e recesso

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della Parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi.

Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sugli accordi attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti, per quanto non stabilito nel presente accordo quadro e suoi allegati.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Articolo 11 – Durata e rinnovo della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è escluso il rinnovo tacito.

Articolo 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Bergamo..

Articolo 13 – Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Letta e sottoscritta.

Luogo e Data	Luogo e Data
Per l'Università degli Studi di Bergamo	Per il Gruppo SMI SpA
Il Rettore	Il Legale Rappresentante

ALLA CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER COOPERAZIONE IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

Costituzione del laboratorio congiunto denominato “Laboratorio di automazione industriale e innovazione digitale”

Premessa

L'Università di Bergamo e alcuni Gruppi di Ricerca dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e di Ingegneria Gestionale dell'Informazione e della Produzione necessitano di migliorare l'impatto applicativo delle proprie ricerche scientifiche in tema di automazione industriale e innovazione digitale dei sistemi di produzione.

Al contempo, molte imprese del territorio lombardo e, in particolare, bergamasco hanno elevate competenze in tema di applicabilità industriale dei risultati di ricerca, di scalabilità di processi industriali e di impatto di mercato dei prodotti, mentre hanno difficoltà ad intercettare le innovazioni tecnologiche potenzialmente generate all'interno dell'Università.

Una soluzione è la creazione di un “laboratorio congiunto” Università-Impresa, inteso come spazio di ricerca fisico-mentale e, quindi, di incontro di queste competenze, composto e frequentato regolarmente da ricercatori, tecnologi e manager delle due parti, che potrebbero conciliare le due suestipite esigenze.

Infatti, tra i principali punti critici del processo creativo finalizzato alla ricaduta socio-economica dei risultati della ricerca e del processo di valorizzazione delle invenzioni universitarie si rinvengono, da un lato, la mancanza di un aperto confronto con l'impresa e con la sua domanda e, dall'altro, la realizzazione di prototipi dimostrativi completi, un passaggio che comporta la disponibilità e la convergenza di diverse tecnologie e competenze industriali, che non sono e difficilmente potrebbero essere presenti nei laboratori universitari.

A questo scopo, a partire dal rapporto preferenziale con una prima grande impresa disponibile a tale iniziativa, il laboratorio potrebbe essere concepito per aggregare, in opportuna forma, anche altre imprese, anche dello stesso gruppo industriale, che provvedano ad apportare le competenze, i materiali e le lavorazioni necessarie.

Considerata la difficoltà del processo innovativo e la difficile fase economica sia per l'Università sia per le Imprese italiane, che soffrono la scarsità dei finanziamenti a sostegno della ricerca, quanto sopra dovrebbe essere realizzato sulla base di due principi:

- § la messa in comune di conoscenze proprietarie e risorse proprie, già disponibili o facili da reperire;
- § la condivisione e/o il trasferimento della proprietà intellettuale generata o da generare (proprietà industriali e/o opere dell'ingegno), con l'aspettativa della valorizzazione industriale e socio-economica della stessa, anche mediante acquisizione o licenza onerosa da parte del Gruppo SMI della quota parte di titolarità dell'Università.

Proposta

Si propone, quindi, di realizzare un laboratorio congiunto denominato “Laboratorio di automazione industriale e innovazione digitale” da costituirsi attraverso il presente accordo convenzionale tra Università di Bergamo e il Gruppo SMI, uno dei leader mondiale nelle linee di produzione di cui nelle premesse della convenzione di cui il presente atto costituisce allegato

Nell'ambito di detto Laboratorio congiunto si potranno realizzare le seguenti azioni:

- ❖ La definizione e il disegno dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse e delle attività di aggiornamento e/o di formazione professionale;
- ❖ Lo scouting e la valorizzazione industriale dei risultati della ricerca svolta in comune e/o di eventuali invenzioni, anche per diverse applicazioni (open innovation);
- ❖ Attività di interesse prevalente del Gruppo SMI (ricerca, consulenza, formazione), su richiesta e con costi a carico del Gruppo SMI.

Il tutto pianificato, coordinato e diretto dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) appositamente costituito in collaborazione con il Gruppo SMI per supervisionare le finalità e l'operatività del Laboratorio congiunto.

Il Laboratorio congiunto sarà operativo presso il Gruppo SMI e Università di Bergamo

Ai fini della prima operatività del Laboratorio congiunto, ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione, secondo le necessità, una sala riunioni, per le sedute del CTS e per gli incontri di lavoro, pianificazione, organizzazione e scambio di informazioni.

Nell'ambito del Laboratorio congiunto potranno essere attivati, a cura del CTS, specifici Gruppi di Lavoro (GdL), chiamati sia a individuare e proporre al CTS specifiche attività e iniziative volte a consentire una rapida applicazione industriale dei risultati della ricerca scientifica, sia ad eseguire o realizzare le attività

oggetto dei singoli accordi attuativi, sia a fungere da riferimento per le attività di aggiornamento e/o di formazione professionale per il personale studente o dipendente delle parti.

A tal proposito, i GdL costituiranno raggruppamenti flessibili per aree tematiche, cui ciascuna Parte parteciperà in funzione delle proprie competenze scientifiche, industriali e commerciali, così come dell'interesse ad aprirsi a nuove aree applicative.

Le aree tematiche per ciascun GdL saranno, almeno preliminarmente, identificate dal CTS.

Lo stesso CTS individuerà i Ricercatori e i tecnici che costituiranno i singoli GdL.

I programmi di studio o di ricerca, i progetti o le attività da condurre, le risorse disponibili e/o da reperire, i tempi, le modalità e gli impegni specifici, saranno definiti, nei singoli accordi attuativi, secondo la propria regolamentazione interna e in conformità alla normativa di legge applicabile.

Riconoscimento verrà dato alla fruizione delle borse di studio e/o di ricerca finanziate dal Gruppo SMI.

ALLA CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER COOPERAZIONE IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il coordinamento delle attività di cui alla presente convenzione è assicurato da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- La definizione e il disegno dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse e delle attività di aggiornamento e/o di formazione professionale
- La definizione delle competenze necessarie all'attuazione dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse e delle attività di aggiornamento e/o di formazione professionale
- La valutazione in merito alle attività di interesse prevalente per il Gruppo SMI SpA (ricerca, consulenza, formazione) per l'avvio del relativo iter procedurale da parte delle strutture competenti preposte
- L'individuazione dei Gruppi di Lavoro (GdL) costituiti da e/o del personale dipendente e/o collaboratore delle Parti, chiamati sia a individuare e proporre al CTS specifiche attività e iniziative volte a consentire una rapida applicazione industriale dei risultati della ricerca scientifica, sia ad eseguire o realizzare le attività oggetto dei singoli accordi attuativi, sia a fungere da riferimento per le attività di aggiornamento e/o di formazione professionale;
- L'individuazione di un Responsabile scientifico per ogni progetto di ricerca congiunto
- Il coordinamento organizzativo, gestionale ed operativo di tutte le attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale che saranno proposte e avviate sulla base del presente atto
- L'individuazione dei Responsabili scientifici e/o didattici (Tutor) di tutti i programmi di studio e di ricerca e di formazione e di aggiornamento e/o formazione professionale
- Il monitoraggio dei risultati di tutte le attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale e definizione delle conseguenti decisioni correttive/integrative
- L'analisi e la soluzione di ogni problematica relativa alle attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale
- L'eventuale coinvolgimento di altre imprese necessarie alla fattibilità industriale e/o messa a punto dei risultati dei programmi di ricerca, determinandone, modalità e condizioni (le quali potranno aderire tramite apposito atto aggiuntivo alla convenzione, autorizzato e sottoscritto tra tutte le parti);
- La redazione di relazione annuale da trasmettere alle Parti sullo stato di attuazione di tutte le attività di studio e di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o formazione professionale.

Il CTS si riunisce almeno una volta all'anno.

Il CTS è composto dai seguenti rappresentanti delle Parti:

- Per l'Università:
 - Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento di gestionale, dell'informazione e della produzione;
 - Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate;
 - Il/La Direttore/Direttrice del Centro di servizio di Ateneo Laboratori di Ingegneria
- Per il Gruppo SMI
 - Stefano Salvi Smitec
 - Fabio Chiesa Smilab

Fa parte, altresì, del CTS, il Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca, che assume il ruolo di Coordinatore del CTS.

Ogni decisione sarà valida solo se presa all'unanimità dei presenti.

Nel caso il CTS fosse impossibilitato per qualsiasi causa a prendere una decisione, quest'ultima viene rimessa al Rettore dell'Università (oppure a persona da lui delegata) e all'A.D. del Gruppo SMI che decideranno di comune accordo.

Il CTS potrà invitare a partecipare alle sedute i singoli GdL, per la valutazione di proposte, approfondimenti o confronti.

Il CTS resterà in carica fino alla scadenza della presente convenzione.

Modello di CONVENZIONE TRA GRUPPO SMI SpA (o altre società del Gruppo SMI) E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO PER attività di collaborazione scientifica IN AMBITI DI COMUNE INTERESSE.

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, Dipartimento/Centro di Ateneo, con sede in, Via n....., Cod. Fisc. e P.IVA, qui rappresentata da....., in qualità di (di seguito denominata **UNIVERSITÀ**);

E

..... (**società del Gruppo SMI**), con sede in, Via n....., Cod. Fisc. e P.IVA, qui rappresentata da....., in qualità di (di seguito denominata “.....”);

PREMESSO

- che Il Gruppo SMI e l'Università è stata stipulata, in data....., una convenzione quadro concernente una forma stabile di cooperazione di studio e di ricerca attraverso la creazione di un Laboratorio congiunto;
- Che la convenzione quadro qui si intende completamente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- Che la convenzione quadro demanda al CTS, l'avvio e l'organizzazione delle attività di ricerca di comune interesse e di aggiornamento e/o di formazione professionale da svolgersi presso il Laboratorio congiunto ovvero presso ciascuna di essa;
- Che la convenzione quadro rinvia a successivi accordi attuativi per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca di interesse comune;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare ed avviare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'Università e la società..... convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore dellaal fine di per la progettazione, sviluppo e produzione di.....

Il programma di studio e di ricerca e i protocolli di lavoro di attuazione dello stesso, sono individuati nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione (Allegato A), che definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le proprietà e le applicazioni da ricercare, verificare etc.....

Il programma di studio e di ricerca si concluderà con la predisposizione, a cura delle Parti, di una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma, che sarà sottoposta al CTS di cui nell'All. 2 della convenzione quadro per la valutazione dei risultati. Al CTS sono riservate, riguardo alla presente collaborazione, tutte le competenze che l'All. 2 della convenzione quadro assegna allo stesso. Pertanto, Per quanto non stabilito nell'Allegato Tecnico “A”, le parti rinviano alle indicazioni del CTS.

Articolo 2 – Responsabili scientifici della convenzione

Al programma di studio e di ricerca parteciperanno i seguenti Docenti/Ricercatori:

Per l'Università:di cui il Prof./Dott. quale Responsabile scientifico per l'Università;

Per il Gruppo SMI: di cui il Dott. quale Responsabile scientifico per il Gruppo SMI;

L'insieme dei suddetti ricercatori costituisce il Gruppo di lavoro denominato “GdL” il nome di “Gruppo di Ricerca (GdR) in.....”, coordinato da

L'eventuale sostituzione dei responsabili della collaborazione di una delle parti dovrà essere approvata dalle parti, previo parere del CTS di cui nell'All. 2 della convenzione quadro.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione dalle Parti e luogo di esecuzione delle attività

Per l'attività di studio e di ricerca oggetto della presente convenzione la società..... e l'Università metteranno a disposizione le strutture, le attrezzature ed il personale necessari individuati dalle Parti, descritti nell'allegato B alla presente convenzione, della quale è da considerarsi parte integrante. In via generale, l'insieme di dette risorse costituiscono espressione del Laboratorio congiunto che le parti hanno inteso costituire con la convenzione quadro di cui nelle premesse.

Articolo 4

Organizzazione delle attività del personale dipendente e/o collaboratore che partecipa alle attività di ricerca di comune interesse

Le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o collaboratore e/o studente coinvolto nell'attività oggetto della collaborazione, sulla base di quanto riterrà opportuno e/o necessario il CTS e salvo i Regolamenti interni e le necessarie autorizzazioni degli organi competenti, in ossequio al rispetto della vigente normativa in materia assicurativa nonché di sicurezza e prevenzione sul lavoro, l'accesso al Laboratorio congiunto ovvero alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse, di aggiornamento e formazione professionale, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto collaborativo. Tutto il Personale dipendente e/o collaboratore e/o studente di ciascuna Parte che si reca presso le strutture di un'altra Parte dovrà attenersi alle prescrizioni dettate da quest'ultima Parte e ai Regolamenti della stessa. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto presso Enti diversi dalle Parti dovrà in ogni caso essere autorizzata dal CTS. In particolare, nel caso fosse previsto che alcune attività si svolgano presso Enti aventi con il Gruppo SMI un rapporto di collaborazione, filiazione, controllo e/o dipendenza (consentito in tutte le società del gruppo), sarà cura del Gruppo SMI ottenere le necessarie autorizzazioni e provvedere a garantire le coperture assicurative e l'applicazione delle norme di sicurezza e protezione.

Il CTS dovrà essere sempre informato del personale che partecipa ai programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale, incluse eventuali sostituzioni o aggiunte in corso d'opera, che dovessero essere proposte dalle Parti, in forza di ragioni tecniche ed organizzative.

Nel caso nelle attività di comune interesse le Parti coinvolgessero personale esterno (ad es., Studenti, Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Collaboratori di ricerca e simili), e detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa, la partecipazione di esso alle attività oggetto del presente atto potrà avvenire previa stipula di apposita polizza, a cura delle parti che incarica o autorizza detto personale alla partecipazione delle attività.

Articolo 5 - Segretezza

Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, *informazioni confidenziali*).

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

I contraenti si impegnano a:

- mantenere le *informazioni confidenziali* segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle *informazioni confidenziali* alle attività connesse ai programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle *informazioni confidenziali* all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le *informazioni confidenziali* siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle *informazioni confidenziali* e dei risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale.

Le parti saranno responsabili per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei Responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai successivi punti.

Ogni informazione confidenziale dovrà essere mantenuta tale anche alla scadenza della presente convenzione e non potrà essere rivelata a terzi, se non senza autorizzazione scritta dell'altra parte.

Articolo 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse sarà effettuata a cura del CTS, congiuntamente ai Responsabili scientifici dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o

di formazione professionale conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le parti concorderanno, tramite successivi accordi l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 7 - Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale sarà preventivamente concordata in seno al CTS congiuntamente con i Responsabili Scientifici dei programmi di studio e di ricerca di comune interesse, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina:

- ✓ Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
- ✓ Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
- ✓ La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti contraenti.

Oppure

Per l'attuazione del programma di studio e di ricerca oggetto della presente convenzione la società metterà a disposizione dell'Università un contributo pari a € (oltre IVA, se dovuta) con le seguenti modalità:

.....

Art. 9 - Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nei programmi di studio e di ricerca di comune interesse o di aggiornamento e/o di formazione professionale e in tutte le attività avviate sulla base della presente convenzione.

Le Parti potranno avvalersi di personale esterno (*tra cui, ad es., consulenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori e simili*) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Articolo 10 - Salute e sicurezza

L'Università e il Gruppo SMI si impegnano a garantire la sicurezza dell'accesso ai propri locali. Sarà cura del datore di lavoro di ogni Parte fornire all'altra il documento di valutazione rischi dei predetti locali.

L'Università e il Gruppo SMI danno atto e garantiscono che i locali o luoghi di svolgimento della collaborazione (Laboratorio Congiunto e le strutture delle parti altresì individuate dal CTS) sono idonei all'uso a cui sono destinati in base alle Leggi vigenti sotto il profilo della loro agibilità e sicurezza, per quanto attiene alle tutele in materia di prevenzione incendi e alla piena conformità degli impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.

L'Università e il Gruppo SMI danno atto e garantiscono che i locali o luoghi di svolgimento della collaborazione (Laboratorio Congiunto e le strutture delle parti altresì individuate dal CTS) sono assicurati, a propria cura e spese e per un congruo massimale contro i rischi da incendio e responsabilità civile, per tutta la durata della presente convenzione.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- § Prima dell'avvio di ogni attività di cui al presente convenzione, il Coordinatore del CTS provvederà a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente convenzione, in che area di attività;
- § Il Coordinatore del CTS provvederà quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per i conseguenti adempimenti;
- § Se previsto e necessario il personale dipendente e/o collaboratore che partecipa alle attività di cui al presente atto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- § Procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- § Procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- § Fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- § Garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. In caso di rinnovo della Convenzione, alla relazione sui risultati del programma di studio e di ricerca dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri a cura del CTS di cui nell'All. 2 della convenzione quadro.

Articolo 12 – Uso del nome e marchio delle Parti

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo.

Articolo 13 – Risoluzione e recesso

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte. La violazione di tali principi comporta la facoltà della Parte adempiente di risolvere di diritto la presente convenzione.

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Articolo 15 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente convenzione sarà di competenza del Foro di Bergamo.

Articolo 16 – Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Letta e sottoscritta.

Luogo e Data	Luogo e Data
Per l'Università degli Studi di Bergamo	Per(società)
Il Rettore	Il Legale Rappresentante

MODELLO DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA/CONSULENZA/FORMAZIONE DI INTERESSE PREVALENTE DEL GRUPPO SMI

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento/Centro di Ateneo, C.F. 80004350163, P. IVA 01612800167 (di seguito “Dipartimento” o “Centro”), rappresentato dal suo Direttore Prof., domiciliato per il presente atto presso la sede di ed autorizzato alla stipula del presente atto dall'art.37 comma 2 lett. b) dello Statuto e della deliberazione del *Consiglio del Dipartimento in data* _____ / *con Decreto Direttoriale Prot. N.* _____ / *III/19 del* _____ / *Giunta del Centro in data* _____;

E

_____ (di seguito “Committente”), C.F. _____, P. IVA _____, avente sede legale in _____, Via, legalmente rappresentata dal *Dott./Ing.* _____, di seguito, congiuntamente, le “Parti” o, disgiuntamente, la “Parte”

PREMESSO CHE

- A. che Il Gruppo SMI e l'Università è stata stipulata, in data....., una convenzione quadro concernente una forma stabile di cooperazione di studio e di ricerca attraverso la creazione di un Laboratorio congiunto.
- B. Che la convenzione quadro qui si intende completamente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- C. Che la convenzione quadro demanda al CTS, l'analisi della fattibilità di attività di ricerca, consulenza o formazione di interesse prevalente del Gruppo SMI;
- D. Che la convenzione quadro rinvia a successivi accordi attuativi per lo svolgimento di attività di interesse prevalente del Gruppo SMI;
- E. La società..... (Committente), appartenente al Gruppo SMI, ha manifestato la volontà di affidare al Dipartimento/Centro una commessa per lo svolgimento di attività di ricerca/consulenza/formazione per _____.
- F. Il Dipartimento/Centro possiede al proprio interno le competenze tecnico-scientifiche necessarie per realizzare tale attività.
- G. L'art.66 del D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente alle Università di eseguire attività per conto terzi mediante la stipula di contratti di diritto privato; tale normativa è integrata dal vigente Regolamento di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni.

Considerate le premesse, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Committente affida al Dipartimento/Centro, che accetta, l'esecuzione della commessa per lo svolgimento di attività di ricerca/consulenza/formazione relativa a _____

_____ ***(richiamare un'eventuale Specifica Tecnica allegata al presente contratto come parte integrante dello stesso)***.

Articolo 2 DIREZIONE SCIENTIFICA E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Dipartimento/Centro svolge tale commessa per lo svolgimento di attività di ricerca/consulenza/formazione sotto la direzione del Prof. _____ cui compete la responsabilità scientifica dell'attività oggetto del contratto e dei rapporti con il Committente e che firma per assenso il presente atto.

2.2 Per il Committente è responsabile _____.

Articolo 3 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte di entrambe.

3.2 Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite entro _____ ***(indicare una durata, ad es. “entro 60 giorni”)*** con decorrenza dalla data della sottoscrizione. ***(In alternativa, indicare la data entro la quale la prestazione deve essere svolta)***

3.3 Tale scadenza può essere prorogata di comune accordo su richiesta scritta e motivata della parte che richiede la proroga, ed ai sensi di legge.

Eventuale, se necessario

Le attività oggetto del presente contratto sono svolte presso _____ . Per i necessari fini dell'oggetto il Committente mette a disposizione _____ .

Articolo 4 CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1, è determinato in € _____ + I.V.A. Tale somma viene versata all'Università degli Studi di Bergamo su presentazione di regolare/i fattura/e assoggettate all'I.V.A., da emettere alle seguenti scadenze:

fatturazione da specificare (è comunque raccomandato un anticipo almeno del 50% dell'importo contrattuale; in particolare, nel caso in cui sul contratto vadano a gravare spese quali assegni di ricerca e/o attrezzature di notevole importo necessarie per l'avvio dell'attività di consulenza, è opportuno che la prima rata copra per intero dette spese)

4.2 I pagamenti sono effettuati dal Committente entro _____ giorni dalla data del ricevimento delle fatture. **(di norma entro 60 gg., salvo diversa pattuizione con il Committente)**

4.3 Le relazioni e tutta la corrispondenza, inclusi gli originali delle fatture, sono inoltrate al seguente indirizzo: _____.

La corrispondenza del Committente verso il Dipartimento/Centro è inoltrata al seguente indirizzo: _____.

Articolo 5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACQUISITE DALL'ESTERNO

5.1 L'Università, che assume la piena responsabilità nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per il mantenimento dell'obbligo di segretezza di cui al successivo art. 7, si riserva di acquisire prestazioni professionali di soggetti esterni per le esigenze del contratto.

Articolo 6 UTILIZZO DEL NOME E/O DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ

6.1 Il nome e il logo dell'Università non possono essere utilizzati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e in particolare a scopi pubblicitari.

Articolo 7 SEGRETEZZA

7.1 L'Università si obbliga a mantenere la più stretta segretezza per tutta la durata del presente Contratto e per un successivo periodo massimo dianni **(si suggeriscono 3 anni)**, sul contenuto di tutta la documentazione, disegni, fotocopie, prove, prototipi, elaborati, progetti, realizzati e messi a punto dall'Università nell'ambito dell'attività oggetto del contratto. L'obbligo di segretezza si applica anche riguardo a ogni informazione confidenziale proprietaria del committente di cui l'Università sia venuta a conoscenza a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili.

7.2 L'Università si obbliga, inoltre, ad utilizzare quanto sopra esclusivamente per gli scopi strettamente connessi alla realizzazione dell'attività commissionata.

7.3 L'Università garantisce che prenderà ogni opportuno provvedimento al fine di assicurare la massima segretezza per tutto ciò di cui essa verrà a conoscenza nell'ambito del contratto e che essa imporrà analoghi obblighi di segretezza al proprio personale, dipendente e/o collaboratore, che direttamente o indirettamente prenderanno parte all'attività oggetto del contratto, inclusi gli eventuali terzi. A tal fine, l'Università userà la massima diligenza e attuerà ogni precauzione per assicurare che tutta la documentazione confidenziale, gli scritti, i prototipi, i programmi, i disegni siano opportunamente tenuti confidenziali.

7.4 Non saranno da considerarsi confidenziali le informazioni che:

- a) L'Università potrà dimostrare con documento scritto che erano già in suo possesso e/o da essa conosciute alla data della loro ricezione da parte del Committente;
- b) Siano o divengano in seguito di pubblico dominio senza responsabilità dell'Università;
- c) Vengano comunicate all'Università su base non confidenziale da un terzo e purché quest'ultimo avesse il diritto di rivelare liberamente dette informazioni e non le avesse ricevute direttamente o indirettamente del Committente.

7.5 Le stesse disposizioni di segretezza si applicano a carico del Committente per le informazioni confidenziali proprietarie dell'Università di cui il Committente sia venuto a conoscenza a seguito di visita in Università, durante incontri o riunioni e/o simili nell'ambito dell'attività commissionata.

7.6 Le Parti sono responsabili dei danni che possono derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salvo la prova che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

7.7 Le Parti altresì concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto, salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'Art.1229 c.c.

Nelle parti seguenti si prospettano quattro forme diverse di disciplina della proprietà dei risultati dell'attività commissionata.

Le Parti, in accordo, scelgono alternativamente una di esse.

Il contratto definitivo riporta esclusivamente e soltanto gli articoli relativi all'ipotesi scelta.

I IPOTESI

L'attività commissionata all'Università non è di tipo complesso, né di tipo elaborativo-creativo, volta a trovare e scoprire nuove proprietà o funzioni o applicazioni di un oggetto/prodotto/procedimento e neppure nuove opere applicabili e riproducibili a livello industriale.

In sostanza l'attività commissionata non prevede la (o non consiste nella) realizzazione specifica di un'opera dell'ingegno [idee creative nel campo culturale, tra cui rientrano, ad es., un'opera letteraria scientifica, i disegni e le opere di architettura, i software, le banche dati, un'opera del disegno industriale di tipo artistico, un originale gioco o concorsi a premi, un format televisivo, un'originale organizzazione di eventi, una creazione pubblicitaria, un giornale telematico, ecc.], né l'attività commissionata prevede la (o consiste nella) soluzione di un problema tecnico [idee creative nel campo della tecnica, ad es. invenzioni industriali, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, creazione di un marchio, ecc., che ricadono nella tutela delle proprietà industriali].

L'attività commissionata si articola, invece, in una serie di attività che hanno lo scopo di valutare/verificare, tramite attività di natura meramente (preliminare ed) esecutiva, anche sulla base della letteratura scientifica e dello stato dell'arte, gli eventuali effetti/funzionalità/applicazioni di ciò che già esiste in natura ovvero a confermare lo stato dell'arte, al limite con semplici interpretazioni (ad es. misurazioni o prove non già disciplinate a tariffario, expertise sullo stato dell'arte, caratterizzazioni di materiali, raccolta dati, mero popolamento di date base già esistenti, ecc.).

In tale I ipotesi, le Parti possono convenire di non disciplinare la proprietà intellettuale e la regolamentazione dei risultati si esaurisce nella mera pattuizione degli articoli 8 (I ipotesi) e 9 (I ipotesi).

Articolo 8 (I ipotesi) RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

8.1 Le Parti dichiarano che l'attività oggetto del presente contratto non consiste né è rivolta alla realizzazione di proprietà industriali e/o specifiche opere dell'ingegno suscettibili di pratica applicazione (e riproduzione) nel settore della produzione di beni o servizi. Pertanto, le Parti qui convengono di non disciplinare la proprietà intellettuale (opere dell'ingegno e proprietà industriali) e la proprietà dei risultati dell'attività dovuta è disciplinata dall'articolo seguente.

Articolo 9 (I ipotesi) PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

9.1 L'Università assume nei confronti del Committente l'obbligo di consegnare, entro il termine di cui all'art. 3, i risultati scaturenti dall'attività oggetto del contratto, sotto forma di relazione/rapporto scientifico finale, e ogni risultato dell'attività dovuta sarà e/o diverrà di proprietà esclusiva del Committente.

In tutti i casi fuori dalla I ipotesi, si ricade nell'opportunità di disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati e, quindi, le opere dell'ingegno o le proprietà industriali ovvero entrambe, previste o prevedibili.

La proposta contrattuale in tali casi ha ad oggetto, in via ordinaria, l'incarico di uno studio/ricerca/consulenza di valorizzazione/applicazione di idee, prodotti o procedimenti in campo tecnico o scientifico e/o socio-economico e che, in particolare, possono potenzialmente portare (avere come effetto) all'utilizzo da parte del committente di "conoscenze" e "capacità" innovative dell'Università di natura scientifica (sia nel campo della tecnica che in quello culturale) attraverso il trasferimento di piani, progetti, prototipi o disegni relativi a prodotti e/o processi o servizi nuovi ed originali applicati all'industria o al territorio.

Per le fattispecie qui dette, sono state previste tre ulteriori ipotesi, la II, la III e la IV. Le Parti in accordo, scelgono alternativamente una di esse.

Per l'attività di formazione, in linea generale, dovrebbe trovare applicazione la "II ipotesi", ma non si escludono le altre.

Se oggetto del contratto è la realizzazione di un software, dovrebbe trovare applicazione, in via generale, la IV ipotesi.

II IPOTESI

In tale ipotesi rientra sia il caso che dall'attività commissionata possa scaturire un'opera dell'ingegno sia il caso che l'attività commissionata abbia ad oggetto la realizzazione di una specifica opera dell'ingegno.

La II ipotesi non contempla la possibilità o la previsione che dall'attività dovuta possano scaturire invenzioni industriali o altre soluzioni tecniche analoghe proteggibili a norma del Codice della Proprietà Industriale.

Per tale fattispecie, i risultati sono disciplinati secondo lo schema degli artt. 8 (II ipotesi) e 9 (II ipotesi).

Articolo 8 (II ipotesi) RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

8.1 Le Parti dichiarano che nell'ambito dell'attività oggetto del contratto è previsto siano create o conseguite soltanto opere dell'ingegno suscettibili di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Pertanto, le Parti qui convengono di non disciplinare eventuali proprietà industriali (ad es. invenzioni industriali oggetto di brevetto), ma soltanto le opere dell'ingegno secondo la disciplina di cui all'articolo seguente.

8.2 Resta inteso che l'Università al termine del contratto consegnerà in ogni caso al Committente una relazione/rapporto scientifico sui risultati oggetto del contratto e, salvo quanto stabilito al successivo art. 9, ogni risultato dell'attività dovuta sarà e/o diverrà di proprietà esclusiva del Committente.

Articolo 9 (II ipotesi) OPERE DELL'INGEGNO RISULTANTI DALL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

9.1 Fermo restando il diritto morale d'autore, il Committente diviene proprietario di qualsiasi opera dell'ingegno tutelabile a norma della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), qualunque sia la forma ed il modo di espressione, concepita, realizzata e messa in pratica nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

9.2 L'Università si impegna a consegnare le opere dell'ingegno entro il termine di cui all'art. 3.

9.3 In quanto proprietario, il Committente ha il diritto esclusivo di utilizzare dette opere dell'ingegno in ogni forma e modo, originale e derivato. Inoltre, al Committente compete il diritto esclusivo di sfruttare economicamente le opere dell'ingegno medesime, in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi di cessione, riproduzione, elaborazione, modificazione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, diffusione, distribuzione, traduzione e noleggio e prestito degli stessi.

9.4 A fronte dell'acquisto da parte del Committente delle opere dell'ingegno conseguite nell'esecuzione dell'attività dovuta dall'Università, ma non rientranti nell'oggetto specifico del contratto, è stabilito che all'Università spetta / non spetta **(scegliere una delle due ipotesi)** un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per l'attività oggetto del contratto.

[Per il caso in cui si preveda un siffatto compenso aggiungere quanto segue].

Tale compenso dovrà essere negoziato dalle Parti in buona fede mediante accordo scritto prima dell'avvio dello sfruttamento commerciale, ed essere determinato *in una somma forfettaria e/o stabilendo canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento di dette opere* **(scegliere una delle due ipotesi o entrambe)**.

III IPOTESI

In tale ipotesi rientra sia il caso che dall'attività commissionata possa scaturire un'invenzione industriale sia il caso che l'attività commissionata abbia ad oggetto la realizzazione di una specifica invenzione industriale.

La III ipotesi non contempla la possibilità o la previsione che dall'attività dovuta possa scaturire un'opera dell'ingegno proteggibile ai sensi del Diritto d'Autore.

Per tale fattispecie, i risultati sono disciplinati secondo lo schema degli artt. 8 (III ipotesi) e 9 (III ipotesi).

Articolo 8 (III ipotesi) RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

8.1 Le Parti dichiarano che nell'ambito dell'attività oggetto del contratto è previsto siano create o conseguite soltanto proprietà industriali (ad es. invenzioni industriali oggetto di brevetto o altre proprietà

industriali tutelate a norme del Codice della Proprietà Industriale, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) suscettibili di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Pertanto, le Parti qui convergono di non disciplinare eventuali opere dell'ingegno, ma soltanto le invenzioni industriali secondo la disciplina di cui all'articolo seguente.

8.2 Resta inteso che la medesima disciplina si applica, per quanto compatibile, anche per qualsiasi altra creazione oggetto di brevettazione/registrazione o forma di tutela analoga tutelata dal Codice della Proprietà Industriale.

Articolo 9 (III ipotesi)

PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA E TUTELA INDUSTRIALE

9.1 L'Università entro il termine di cui all'art. 3 consegnerà al Committente i risultati dell'attività commissionata sotto forma di Rapporto Tecnico Scientifico Finale, di seguito i "Risultati".

9.2 Salvo quanto convenuto di seguito, tutti i Risultati saranno di esclusiva proprietà del Committente.

9.3 Nel caso in cui dall'attività commissionata scaturisse un'innovazione originale e brevettabile, ciascuna domanda di brevetto relativa ad invenzioni facenti parte dei Risultati sarà di proprietà congiunta del Committente e dell'Università, in parti uguali ("Domande di brevetto/brevetti a titolarità congiunta"). Resta salvo un diverso motivato accordo tra le Parti sulle quote di titolarità della/e domanda/e di brevetto. Ogni altro Risultato sarà di proprietà esclusiva del Committente.

9.4 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30.

9.5 Le Parti stabiliscono che al Committente è riconosciuto il diritto di scrivere le domande di brevetto aventi ad oggetto le invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività commissionata.

9.6 Il Committente sosterrà tutti i costi connessi al deposito delle domande di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi alle eventuali estensioni all'estero, procedure di ottenimento, mantenimento in vigore e difesa giudiziale. Il Committente si impegna a tenere aggiornata l'Università sulle varie fasi delle procedure brevettuali relative alle domande di brevetto in titolarità congiunta.

Due casi alternativi per il comma 7 (scegliere uno dei due)

9.7 **[I caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università cederà al Committente tramite apposito e separato atto la propria quota di titolarità della domanda di brevetto, nonché tutti i diritti connessi e derivanti da detta domanda, compreso il diritto di priorità in base a tale prima domanda di brevetto in qualsiasi Paese del mondo.

9.7 **[II caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università concederà una licenza esclusiva al Committente per la propria quota di titolarità tramite apposito e separato atto, in cui saranno altresì definite le condizioni relative alla gestione della licenza e all'eventuale proseguimento delle procedure brevettuali, fermo restando quanto concordato al successivo comma 10.

9.8 In caso di deposito prioritario in Italia o all'estero (nazionale/regionale/internazionale) il Committente si impegna a richiedere all'Ufficio Brevetti competente la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università di ogni domanda di brevetto depositata congiuntamente solo dopo la pubblicazione della stessa. Resta fermo che spetta al Committente la decisione sulle estensioni della/e domanda/e di brevetto in titolarità congiunta. Nei casi in cui la domanda prioritaria venga estesa all'estero a titolarità congiunta, a livello nazionale/regionale/internazionale, il Committente si impegna a richiedere la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università solo dopo la pubblicazione di tale domanda attraverso il deposito della dichiarazione di cessione. Le Parti si impegnano a formalizzare in via definitiva la cessione della quota di titolarità dell'Università e a trascrivere il relativo atto presso gli Uffici Brevetti competenti non più tardi di 3 mesi dalla pubblicazione della/e domanda/e di brevetto. Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per il ritardo nella formalizzazione della trascrizione imputabile alla stessa.

Resta salva la facoltà delle Parti di stabilire tramite apposito e successivo accordo, da formalizzarsi anche tramite corrispondenza non più tardi del 10° mese dal deposito della/e domanda/e prioritaria/e in titolarità congiunta, che la domanda prioritaria venga estesa all'estero in alcuni singoli Stati con deposito presso i relativi Uffici nazionali a solo nome del Committente. L'estensione all'estero tramite deposito di domanda di brevetto europeo ovvero domanda internazionale PCT dovrà in ogni caso avvenire a titolarità congiunta.

9.9 Il Committente sarà libero, previa comunicazione all'Università, di designare una sua affiliata o controllata come titolare dei diritti di proprietà industriale che quest'articolo attribuisce al Committente.

Due casi alternativi per il comma 10:

Nel secondo caso, la somma forfettaria e/o la royalty possono essere definite anche al momento del deposito di ogni domanda di brevetto.

Scegliere uno dei due.

9.10 **[I caso]** Il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università **(scegliere una delle tre ipotesi)**:

- una somma forfettaria pari a € + IVA

- una royalty pari a % + IVA

- una somma forfettaria pari a € + IVA e una royalty pari a % + IVA sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto o brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi.

9.10 **[II caso]** Nell'ipotesi sopra disciplinata, il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università una somma forfettaria e/o una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto/brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi, nella misura e secondo modalità che saranno definite nell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto sopra)** della quota di titolarità dell'Università.

9.11 Nel caso in cui il Committente non sia interessato ad acquisire la quota di titolarità dell'Università o la licenza della quota di titolarità dell'Università non trovano applicazione i commi dal 7 al 10 del presente articolo. In tal caso, salvo quanto stabilito al successivo comma 12, le Parti converranno congiuntamente, tramite successivi accordi, le necessarie azioni per l'attuazione industriale della/e domanda/e di brevetto/brevetto in contitolarità.

9.12 Nell'eventualità in cui il Committente decidesse di interrompere le procedure brevettuali delle eventuali domande di brevetto prima della trascrizione dell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università, le Parti potranno concordare tramite apposito atto di cedere all'Università ogni diritto per la prosecuzione della/e domanda/e di brevetto a solo nome dell'Università, a fronte del mero rimborso dei costi che il Committente ha sostenuto fino al momento della comunicazione all'Università della decisione di interruzione.

IV IPOTESI

In tale ipotesi rientra sia il caso che dall'attività commissionata possano scaturire invenzioni industriali e/o opere dell'ingegno sia il caso che l'attività commissionata abbia ad oggetto la realizzazione di una specifica opera dell'ingegno e/o di una specifica invenzione industriale.

Per tale fattispecie, i risultati sono disciplinati secondo lo schema degli artt. 8 (IV ipotesi) e 9 (IV ipotesi).

Articolo 8 (IV ipotesi)

PROPRIETA' DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' COMMISSIONATA E TUTELA INDUSTRIALE

8.1 L'Università entro il termine di cui all'art. 3 consegnerà al Committente i risultati dell'attività commissionata sotto forma di Rapporto Tecnico Scientifico Finale, di seguito i "Risultati".

8.2 Salvo quanto convenuto nei seguenti commi e nell'art. 9, ogni risultato dell'attività dovuta sarà e/o diverrà di proprietà esclusiva del Committente.

8.3 Nel caso in cui dall'attività commissionata scaturisse un'innovazione originale e brevettabile, ciascuna domanda di brevetto relativa ad invenzioni facenti parte dei Risultati sarà di proprietà congiunta del Committente e dell'Università, in parti uguali ("Domande di brevetto/brevetti a titolarità congiunta"). Resta salvo un diverso motivato accordo tra le Parti sulle quote di titolarità della/e domanda/e di brevetto. Ogni altro Risultato sarà di proprietà esclusiva del Committente.

8.4 Restano salvi i diritti morali degli inventori ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30.

8.5 Le Parti stabiliscono che al Committente è riconosciuto il diritto di scrivere le domande di brevetto aventi ad oggetto le invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività commissionata.

8.6 Il Committente sosterrà tutti i costi connessi al deposito delle domande di brevetto o di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi alle eventuali estensioni all'estero, procedure di ottenimento, mantenimento in vigore e difesa giudiziale. Il Committente si impegna a tenere aggiornata l'Università sulle varie fasi delle procedure brevettuali relative alle domande di brevetto in titolarità congiunta.

Due casi alternativi per il comma 7 (scegliere uno dei due)

8.7 **[I caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università cederà al Committente tramite apposito e separato atto la propria quota di titolarità della domanda di brevetto, nonché tutti i diritti connessi e derivanti da detta domanda, compreso il diritto di priorità in base a tale prima domanda di brevetto in qualsiasi Paese del mondo.

8.7 **[II caso]** Salvo quanto stabilito al successivo comma 8 e in conformità alla tempistica ivi prevista, successivamente al deposito di ogni domanda di brevetto depositata a titolarità congiunta, l'Università

concederà una licenza esclusiva al Committente per la propria quota di titolarità tramite apposito e separato atto, in cui saranno altresì definite le condizioni relative alla gestione della licenza e all'eventuale proseguimento delle procedure brevettuali, fermo restando quanto concordato al successivo comma 10.

8.8 In caso di deposito prioritario in Italia o all'estero (nazionale/regionale/internazionale) il Committente si impegna a richiedere all'Ufficio Brevetti competente la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università di ogni domanda di brevetto depositata congiuntamente solo dopo la pubblicazione della stessa. Resta fermo che spetta al Committente la decisione sulle estensioni della/e domanda/e di brevetto in titolarità congiunta. Nei casi in cui la domanda prioritaria venga estesa all'estero a titolarità congiunta, a livello nazionale/regionale/internazionale, il Committente si impegna a richiedere la trascrizione dell'atto di acquisizione della quota di titolarità dell'Università solo dopo la pubblicazione di tale domanda attraverso il deposito della dichiarazione di cessione. Le Parti si impegnano a formalizzare in via definitiva la cessione della quota di titolarità dell'Università e a trascrivere il relativo atto presso gli Uffici Brevetti competenti non più tardi di 3 mesi dalla pubblicazione della/e domanda/e di brevetto. Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per il ritardo nella formalizzazione della trascrizione imputabile alla stessa.

Resta salva la facoltà delle Parti di stabilire tramite apposito e successivo accordo, da formalizzarsi anche tramite corrispondenza non più tardi del 10° mese dal deposito della/e domanda/e prioritaria/e in titolarità congiunta, che la domanda prioritaria venga estesa all'estero in alcuni singoli Stati con deposito presso i relativi Uffici nazionali a solo nome del Committente. L'estensione all'estero tramite deposito di domanda di brevetto europeo ovvero domanda internazionale PCT dovrà in ogni caso avvenire a titolarità congiunta.

8.9 Il Committente sarà libero, previa comunicazione all'Università, di designare una sua affiliata o controllata come titolare dei diritti di proprietà industriale che quest'articolo attribuisce al Committente.

Due casi alternativi per il comma 10:

Nel secondo caso, la somma forfettaria e/o la royalty possono essere definite anche al momento del deposito di ogni domanda di brevetto.

Scegliere uno dei due.

8.10 **[I caso]** Il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università **(scegliere una delle tre ipotesi)**:

- una somma forfettaria pari a € + IVA

- una royalty pari a % + IVA

- una somma forfettaria pari a € + IVA e una royalty pari a % + IVA sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto o brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi.

8.10 **[II caso]** Nell'ipotesi sopra disciplinata, il Committente si impegna a corrispondere all'Università a titolo di corrispettivo per la cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università una somma forfettaria e/o una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento di ogni domanda di brevetto/brevetto, inclusa l'eventuale cessione o licenza a terzi, nella misura e secondo modalità che saranno definite nell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto sopra)** della quota di titolarità dell'Università.

8.11 Nel caso in cui il Committente non sia interessato ad acquisire la quota di titolarità dell'Università o la licenza della quota di titolarità dell'Università non trovano applicazione i commi dal 7 al 10 del presente articolo. In tal caso, salvo quanto stabilito al successivo comma 12, le Parti converranno congiuntamente, tramite successivi accordi, le necessarie azioni per l'attuazione industriale della/e domanda/e di brevetto/brevetto in contitolarità.

8.12 Nell'eventualità in cui il Committente decidesse di interrompere le procedure brevettuali delle eventuali domande di brevetto prima della trascrizione dell'atto di cessione / licenza **(scegliere una delle due ipotesi in conseguenza di quanto scelto al comma 7)** della quota di titolarità dell'Università, le Parti potranno concordare tramite apposito atto di cedere all'Università ogni diritto per la prosecuzione della/e domanda/e di brevetto a solo nome dell'Università, a fronte del mero rimborso dei costi che il Committente ha sostenuto fino al momento della comunicazione all'Università della decisione di interruzione.

8.13 Resta inteso che la medesima disciplina si applica, per quanto compatibile, anche per qualsiasi altra creazione oggetto di brevettazione/registrazione o forma di tutela analoga tutelata dal Codice della Proprietà Industriale.

Articolo 9 (IV ipotesi)

OPERE DELL'INGEGNO RISULTANTI DALL'ATTIVITA' COMMISSIONATA

9.1 Fermo restando il diritto morale d'autore, il Committente diviene proprietario di qualsiasi opera dell'ingegno tutelabile a norma della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), qualunque sia la forma ed il modo di espressione, concepita, realizzata e messa in pratica nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

9.2 L'Università si impegna a consegnare le opere dell'ingegno entro il termine di cui all'art. 3.

9.3 In quanto proprietario, il Committente ha il diritto esclusivo di utilizzare dette opere dell'ingegno in ogni forma e modo, originale e derivato. Inoltre, al Committente compete il diritto esclusivo di sfruttare economicamente le opere dell'ingegno medesime, in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi di cessione, riproduzione, elaborazione, modificazione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione, diffusione, distribuzione, traduzione e noleggio e prestito degli stessi.

9.4 A fronte dell'acquisto da parte del Committente delle opere dell'ingegno conseguite nell'esecuzione dell'attività dovuta dall'Università, ma non rientranti nell'oggetto specifico del contratto, è stabilito che all'Università spetta / non spetta **(scegliere una delle due ipotesi)** un compenso ulteriore e distinto dal corrispettivo previsto per l'attività oggetto del contratto.

[Per il caso in cui si preveda un siffatto compenso aggiungere quanto segue].

Tale compenso dovrà essere negoziato dalle Parti in buona fede mediante accordo scritto prima dell'avvio dello sfruttamento commerciale, ed essere determinato *in una somma forfettaria e/o stabilendo canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento di dette opere* **(scegliere una delle due ipotesi o entrambe).**

Articolo 10 DIVULGAZIONE E UTILIZZAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA DEI RISULTATI

10.1 Qualora il Dipartimento/Centro intenda divulgare /pubblicare anche solo parzialmente i Risultati, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione scritta al Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento industriale/commerciale dei Risultati, fermo restando che le pubblicazioni riporteranno che detti risultati scaturiscono da un'attività commissionata all'Università.

10.2 L'Università, inoltre, attesi i suoi ruoli e fini istituzionali, al termine del contratto, avrà il diritto di utilizzare a scopo scientifico e didattico i Risultati, fermo restando che mai detto uso potrà ledere gli impegni assunti in merito alla segretezza, tutelabilità e sfruttamento industriale/commerciale dei Risultati medesimi.

Articolo 11 SICUREZZA ED ASSICURAZIONI

11.1 Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, è chiamato a frequentare le sedi d'esecuzione delle attività.

11.2 Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nonché al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e della normativa in materia di sicurezza per gli impianti e le attrezzature impiegate.

Eventuale, se necessario

11.3 *In particolare, il Committente dichiara di avere ottemperato agli obblighi posti a carico del datore di lavoro dagli artt. 17 e 26 del D. Lgs.81/2008.*

Articolo 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea per la protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", ponendo particolare attenzione a quanto prescritto altresì all'art 32 del Regolamento UE 2016/679 in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Articolo 13 CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D. LGS. 231/2001 –

Eventuale, nel caso venga richiesta dal Committente; si propone l'inserimento di questa formulazione o di altra di analogo contenuto, concordata con il Committente.

13.1 *L'Università, in quanto ente pubblico non economico, non è soggetta al D. Lgs. 231/2001 (art. 1 comma 3) bensì all'art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana in base al quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.*

13.2 *L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo" (pubblicato in <http://www.data.unibg.it/dati/bacheca/1250/67173.pdf>), che ha integrato e specificato i contenuti e le direttive di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165", emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.*

13.3 *L'Università ha altresì approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, ai sensi della legge 190 del 06.11.2012. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione è stato conferito*

al Direttore Generale. All'indirizzo e-mail prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le segnalazioni di irregolarità del procedimento.

13.4 Il Dipartimento/Centro prende atto che il Committente, rientrando invece nelle fattispecie soggette al suddetto Decreto, ha adottato un Codice Etico ispirato ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza, nonché un modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello), in materia di responsabilità amministrativa degli enti, consultabile sul sito www._____.

13.5 Con la sottoscrizione del presente incarico, il Dipartimento/Centro dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello sopra menzionati obbligandosi pertanto, nello svolgimento della propria attività, a conformare i propri comportamenti ed i comportamenti dei propri amministratori, dirigenti, responsabili, preposti e/o collaboratori in genere, ai principi ed obblighi ivi contenuti, e più in generale impegnandosi a tenere un comportamento conforme al D. Lgs. 231/2001 e tale da non esporre il Committente ad una violazione dei principi e contenuti espressi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo del Committente, nonché ai rischi di reato connessi al D. Lgs. 231/2001.

13.6 In conformità con le disposizioni del Modello Organizzativo adottato dal Committente, il Dipartimento/Centro si impegna ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza del Committente e dovrà altresì segnalare all'Organismo di Vigilanza del Committente violazioni del Codice Etico di cui venisse a conoscenza. Tale segnalazione dovrà contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione del Codice Etico, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte.

13.7 Le segnalazioni potranno essere effettuate esclusivamente in forma non anonima, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza assicurerà la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

13.8 Il Dipartimento attesta sin d'ora la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate al Committente.

Articolo 14 RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 In caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del Dipartimento/Centro, il Committente può risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'Art.1454 c.c. Tale diffida deve prevedere per l'adempimento il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della medesima.

14.2 Il Committente può altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora il Dipartimento/Centro non adempia l'obbligo di riservatezza assunto.

14.3 In caso di risoluzione, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

14.4 Resta salvo il diritto del Committente all'azione per il risarcimento del danno, il cui importo non potrà comunque superare quello previsto dal contratto, salvo il caso di violazioni per dolo e/o colpa grave ai sensi dell'Art.1229 c.c.

14.5 L'eventuale corresponsione delle somme precedentemente indicate non comporta necessariamente rinuncia all'azione suddetta.

14.6 Il Dipartimento/Centro può recedere dal presente contratto solo per comprovate gravi cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Dipartimento/Centro stesso. Il recesso viene comunicato al Committente mediante lettera raccomandata A.R. e lo stesso decorre dal trentesimo giorno successivo al ricevimento. In tale eventualità, le attività regolarmente svolte, anche se non ultimate, sono pagate sulla base delle spese già assunte in relazione agli ordinativi emessi ed all'attività lavorativa già svolta dal Responsabile e dai collaboratori.

14.7 Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto in ogni momento ed in qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate dal Committente secondo quanto previsto nel paragrafo precedente e, a titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto un compenso pari al 10% della differenza tra l'importo contrattuale e l'importo delle attività eseguite determinate con le modalità precedentemente indicate.

Articolo 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto.

Per qualsiasi eventuale controversia non risolvibile in via bonaria, l'unico ed esclusivo foro competente sarà quello di Bergamo (art.25 cpc).

Articolo 16 ONERI FISCALI

16.1 Le spese di bollo del contratto sono a carico del Committente ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 642/72.

16.2 Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 131/86.

Articolo 17 CLAUSOLE VESSATORIE/DISPOSIZIONE FINALE

17.1 Il presente contratto è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra il Dipartimento/Centro ed il Committente. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.

Luogo, _____ - PROT. N. _____ /III/19

PER L'UNIVERSITA'

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(oppure CENTRO DI ATENEO)
(Prof.)

IL RESP.LE SCIENTIFICO

(Prof.)

Luogo e data

PER

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

IL RESPONSABILE
(.....)

Allegati n. 1-2-3-4-5-6 al punto 8.4

O m i s s i s

Agreement

between

University of Stuttgart (USTUTT)
Keplerstr. 7, D-70174 Stuttgart, Germany
for the Collaborative Research Center 1313 (SFB 1313)

and

University of Bergamo (UniBG)
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, Italy

Preamble

The German Research Foundation (DFG) is funding the Collaborative Research Center 1313 (SFB 1313) "Interface-Driven Multi-Field Processes in Porous Media – Flow, Transport and Deformation" at USTUTT.

Within the scope of the SFB 1313 USTUTT cooperates with UniBG. UniBG carries out scientific research activities and USTUTT will provide financial support to UniBG from the allowed DFG-fund (cooperation).

1. Scope of Work

UniBG will undertake the research described in the scientific program attached hereto as *Attachment A* (Scope of Work), and referred to the content of the SFB 1313 research project.

2. Financial Support

2.1 USTUTT will forward the contribution for the above mentioned scope of work for the amount of € 50,000 for the year 2018, € 30,000 for the year 2019, € 10,000 for the year 2020 and € 10,000 for the year 2021 to the UniBG in accordance with the itemized budget attached hereto as *Attachment B* and in accordance with the special conditions contained in *Attachment C*.

2.2 The transfer of the money by USTUTT is made within 31.01. of each year (except 2018) to the following account of UniBG:

Account holder: Università degli Studi di Bergamo
Bank: UBI BANCA SPA
IBAN : IT94Z031111110100000021108
BIC: BLOPIT22XXX
stating: SFB 1313

The transfer of the money for the year 2018 is made until one month after conclusion of this Agreement.

3. Use of fund, documentation of fund, contact information

3.1 UniBG shall use the passed fund for each year only for the above mentioned scope of work in the appropriation periods (in the above named year and approximately until 31.03. of the following year).

3.2 The statements of account of the passed fund shall be made in accordance with guidelines by DFG. The copies of the original documents for the account shall be transferred to USTUTT.

In case the original documents for the account are needed by DFG, UniBG will hand over these documents to USTUTT.

3.3 USTUTT accounts the fund towards the DFG.

3.4 Notices, invoices, communications and payments shall be submitted in accordance with the contact information in *Attachment D*.

4. Reports

UniBG will provide annual reports on the progress of the research described in *Attachment A*. These reports will contain results of the measurements, along with a summary of other important accomplishments. The reports will be submitted by March 31 following the end of each respective year.

5. Confidentiality and Dissemination of results of cooperation

5.1 The Parties shall keep in confidence for the duration and 1 year after the termination of the Agreement any Parties information which was declared as confidential and shall not disclose such information to third parties without the prior written consent of the respective Party. This obligation shall not apply to any information which is:

- proven to have been known to the receiving Party prior to the time of its receipt pursuant to this Agreement; or
- in the public domain at the time of disclosure to the receiving Party or thereafter enters the public domain without breach of the terms of this Agreement; or
- lawfully acquired by the receiving Party from an independent source having a bona fide right to disclose the same; or
- independently developed by an employee of the receiving Party who has not had access to any of the Confidential Information of the other party or
- must be disclosed by law or official respectively judicial order.

5.2 Each Party shall submit any proposed manuscript to the other Party thirty (30) days prior to submission for publication, and any proposed abstract, presentation slides or poster seven (7) days prior to submission for publication. If a Party identifies any Confidential Information within the proposed publication, this Party shall notify the other Party and specifically identify the Confidential Information, whereupon the other Party shall edit the proposed publication to remove any such Confidential Information.

6. Liability

6.1 The Parties shall not be liable for another Parties acts or omissions.

6.2 UniBG shall not be liable for the correctness of the research results exchanged or the information communicated during the cooperation.

6.3 The Parties shall not be liable for breach of duty or tort except in case of intent.

6.4 Liability for secondary damages and property damages shall be excluded.

6.5 Asserted claims against the breaching Party shall be limited to the sum of the amount of financial support.

7. Intellectual Property

7.1 Intellectual Property from the cooperation will be owned by the Party creating it.

7.2 Intellectual Property from the cooperation that is created by the Parties jointly will be jointly owned by the Parties.

7.3 The Parties shall be free to use any intellectual property from the cooperation for the purpose and duration of the Agreement on a royalty-free basis.

8. General terms

8.1 This Agreement comes into force after signing by both parties and lasts until 31.03.2022. The Agreement may be terminated prematurely only for good cause by written notice with immediate effect.

8.2 Amendments and additions to this Agreement must be in writing.

8.3 The Contracting Parties attempt to settle any disagreements amicably. In all other respects Stuttgart is agreed as the place of jurisdiction.

University of Bergamo

University of Stuttgart

Bergamo,

Stuttgart,

.....
Prof. Dr. Remo Morzenti Pellegrini
Rector

.....
Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig
Spokesman SFB 1313

.....
Jan Gerken
Chancellor

ATTACHMENT A

SCOPE OF WORK

The University of Bergamo and the University of Stuttgart act in common strategical and reciprocal research activities promoted by the “Framework agreement for Cultural and Scientific cooperation”, undersigned in 2012, in which Prof. Santini is appointed from the Rector as Supervisor.

The “Collaborative Research Centre (Sonderforschungsbereich)” SFB 1313, titled “Interface-Driven Multi-Field Processes in Porous Media Flow, Transport and Deformation” has been established on 1.1.2018. The SFB 1313 cooperates with the group of Prof. Santini for the purpose of material characterization. Prof. Santini is an external partner of SFB 1313.

The SFB 1313 is focused mainly on porous media processes, in which the characterization of microscale structures is fundamental for the understanding and the modelling of many physical phenomena involved. During the first funding period (2018-2021) several porous structures need to be analyzed in great detail by using a highly sophisticated X-ray computed tomography facility at Bergamo University.

Here, the objectives of the SFB 1313 are extremely demanding in terms of spatial resolution. This need cannot be satisfied any more with “normal micro-CTs”. Thus, Bergamo will need to use an X-ray source with a liquid cooling system and a new type of diamond window to allow a stabilization of the emission focal spot position during long scans included in the project. Moreover, a cathode in lanthanum hexaboride (LaB6) is being developed which allows a sub-micrometrical resolution on reduced volumes.

After the successful upgrade of the system and preliminary tests in 2018, there will be material scans provided to the SFB 1313 during the course of the collaboration. Preparing and conducting the measurements will stretch over the first funding period of the SFB from 2018 to 2021. The scans will be carried out in close cooperation with Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig, Spokesman SFB 1313 from University of Stuttgart, and the materials which need to be tested will always be agreed upon between Prof. Helmig and Prof. Santini.

During the four-year period of the collaboration the following research objectives are agreed upon: in the year 2018 (preparations and preliminary tests) and 2019 (measurements) the primary focus lies on detailed visualization of the distribution of pore space and the transfer to pore-structures that can be used in pore-network modelling. The material of concern is rock that does not necessitate a smaller resolution than 1 μm . This collaboration is carried out together with Project A02 of SFB 1313. In addition, in 2019, preparations for measuring two-phase flow and fluid displacement are undertaken, whereas the measurements will be done in 2020.

In the year 2020 (preparations) and 2021 (measurements) the focus shifts to more complex systems such as measuring coupled free-flow and porous-medium flow systems, biofilm growth and salt precipitation. The collaboration will concern the entire Project Area A, especially Project A02, and the Project Area C.

Thus, summarizing, the University of Bergamo will provide to the researchers involved in the CRC1313 access to high-resolution measurements achieved by the new nanoCT facility and will actively be collaborating with SFB 1313 in all the needed and planned activities.

ATTACHMENT B

ITEMIZED BUDGETS FOR YEARS 1-4 (2018-2021)

YEAR 1 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 48,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 50,000

YEAR 2 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 28,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 30,000

YEAR 3 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 8,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 10,000

YEAR 4 ITEMIZED BUDGET

Salaries	0
Benefits	0
Supplies	0
Travel	€ 2,000
Lab use fee	€ 8,000
Other Costs	0
Total Costs	€ 10,000

ATTACHMENT C
SPECIAL CONDITIONS

**LETTER FROM THE GERMAN RESEARCH FOUNDATION COVERING “NO OVERHEAD
ABROAD” POLICY**

Deutsche Forschungsgemeinschaft · 53170 Bonn, Germany

Professor Dr.-Ing. Rainer Helmig
Universität Stuttgart
Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung
Lehrstuhl für Hydromechanik und Hydrosystemmodellierung
Pfaffenwaldring 61
70569 Stuttgart

Ref.: SFB 1313/1

**CRC 1313 “Interface-Driven Multi-Field Processes in Porous Media – Flow,
Transport and Deformation”, Stuttgart**

Dear Professor Helmig,

I hereby confirm that the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) is funding the Collaborative Research Centre 1313 at Stuttgart University from January 2018 until December 2021. The funding includes project related direct costs to carry out some experiments with cooperation partners abroad. The DFG does not, however, fund any overhead costs at institutions abroad.

Yours sincerely,



Dr. Heike Bock

Research Centres

Kennedyallee 40
53175 Bonn, Germany

Dr. Heike Bock

Phone: +49 228 885-2713
Fax: +49 228 885-2777
heike.bock@dfg.de

Please direct enquiries to:
Tatjana Seifert

Phone: +49 228 885-2884
Fax: +49 228 885-2777
tatjana.seifert@dfg.de
www.dfg.de

22 February 2018 Tse

ATTACHMENT D

CONTACTS

USTUTT Contacts	UniBG Contacts
<p>Institution/Organization</p> <p>Name: University of Stuttgart Address: Keplerstr. 7, D-70174 Stuttgart, Germany</p>	<p>Institution/Organization</p> <p>Name: University of Bergamo Address: via Salvecchio 19, 24129 Bergamo, Italy</p>
<p>Contact – Research</p> <p>Name: Prof. Dr.-Ing. Rainer Helmig Address: Pfaffenwaldring 61, 70569 Stuttgart</p> <p>Telephone: +49 711 685-64741 Email: rainer.helmig@iws.uni-stuttgart.de</p>	<p>Contact – Research</p> <p>Name: Prof. Dr. Maurizio Santini Address: viale Marconi 5, I-24044 Dalmine (BG)</p> <p>Telephone: +39 0352052387 Email: maurizio.santini@unibg.it</p>
<p>Financial Contact – Invoices</p> <p>Name: apl. Prof. Holger Class Address: Pfaffenwaldring 61, 70569 Stuttgart</p> <p>Telephone: +49 711 685-64678 Email: Holger.Class@iws.uni-stuttgart.de</p>	<p>Financial Contact – Invoices</p> <p>Name: Dr. Alessandro Pavoni Address: Viale Marconi 5, 24044 Dalmine, Italy</p> <p>Telephone: +39 0352052383 Email: alessandro.pavoni@unibg.it</p>



ALLEGATO AL PUNTO 9.2

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER

&

UNIVERSITY OF BERGAMO



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER

AND

UNIVERSITY OF BERGAMO

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the “**MOU**”) is signed between MOHAMMED BIN RASHID SPACE CENTER (hereinafter referred to as “**MBRSC**”) and the **University of Bergamo** (referred to as “**UOB**”).

Hereinafter MBRSC and UOB are referred to individually as a “**Party**” and collectively as the “**Parties**”.

WHEREAS, MBRSC is established by the Dubai Government, after decree No. (17) of the Year 2015 Issued by H.H the Ruler of Dubai, as a strategic initiative supporting the UAE's technological projects and advanced scientific research as well as the country's effort in building a knowledge-based economy. MBRSC is contributing to the global efforts of space and planetary exploration missions and is promoting sustainable development, enhancing economic growth in the United Arab Emirates and beyond.

WHEREAS, UOB, a Italian State University, intends to promote a scientific collaboration for joined research activities mainly related to the projects of UAE MARS BASE SETTLEMENT and of ADVANCED TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE BUILDINGS. Common Research activities will also include Geothermal Energy for energy efficient buildings, Solar Cooling, Renewable Energies, Water Desalination, Environmental Technologies.

WHEREAS, the Parties desirous to work together towards the establishment of sustainable factors to promote applied research and development and thus industrial innovations in UAE. The parties confirm their wish to make joint efforts to discuss and develop joint activities and initiatives and to create more awareness for science and innovation related issues and to facilitate concrete scientific and technological projects for their mutual benefit.

NOW THEREFORE, in consideration of the provisions herein contained, it is agreed that MBRSC and UOB shall jointly sign this Memorandum of Understanding:



ARTICLE 1 OBJECTIVE

The parties will pursue cooperative activities in the following areas of mutual interest:

1. Pursue joint technological research activities related to major key technology areas within the MBRSC initiatives.
2. Provide guidance to each other in related matters.
3. Exchange technical or other expertise as needed
4. Pursue joint applied research and development projects.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The cooperation within the framework of this MOU is mainly focused on the Mars Base Energy demand and building shell optimization. Advanced simulation tools will be developed to allow reliable predictions the energy performance of the base in the Mars atmosphere and underground. Other research field of common interest are Solar Cooling, Renewable Energies, Water Desalination and Environmental Technologies.

Primarily the cooperation will be focused on **Mars Base Simulations and Geothermal Cooling in UAE.**

The cooperation could include, but is not limited to:

1. Implementation of joint research and development activities and exchange of information and/or data.
2. Conducting Feasibility studies in above mentioned fields.
3. Participation in introducing advanced technology products
4. Training of scientific and technical specialists.
5. Exchange of scientists, researchers, technical specialist and experts
6. Formation of collaborative projects or joint ventures based on mutual interest to both parties.
7. Access to and use of each other's facilities and/or equipment if and when required, subject to normal terms and conditions and financial arrangements.

ARTICLE 3 IMPLEMENTATION METHOD

1. The Parties will maintain in contact and hold meetings on a regular basis in order to make use of research demand and to prepare specific items and implementation programs based on the scope of cooperation set out in Article 2.
2. In case one Party needs new services in a specific area, a separate contract will be set up defining the scope of cooperation, terms and condition, financial arrangement and other requirements. This type of agreements shall be made on case-by-case basis.
3. Official visits are required to discuss the implementation of this MOU. Such visits shall be made at an appropriate time mutually agreed upon by the Parties and each party will cover its own cost of travel and accommodation.
4. The Parties name as Scientific Directors for MBRSC and for UOB prof. Antonio Perdichizzi.



5. It is implicit that each and every activity undertaken under this agreement is approved by the appropriate officials at each institution and must fall within each institution's academic and fiscal constraints.

ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY

1. Unless otherwise mutually agreed, all the information and experience obtained in the course of adhering to this MOU shall remain the property of the Party which provided them.
2. Neither MBRSC nor UOB shall disclose confidential or proprietary information received under this MOU from the other party, without a prior written consent.
3. this Article shall survive the termination of this MOU.

ARTICLE 5 DISPUTE SETTLEMENT

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this MOU will be resolved by negotiations between the Parties or other means agreed by them.

ARTICLE 6 VALIDITY AND TERMINATION

1. This MOU shall become effective on the date that it is signed by the Parties.
2. The validity of this MOU is for 3 years and may be extended for an additional period of 3 years
3. This MOU does not establish a joint venture or legal partnership or any financial obligations between the Parties.
4. This MOU is non-binding and is intended only to provide the general principles and key terms for initial cooperation and negotiation.
5. This Agreement may be terminated by either Party at any time provided that the terminating Party gives written notice at least 30 days prior to termination. However, the termination of this MOU should not affect other agreements that have been approved by the parties.
6. Neither of the parties shall have the right to use the name, logo, emblem or any trademark of the other party unless with the prior written consent of other party.
7. It is not permitted to declare or release to the media or to a third party any information pertaining to the contents of this MOU unless mutual consent was obtained from both parties.
8. This MOU shall not prevent any of the parties to enter into similar MOUs with any other parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective parties, have signed this MOU.

DUBAI, September 2018



**MOHAMMED BIN RASHID SPACE
CENTER (MBRSC)**

University of Bergamo (UOB)

.....

Scientific Director

Antonio Perdichizzi

Scientific Director

Mr. Yousuf Hamad ALShaibani

Director General

Remo Morzenti Pellegrini

Rector

ALLEGATO AL PUNTO 9.3

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA NELLA
LOMBARDIA ORIENTALE "EAsT LOMBARDY"**

TRA

Comune di Bergamo, con sede in Bergamo, Piazza Matteotti 27, CF 80034840167, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giorgio Gori, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Comune di Brescia, con sede in Brescia....., CF, rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Comune di Cremona, con sede in Cremona....., CF, rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Comune di Mantova, con sede in Mantova....., CF, rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Bergamo, con sede in Bergamo, Largo Belotti 16, CF 80005290160, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Giovanni Paolo Malvestiti, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Brescia, con sede in Brescia, CF, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Cremona, con sede in Cremona, CF, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Camera di Commercio di Mantova, con sede in Mantova, CF, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

Università degli studi di Bergamo, con sede in Bergamo via Salvecchio 19, CF 80004350163, rappresentata dal Rettore pro-tempore Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

di seguito denominati soggetti promotori,

PREMESSO CHE

I territori di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, sotto il nome di EAsT Lombardy, sono stati nell'anno 2017 Regione Europea della Gastronomia, titolo assegnato dall'Istituto Internazionale per la Gastronomia, la Cultura, le Arti e il Turismo per promuovere le vocazioni attrattive dei bacini territoriali;

L'iniziativa ha permesso di valorizzare la gastronomia in una logica esperienziale, promuovere la filiera della gastronomia e sostenere la fruizione di percorsi turistici anche di riscoperta della gastronomia tradizionale e d'autore lombarda;

I soggetti promotori, agendo nell'ambito di un protocollo d'intesa firmato nel 2015 e che ha avuto termine nel mese di marzo 2018, hanno sviluppato diverse azioni di promozione e di comunicazione per generare

attrattività sulla base dell'integrazione tra risorse turistiche, ricettive, commerciali e quelle della filiera della ristorazione lombarda, qualificando nel contempo il sistema dell'offerta turistico-commerciale;

I soggetti promotori, anche dopo la chiusura del periodo in cui la Lombardia orientale è stata Regione Europea della Gastronomia, sono interessati a proseguire la collaborazione per lo scopo comune di sostenere il percorso di integrazione di tutti i fattori in grado di sviluppare la competitività e l'attrattività complessiva del sistema economico locale, anche attraverso la sperimentazione di modalità innovative in chiave di attrattività integrata;

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE CHE

I soggetti promotori svilupperanno e promuoveranno azioni comuni da realizzarsi nei 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione con i seguenti obiettivi:

- consolidamento della rete degli operatori aderenti
- comunicazione: prosecuzione delle attività sul sito web, reti sociali e ufficio stampa, guida enogastronomica
- promozione: presenza a fiere, rapporti con compratori internazionali, presenza su portali di esperienze
- eventi
- formazione.

Viene prevista la prosecuzione del supporto da parte di una segreteria tecnica di progetto, attivata tramite l'Università di Bergamo.

Il coordinamento scientifico viene affidato all'Università di Bergamo senza previsione di alcun compenso.

La gestione amministrativa del progetto viene affidata a Camera di Commercio di Bergamo, soggetto capofila dell'iniziativa stessa per il sistema camerale, che opererà secondo le linee indicate dal Tavolo Politico.

Allo scadere del periodo di validità del presente protocollo i soggetti promotori valuteranno i risultati raggiunti e si esprimeranno in ordine al rinnovo annuale dell'accordo.

I soggetti promotori condividono un piano economico per il finanziamento delle azioni comuni.

Comune Bergamo	€ 20.000,00
Comune Brescia	€ 20.000,00
Comune Cremona	€ 20.000,00
Comune Mantova	€ 20.000,00
Camera di Commercio di Bergamo	€ 18.000,00
Camera di Commercio di Brescia	€ 18.000,00
Camera di Commercio di Cremona	€ 10.000,00
Camera di Commercio di Mantova	€ 10.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 136.000,00

Letto, confermato e sottoscritto il ...

Per il Comune di Bergamo _____

Per il Comune di Brescia _____

Per il Comune di Cremona _____

Per il Comune di Mantova _____

Per la Camera di Commercio di Bergamo _____

Per la Camera di Commercio di Brescia _____

Per Camera di Commercio di Cremona _____

Per la Camera di Commercio di Mantova _____

Per l'Università degli Studi di Bergamo _____

CONVENZIONE

tra

L'Università degli Studi di Bergamo, di seguito denominata Università, con sede in Bergamo, via Salvecchio, 19, C.F. 80004350163 e Partita IVA 01612800167 nella persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nato a Clusone il 11/08/1968, nella qualità di Rettore dell'Università, ove risulta domiciliato per la carica, già autorizzato alla stipulazione del presente atto in forza di deliberazione adottata dal Senato Accademico in data e dal Consiglio di Amministrazione in data ...

e

L'Associazione nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione Civile dell'Interno (di seguito denominata ANFACI), con sede in Roma, via Cavour, 6, C.F. 8045530587, nella persona del Segretario Generale, Prefetto Francesca Ferrandino, che, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la sede dell'Associazione

PREMESSO CHE

l'Università di Bergamo e l'ANFACI ravvisano la comune esigenza di avviare e progressivamente attuare un'interlocuzione durevole e proficua, essenzialmente orientata a creare e incrementare occasioni e momenti di collaborazione reciproca e ciò nel solco del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali ed associativi, del rafforzamento delle rispettive attività da tradursi in studi, ricerche nonché convegni di approfondimento, anche attraverso l'apporto professionale, in un arco temporale biennale, rinnovabile, di ricercatori e studiosi;

le parti sopra individuate, riconosciuta la comune esigenza, intendono per questo addivenire alla stipulazione di una convenzione di natura gratuita che impegni formalmente entrambe al raggiungimento delle finalità dinanzi delineate;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

Le premesse del presente atto convenzionale costituiscono parte integrante di quanto meglio specificato negli articoli seguenti;

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

L'Università degli Studi di Bergamo e l'ANFACI si impegnano ad avviare una durevole e proficua collaborazione finalizzata allo sviluppo dello studio di tematiche che coinvolgono il ruolo del Corpo Prefettizio e l'Amministrazione statale sul territorio, anche attraverso attività di ricerca, organizzazione di convegni e seminari di approfondimento;

Art. 3

(Profili organizzativi)

L'Università degli Studi di Bergamo si impegna ad ospitare presso la propria sede le attività indicate nell'Art. 2, avvalendosi del supporto di componenti della Segreteria nazionale ANFACI appositamente individuato.

Art. 4
(Organi di governance)

Le parti identificano i responsabili tecnico-scientifici delle attività da svolgere sia per le relazioni reciproche, sia per quelle verso i soggetti terzi eventualmente coinvolti.

Art. 5
(Tutela dati personali)

L'Università degli Studi di Bergamo e l'ANFACI si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del presente atto, ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 6
(Soluzione controversie)

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo, qualora non risolta in via amichevole, sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

data _____

Per l'Università
IL RETTORE
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

Per ANFACI
IL SEGRETARIO GENERALE
(Prefetto Francesca Ferrandino)